Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 242 del 15 ottobre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 135

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 giugno-15 settembre 1994 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 settembre 1994.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 giugno 1994, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 giugno-15 settembre 1994 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 16 gennaio 1995.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 GIUGNO-15 SETTEMBRE 1994

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
433.		
17 giugno 1988, Roma		
Accordo culturale tra Italia e Filippine	2 settembre 1994	7
434.		
20 marzo 1990, Roma		
Accordo di cooperazione tecnica tra Italia e Bangladesh, con tre Allegati	29 giugno 1994	11
435.		
20 aprile 1993, Minsk		
Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra Italia e Belarus per la concessione di una linea di credito di 100 miliardi di lire italiane	30 marzo 1994	27
436.		
16 marzo 1994, Roma		
Accordo tra Italia e San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente	11 luglio 1994	43
437.		
12 maggio 1994, Il Cairo		
Protocollo finanziario «Commodity Aid» tra Italia ed Egitto concernente la concessione all'Egitto di 60 miliardi di lire italiane per l'importazione di prodotti essenziali e di servizi connessi, con 10 Allegati	12 maggio 1994	47
438.		
23 maggio 1994, São Tomé		
Accordo per la gestione dei fondi di contropartita tra Italia e São Tomé e Principe	23 maggio 1994	141

TABELLA N 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili (SAR), con Protocollo addizionale (Roma, 27 ottobre 1986) e Protocollo aggiuntivo (Roma, 11 ottobre 1989) *(Vedi legge n. 157 del 24 febbraio 1994 nel* S.O. *n. 43 alla* G.U. *n. 56 del 9 marzo 1994).*	1° luglio 1994
Accordo tra Italia e Regno Unito in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato (Roma, 16 maggio 1990) *(Vedi legge n. 147 del 22 febbraio 1994 nel* S.O. *n. 40 alla* G.U. *n. 53 del 5 marzo 1994).*	8 maggio 1994
Accordo tra Italia e OMS per l'istituzione di una unità del Centro Europeo per l'ambiente e la salute, con allegati e con protocollo aggiuntivo firmato a Roma il 1° marzo 1991 (Roma, 14 giugno 1990) *(Vedi legge n. 197 del 6 febbraio 1992 nel* S.O. *n. 48 alla* G.U. *n. 53 del 4 marzo 1992).*	11 agosto 1992
Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Cile (Santiago del Cile, 8 novembre 1990) *(Vedi legge n. 337 del 18 agosto 1993 nel* S.O. *n. 83 alla* G.U. *n. 204 del 31 agosto 1993).*	22 ottobre 1993
Accordo tra Italia, ONU e FAO riguardante la sede per il Programma alimentare mondiale (PAM) (Roma, 15 marzo 1991) *(Vedi legge n. 114 del 14 febbraio 1994 nel* S.O. *n. 31 alla* G.U. *n. 43 del 22 febbraio 1994).*	31 marzo 1994
Accordo geneale di cooperazione tra Italia e Messico (Roma, 8 luglio 1991) *(Vedi legge n. 204 dell'8 marzo 1994 nel* S.O. *n. 52 alla* G.U. *n. 71 del 26 marzo 1994).*	1° luglio 1994

Data, luogo della firma, titolo —	Data di entrata in vigore —
Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Perù (Roma, 25 ottobre 1991) *(Vedi legge n. 148 del 22 febbraio 1994 nel* S.O. *n. 40 alla* G.U. *n. 53 del 5 marzo 1994).*	15 agosto 1994
Convenzione monetaria tra Italia e lo Stato della Città del Vaticano (Roma, 3 dicembre 1991) *(Vedi legge n. 119 del 14 febbraio 1994 nel* S.O. *n. 31 alla* G.U. *n. 43 del 22 febbraio 1994).*	11 luglio 1994
Convenzione monetaria tra Italia e San Marino (Roma, 21 dicembre 1991) *(Vedi legge n. 118 del 14 febbraio 1994 nel* S.O. *n. 31 alla* G.U. *n. 43 del 22 febbraio 1994).*	3 giugno 1994

433.

Roma, 17 giugno 1988

Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine

(Entrata in vigore: 2 settembre 1994)

ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine , desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e di promuovere la reciproca conoscenza e comprensione attraverso lo sviluppo delle loro relazioni culturali, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ciascuno dei due Governi promuoverà lo studio della lingua, letteratura e cultura nazionale dell'altro Paese al fine di permettere ai propri cittadini di trarre il massimo beneficio dal patrimonio culturale dell'altra Parte.

Articolo 2

I due Governi promuoveranno la cooperazione e gli scambi nei campi culturali tra le rispettive istituzioni educative e culturali quali università, collegi, organizzazioni nazionali culturali e accademie.

Articolo 3

I due Governi incoraggeranno e faciliteranno lo scambio di libri, pubblicazioni, film, cassette e dischi nel campo letterario, artistico, culturale, musicale ed educativo.

Articolo 4

I due Governi faciliteranno l'organizzazione, ciascuno nel proprio territorio, di mostre e manifestazioni concernenti la cultura e la vita artistica dei rispettivi Paesi.

Articolo 5

I due Governi faciliteranno lo scambio e la cooperazione tra gli studenti e le organizzazioni studentesche dei due Paesi.

Articolo 6

I due Governi faciliteranno l'assegnazione di borse di studio per studi universitari o per corsi di specializzazione, in osservanza dei vigenti regolamenti di ammissione e permanenza in ciascun Paese.

Articolo 7

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena ciascuna delle Parti contraenti avrà informato l'altra che sono state adempiute le procedure interne per tale entrata in vigore, e resterà valido a tempo indeterminato, salvo denuncia da una delle due Parti contraenti con un preavviso scritto di sei mesi.

Fatto a Roma il 17 giugno 1988 1988 in due copie, nelle lingue italiana ed inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE

434.

Roma, 20 marzo 1990

Accordo di cooperazione tecnica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare del Bangladesh, con tre Allegati

(Entrata in vigore: 29 giugno 1994)

AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION
BETWEEN
THE REPUBLIC OF ITALY AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

The Government of the Republic of Italy and the Government of the People's Republic of Bangladesh, desiring to strengthen the friendly ties between the two Countries and their peoples through the development of technical cooperation, have agreed as follows:

Article 1

The two Governments will encourage and facilitate on the basis of equality and mutual benefit, the implementation of technical cooperation projects in conformity with their policies of economic and social development.

Article 2

Within the framework of the technical cooperation envisaged in Article 1, the Government of the Republic of Italy, upon request of the Government of the People's Republic of Bangladesh and according to the specific arrangements which the two Governments shall establish on each occasion, undertakes to make available the following facilities on a grant basis:

a - to provide Italian experts;
b - to provide technical and professional training for Bangladesh citizens sponsored by the Government of the People's Republic of Bangladesh, through the grant of fellowships;
c - to supply equipment, materials and services;
d - to promote and encourage surveys and projects concerning the economic development of Bangladesh;
e - to set up professional, training and specialization centres and research and laboratory centres;
f - to provide scientific and technical documentation.

Article 3

1 - The expert, volunteer or cooperant proposed by the Government of the Republic of Italy in accordance with Article 2 shall secure clearance from the Government of the People's Republic of Bangladesh prior to his departure for Bangladesh.

equipment and supplies. Such taxes, duties and fiscal charges if any, shall be payable by the recipient.

Further obligations of the two Governments with regard to such equipment and supplies are defined in Annex "C" to this Agreement.

Article 11

Upon consultation and agreement between the two Governments their representatives will meet, whenever necessary, to review the results of the activities undertaken under this Agreement and to consider any question relating to the implementation of this Agreement.

Article 12

The present Agreement is complementary to and shall not in any way affect the international commitments of the two Governments.

Article 13

This Agreement including the Annexes shall come into force when the two Governments will have notified each other of having fulfilled the required procedures. The two Governments may, after mutual consultation, amend this Agreement by exchange of notes.

The Agreement shall remain in force for a period of five years and, renewed automatically, unless terminated earlier by either Government upon six months notice to the other in writing.

In the event of termination of this Agreement, the two Governments shall mutually consider the most appropriate manner for completing the projects undertaken under this Agreement.

Done at Rome this 20th day of march 1990 in duplicate in English language.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the People's Republic of Bangladesh

ANNEXURE "A"

The Government of the People's Republic of Bangladesh shall, with regard to the experts, volunteers and cooperants made available by the Government of the Republic of Italy, undertakes to provide the following privileges and immunities, subject to existing laws and regulations:

1 - to exempt the experts, volunteers or cooperants from taxation and any other fiscal charges from emoluments, remunerations and other allowances received by them from the the Government of Italy.

2 - The Government of the People's Republic of Bangladesh shall accord the experts, volunteers and cooperants the privileges of duty free importation of household and personal effects as provided in the relevant laws, rules and regulations of the People's Republic of Bangladesh as amended from time to time including the facility of importation of professional equipment within six months of their arrival, provided that such goods are re-exported from Bangladesh on completion of their assignment.
However, it is the understanding that subsequent changes in the relevant Bangladesh rules will apply to those projects which will afterwards be initiated.

3 - To permit export of personal and household effects and articles imported under paragraph 2. above upon the final departure from Bangladesh of experts, volunteers, cooperants and their families. In the event the above items are sold locally to non-exempt persons, local taxes must be paid.

4 - To grant to the experts, volunteers, cooperants and their dependents, free of charge the necessary entry-exit visas and any required permit and/or authorisation as well as exemption from visa, immigration and other necessary dues provided that the volunteers and cooperants are not contractors and are not engaged as a partner of any profitable programme.

2 - The expert, volunteer or cooperant shall obey the laws and regulations of the Government of the People's Republic of Bangladesh and shall perform his duties in accordance with the terms of reference stipulated in the applicable development project arrangement.

3 - Both the Governments of the Republic of Italy and the People's Republic of Bangladesh will have the right, after mutual consultation with the other, to recall or request for replacement of any expert whose personal/professional conduct proves to be unsatisfactory.

Article 4

Except for professional negligence, the Government of the People's Republic of Bangladesh shall hold the Italian experts, volunteers and cooperants serving in Bangladesh in accordance with the provisions of this agreement, harmless against any liability, suit, action, demands, damages, cost or fees on account of death, injury to person and property, or any other losses resulting from or connected with any act performed or omission made in the course of the performance of their official duties.

The Government of the People's Republic of Bangladesh will be entitled to exercise and enforce the benefit of any defence or any right of set-off, counterclaim, insurance, indemnity, contribution or guarantee to which the experts, volunteers and cooperants become entitled.

If claims arise in a case where gross negligence or wilful or criminal intentions on the part of the personnel has been established the Government of the People's Republic of Bangladesh may hold the experts, volunteers and cooperants concerned liable to indemnify the Government of the People's Republic of Bangladesh. In that case, the Government of the Republic of Italy shall render all possible administrative assistance to the Bangladeshi authorities competent for the enforcement or claim for reimbursement.

Article 5

In the event of any arrest or detention, for any reason whatsoever, of the Italian experts, volunteers and cooperants, or members of their families or of criminal proceedings being instituted against them, the Embassy of the Republic of Italy shall be promptly notified.

Article 6

In the event of international crisis the Italian experts, volunteers and cooperants and members of their families shall be accorded the usual repatriation facilities.

Article 7

In the performance of their duties the Italian experts, volunteers and cooperants shall be under the direction of the Government of the People's Republic of Bangladesh or the Agencies or Organizations to which they are assigned. They shall comply with the laws regulations and orders as may be in force from time to time in Bangladesh.

The Government of the Peole's Republic of Bangladesh shall ensure that the experts volunteers and cooperants are accorded treatment of a manner no less favourable than that accorded to similar technical assistance personnel working in Bangladesh.

Article 8

The experts, volunteers and cooperants nominated by the Government of the Republic of Italy, in conformity with Article 2, paragraph a), shall enjoy the privileges and immunities listed in Annex "A"

Article 9

The obligations which the Government of the Republic of Italy assumes in regard to the training fellowhips to Bangladesh citizens under Article 2 (b) above are defined in Annexure "B" to this Agreement.

Article 10

Equipment and other supplies made available by the Government of the Republic of Italy for any project agreed upon under this Agreement shall become the property of the Government of the People's Republic of Bangladesh upon arrival in Bangladeshi territory and will be used exclusively for the said project.

The Government of the Republic of Italy will not have to bear any taxes, duties and fiscal charges imposed in Bangladesh on such

ANNEXURE "B"

The obligations of the Government of the Republic of Italy in regard to the training fellowship provided to the Bangladeshi citizens.

1 - To meet international travel costs both ways between Bangladesh and the place of training.

2 - To provide, for their period of training, appropriate allowances to the trainee for meeting tuition fees, living and travel expenses in the Country of training and also expenses for books etc.

ANNEXURE "C"

Obligations with regard to the equipment and supplies made available by the Government of the Republic of Italy.

1 - The Government of the Republic of Italy undertakes to:

a) deliver said equipment and supplies to the Government of the People's Republic of Banglades or its agents, C.I.F. or C. and F., at a mutually agreed Bangladeshi port;

b) notify the Government of the People's Republic of Bangladesh of the estimated date of arrival of each shipment within shortest possible time and forward the relevant bill.

c) take care of delivering in sound order the equipment and supplies to the port of destination by stipulating to this end the necessary insurances.

2 - The Government of the People's Republic of Bangladesh undertakes to:

a) notify the Government of the Republic of Italy of the required documentation for the Bureau of Customs clearance procedures;

b) take all necessary steps to guarantee prompt release from the Bureau of Customs of said equipment and supplies after the implementing agencies have paid all applicable expenses and fees.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh, desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e i loro popoli attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnica, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

I due Governi incoraggeranno e faciliteranno, sulla base dell'eguaglianza e del reciproco vantaggio, la realizzazione dei progetti di cooperazione tecnica in conformità alle loro politiche di sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 2

Nel quadro della cooperazione tecnica di cui all'articolo 1, il Governo della Repubblica Italiana, previa richiesta del Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh e in conformità alle intese specifiche che i due Governi stabiliranno in ogni occasione, si impegna a mettere a disposizione le seguenti strutture su una base di dono:

a - fornire esperti italiani;
b - fornire addestramento tecnico e professionale ai cittadini del Bangladesh sponsorizzati dal Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh, mediante la concessione di borse di studio;
c - fornire attrezzature, materiali e servizi;
d - promuovere ed incoraggiare sondaggi e progetti concernenti lo sviluppo economico del Bangladesh;
e - istituire centri professionali, di addestramento e di specializzazione, nonchè centri di ricerca e laboratori;
f - fornire documentazione scientifica e tecnica.

ARTICOLO 3

1 - L'esperto, volontario o collaboratore proposto dal Governo della Repubblica Italiana in conformità all'Articolo 2, provvederà ad assicurarsi l'autorizzazione del Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh prima della sua partenza per il Bangladesh.

2 - L'esperto, volontario o collaboratore si conformerà alle leggi e ai regolamenti del Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh ed espleterà le sue mansioni in ottemperanza ai termini di riferimento stipulati nell'intesa relativa al progetto di sviluppo.
3 - Sia il Governo della Repubblica Italiana che il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh avranno il diritto, previa consultazione reciproca, di richiamare o di richiedere la sostituzione di un esperto la cui condotta personale/professionale sia insoddisfacente.

ARTICOLO 4

Salvo che in caso di negligenza professionale, il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh riterrà gli esperti, volontari e collaboratori italiani - che lavorano nel Bangladesh in conformità alle disposizioni del presente Accordo - immuni da qualsiasi responsabilità civile, causa giudiziaria, azione legale, reclami, richiesta di risarcimento danni, spese processuali o parcelle professionali relativi a decesso, danni a persone o cose, o a qualsiasi altra perdita connessa ad atti svolti o ad omissioni commesse nel corso dell'espletamento delle loro mansioni ufficiali.

Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh avrà il diritto ad esercitare e a far applicare il beneficio della difesa, o qualsiasi altro diritto di compensazione, controricorso, assicurazione, indennità, contributo o garanzia spettanti agli esperti, volontari e collaboratori.

Qualora vengano sporti reclami in un caso in cui sia stata accertata grave negligenza o intenti dolosi o criminali da parte del personale, il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh potrà ritenere gli esperti, volontari e collaboratori interessati responsabili civilmente e pertanto obbligati a indennizzare il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh. In questo caso, il Governo della Repubblica Italiana fornirà tutta l'assistenza amministrativa possibile alle autorità del Bangladesh competenti per l'applicazione o la richiesta di risarcimento.

ARTICOLO 5

Nel caso di arresto o detenzione, per qualsiasi motivo, degli esperti, volontari e collaboratori italiani, o di membri delle loro famiglie, o di procedimenti penali istituiti a loro carico, l'Ambasciata della Repubblica Italiana verrà prontamente notificata.

ARTICOLO 6

Nel caso di crisi internazionale, agli esperti, volontari e collaboratori italiani e ai membri delle loro famiglie verranno accordate le consuete facilitazioni per il rimpatrio.

ARTICOLO 7

Nell'espletamento delle loro mansioni gli esperti, i volontari e i collaboratori italiani si troveranno sotto la direzione del Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh o delle agenzie o organizzazioni alle quali sono assegnati. Essi si atterranno alle leggi, regolamenti e normative vigenti di volta in volta nel Bangladesh.

Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh si assicurerà che agli esperti, ai volontari e ai collaboratori venga accordato un trattamento non meno favorevole rispetto a quello accordato ad altro personale di assistenza tecnica operante nel Bangladesh.

ARTICOLO 8

Gli esperti, i volontari e i collaboratori nominati dal Governo della Repubblica Italiana, in conformità all'Articolo 2, paragrafo a), godranno dei privilegi e delle immunità di cui all'allegato "A".

ARTICOLO 9

Gli obblighi che il Governo della Repubblica Italiana assume in relazione alle borse di studio con finalità di addestramento concesse ai cittadini del Bangladesh ai sensi del suddetto Articolo 2 (b) sono specificati nell'allegato "B" al presente Accordo.

ARTICOLO 10

Le attrezzature e le altre forniture messe a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana per ogni progetto concordato ai sensi del presente Accordo diventeranno proprietà del Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh al momento dell'arrivo nel territorio del Bangladesh, e saranno utilizzate esclusivamente per detto progetto.

Il Governo della Repubblica Italiana non dovrà farsi carico di imposte, dazi e oneri fiscali che il Bangladesh impone su dette attrezzature e forniture. Le suddette imposte, dazi e oneri fiscali - se ve ne saranno - saranno a carico del beneficiario.

Ulteriori obblighi dei due Governi riguardo a tali attrezzature e forniture sono esposti nell'Allegato "C" al presente Accordo.

ARTICOLO 11

Previa consultazione e accordo reciproco tra i due Governi, i loro rappresentanti si incontreranno, ogni qualvolta necessario, per riesaminare i risultati delle attività intraprese ai sensi del presente Accordo e per prendere in considerazione tutte le questioni relative alla realizzazione del presente Accordo.

ARTICOLO 12

Il presente Accordo è complementare agli impegni internazionali dei due Governi, nè li toccherà in alcun modo.

ARTICOLO 13

Il presente Accordo, inclusi gli Allegati, entrerà in vigore allorquando i due Governi si saranno notificati a vicenda l'avvenuto espletamento delle procedure richieste. I due Governi potranno, previo scambio di note, emendare il presente Accordo.

L'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e verrà rinnovato automaticamente, salvo denuncia da parte di uno dei Governi previa notifica scritta sei mesi prima.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, i due Governi esamineranno reciprocamente la maniera più adeguata per il completamento dei progetti intrapresi ai sensi del presente Accordo.

Fatto a Roma il 20 marzo 1990 in duplice copia nella lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE
DEL BANGLADESH

ALLEGATO "A"

Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh si impegna a concedere agli esperti, volontari e collaboratori messi a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana i seguenti privilegi e le seguenti immunità, fatte salve le leggi ed i regolamenti in vigore:

1 - Esenzione per gli esperti, volontari o collaboratori dalla tassazione e da qualsiasi altro onere fiscale su emolumenti, remunerazioni ed altre indennità percepiti dal Governo italiano.

2 - Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh concederà agli esperti, volontari e collaboratori il privilegio di importare in franchigia masserizie ed effetti personali, come previsto dalle leggi, norme e regolamenti in materia della Repubblica Popolare del Bangladesh, con relativi emendamenti periodicamente apportati, ivi compresa l'agevolazione dell'importazione di attrezzature professionali entro sei mesi dall'arrivo, a condizione che tali beni vengano riesportati dal Bangladesh al completamento dell'incarico da essi svolto.
Tuttavia, resta inteso che ulteriori modifiche alle pertinenti norme del Bangladesh si applicheranno a quei progetti che avranno inizio successivamente.

3 - Sarà consentita l'esportazione di masserizie ed effetti personali e degli articoli importati ai sensi del precedente paragrafo 2 alla partenza definitiva degli esperti, volontari e collaboratori e delle loro famiglie. Nel caso in cui gli articoli di cui sopra vengano venduti localmente a persone che non usufruiscono dell'esenzione, dovranno essere versate le imposte locali.

4 - Agli esperti, volontari e collaboratori ed ai loro familiari a carico saranno concessi in franchigia i necessari visti di entrata ed uscita e tutti i permessi e/o le autorizzazioni richieste, come pure le esenzioni da visti, diritti di immigrazione ed altri diritti necessari, a condizione che i volontari ed i collaboratori non siano imprenditori e che non siano impegnati in qualità di partner in qualsiasi programma a scopo di lucro.

ALLEGATO "B"

Gli obblighi del Governo della Repubblica Italiana in relazione alle borse di studio di formazione concesse ai cittadini del Bangladesh.

1 - Coprire i costi del viaggio internazionale da e verso il Bangladesh ed il luogo in cui avviene la formazione.

2 - Concedere, per il periodo di formazione, adeguate indennità al beneficiario della formazione, per la copertura delle tasse scolastiche, delle spese di vitto, alloggio e viaggio nel Paese in cui ha luogo la formazione, nonché le spese per i libri ecc.

ALLEGATO "C"

Gli obblighi relativi alle attrezzature ed alle forniture rese disponibili dal Governo della Repubblica Italiana.

1 - Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a:

a) consegnare tali attrezzature e forniture al Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh o ai suoi agenti. C.I.F. o C. e F., ad un porto del Bangladesh concordato dalle Parti;

b) notificare al Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh la data di arrivo prevista per ogni spedizione nel più breve tempo possibile ed inoltrare la relativa fattura;

c) provvedere a consegnare in buon ordine le attrezzature ed i rifornimenti al porto di destinazione, stipulando a tal fine le necessarie assicurazioni.

2 - Il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh si impegna a:

a) notificare al Governo della Repubblica Italiana la documentazione richiesta per le procedure di autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane;

b) adottare le misure necessarie a garantire il pronto rilascio da parte dell'Ufficio delle Dogane di tali attrezzature e forniture dopo che le agenzie esecutrici avranno versato tutte le tariffe e spese applicabili.

435.

Minsk, 20 aprile 1993

Scambio di Lettere costituenti un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per la concessione di una linea di credito di cento miliardi di lire italiane

(Entrata in vigore: 30 marzo 1994)

Ambasciata d'Italia
MINSK

n. 165

Minsk, 20 aprile 1993

Eccellenza,

a seguito delle discussioni tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica di Belarus, nel corso delle quali, tenuto conto anche dell'importanza delle piccole e medie imprese in Italia ed in Belarus, sono stati presi in considerazione gli aspetti finanziari dello sviluppo del commercio fra i due Paesi, con particolare riguardo all'espansione delle esportazioni italiane di beni capitali, impianti industriali ed altri prodotti verso gli importatori Bielorussi, incluse le piccole e medie imprese, ho l'onore di confermare che:

1. Le competenti autorita della Repubblica Italiana desiderano facilitare l'Istituto o gli Istituti di credito a medio termine italiani ("gli Enti Prestatori"), qualora essi vengano richiesti, di fornire al Governo della Repubblica di Belarus, attraverso la Banca autorizzata ad operare come suo agente (qui di seguito indicata come "la Banca Bielorussa"), un prestito a termine dell'importo massimo di Lit. 100.000.000.000 (cento miliardi di lire italiane) o dell'equivalente in ECU, Dollari USA, Marchi Tedeschi, Franchi Svizzeri, Scellini Austriaci ("le altre valute") da essere usato per l'acquisto di

----

Sig. Vladimir Valeryanovich RADKEVICH
Presidente del Comitato di Stato
per le Relazioni Economiche con l'Estero della Repubblica di Belarus
Minsk

impianti, macchinari, attrezzature od altri beni capitali prodotti in Italia, nonché delle parti di ricambio e dei servizi relativi (engineering, know-how, licenze, assistenza tecnica), prodotti di consumo durevole, chimici, tessili e acciai come previsto dalla Legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e sue successive modifiche.

Il credito verrà usato per finanziare contratti per la fornitura di impianti, merci e servizi di produzione italiana, che verranno identificati dal gruppo di lavoro ad-hoc previsto nella dichiarazione congiunta del 13 aprile 1992.

L'equivalente in lire italiane delle altre valute verrà stabilito sulla base del relativo tasso di cambio in corso in Italia due giorni prima dell'esecuzione dell'Accordo di Credito tra la la Banca Bielorussa e gli Enti Prestatori ("gli Accordi di Credito") o, in caso di contratti chiavi in mano, due giorni prima dell'esecuzione di detti contratti.

2. Il suddetto ammontare complessivo di Lit. 100 miliardi (o equivalente in altre valute) verrà corrisposto nel quadro degli Accordi di Credito. Tutte le linee di credito legate a contratti chiavi in mano ("linee di credito legate") saranno eseguite entro il 31.12.1994, per i contratti firmati entro il 30.6.1994. Le linee di credito aperte, relative a contratti per fornire altre merci e servizi ("linee di credito aperte"), possono essere eseguite entro il 31.12.94, per i contratti firmati entro il 30.06.1994.

Ogni estensione del termine sopraindicato richiesta agli Enti Prestatori dalla Banca Bielorussa verrà sottoposta dagli Enti Prestatori stessi alle competenti Autorità italiane per approvazione. Dette richieste potranno essere accettate senza richiedere alcun emendamento formale al presente Accordo.

3. Gli Accordi di credito dovranno:

a) non essere inferiori a Lit. 5 miliardi o equivalente in una delle altre valute;

b) riguardare non più dell'85% del valore di ogni singolo contratto da finanziare, restando inteso che il saldo verrà pagato in contanti dagli importatori bielorussi tra la data dell'ordine (non meno del 5%) e della spedizione e che l'ammontare di tutte le merci e servizi non italiani forniti per ragioni tecniche in virtù di ciascun contratto, non superi la percentuale dell'anticipo da versare dagli importatori bielorussi.

Per quanto riguarda prodotti chimici, tessili, acciaio e merci di consumo durevole, gli Accordi di Credito potranno prevedere il finanziamento del 100% del valore di ogni contratto;

c) prevedere che gli interessi dovranno essere pagati al tasso applicabile ai sensi degli impegni assunti dall'Italia in base all'Accordo internazionale del Consensus in vigore alla data della conclusione del contratto in questione.

Il tasso sopra menzionato sarà applicabile.

i) nel caso di linee di credito vincolate, a condizione che il relativo Accordo di Credito sia stato firmato non più tardi di sei mesi dopo la conclusione del contratto;

ii) nel caso di linee di credito aperte, a condizione che la domanda per l'inclusione di ciascun contratto nel finanziamento sia stata presentata ai creditori al più tardi tre mesi dopo la conclusione del contratto. Se una domanda di inclusione è presentata dopo i termini suddetti, il tasso sarà quello in corso alla data in cui è stata ricevuta la richiesta.

Gli interessi verranno pagati posticipatamente ogni sei mesi e decorreranno dalla data di ogni esborso agli esportatori italiani.

d) se concordato tra gli Enti creditori e la Banca Bielorussa, gli Accordi di credito possono prevedere, al posto del tasso del Consensus, interessi a normale tasso di mercato sulla lira italiana (o sulle altre valute, se del caso);

e) indicare i costi di assicurazione-credito che dovranno essere coperti dalla Banca Bielorussa.

Il premio di assicurazione-credito verrà determinato dalla SACE al tasso preferenziale per finanziamenti garantiti da accordi intergovernativi, applicabile alla Bielorussia al corso in atto alla data della copertura assicurativa per ogni Accordo di Credito e verrà pagato nella valuta in cui la linea di credito relativa è denominata.

f) Prevedere i seguenti valori minimi e termini di rimborso per singoli contratti:

(i) impianti industriali Lit. 3 miliardi o equivalente in una delle altre valute, in 10 rate semestrali di pari importo, la prima delle quali scadrà

sei mesi dopo la consegna dell'impianto, come indicato nel contratto di fornitura; ogni estensione della durata del credito, fino ad un massimo di 8,5 anni, sarà soggetta a consultazioni internazionali;

(ii) macchinario e altri beni capitali: Lit. 500 milioni o equivalente in una delle altre valute, fino ad un massimo di 10 rate semestrali di pari importo, la prima delle quali scadrà il 30 settembre per pagamenti effettuati nella prima metà dell'anno, ed il 31 marzo per pagamenti effettuati nella seconda parte dell'anno precedente;

(iii) parti di ricambio, componenti ed accessori industriali Lit 200 milioni in sei rate semestrali di pari importo, la prima delle quali scadrà sei mesi dopo ogni pagamento;

4. Tutti i dettagli tecnici e finanziari degli Accordi di Credito verranno convenuti tra la Banca Bielorussa e gli Enti Prestatori.

5. Gli esportatori italiani e gli importatori bielorussi concluderanno i contratti e si accorderanno su tutti i relativi dettagli tecnici e commerciali.

La Banca Bielorussa ed gli Enti Creditori con la presente convengono che i contratti (da denominarsi in lire o in altre valute) non includeranno alcuna clausola intesa a fissare in anticipo i tassi di cambio, e saranno inclusi per il finanziamento in un Accordo di credito denominato nella medesima valuta, come richiesto dal punto 2 qui sopra.

I contratti firmati fra la data di questo Accordo e la data menzionata nella clausola 2 possono essere ammessi al finanziamento come previsto dallo stessa punto 2.

La Banca Bielorussa rivolgerà una specifica domanda agli Enti Creditori per l'inclusione dei contratti da finanziare nel quadro del presente Accordo, e gli Enti Creditori potranno allora includerli nel finanziamento, previa verifica che le loro clausole corrispondano a quanto previsto dal presente Accordo, e previo rilascio, qualora necessario, dei permessi di esportazione richiesti per specifiche categorie di merci.

Le delegazioni italiana e bielorussa si incontreranno, a richiesta di una delle parti, per fare il punto del saldo del credito previsto dal presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena ciascuna parte avrà notificato all'altra parte che le relative procedure richieste dalla legislazione e normative nazionali sono state completate e rimarrà in vigore fino a quando saranno ultimati il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi e delle spese addizionali, alle condizioni stabilite dagli Accordi di Credito.

Le sarei grato, Eccellenza, se volesse confermare che il Suo Governo concorda con quanto precede.

Suo

Gian Luca Bertinetto
(Ambasciatore d'Italia)

ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ
ПА ЗНЕШНІХ
ЭКАНАМІЧНЫХ СУВЯЗЯХ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

г. Мінск Дом Ўрада
тэл (0172) 29-60-24
факс (0172) 27 39-21
телекс 252125 GKVES SU

STATE COMMITTEE OF THE
REPUBLIC OF BELARUS FOR
FOREIGN ECONOMIC RELATIONS

House of Government, Minsk
Phone (0172) 29-60-21
Fax (0172) 27 39 21
Telex 252125 GKVES S

20 April 1993 г.

7/1305

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 20 April, 1993, which has following text:

"Further to the discussions held between a delegation from the Government of the Republic of Italy and a delegation from the Government of the Republic of Belarus in which, having regard inter alia to the importance of small- and medium- size enterprises in Italy and Belarus, consideration was given to the financial aspect of developing trade between the two countries and in particular to the expansion of Italian exports of capital goods, industrial plants, and other products to Belarusian importers, including small-and medium-size enterprises. I have the honour to confirm that:

1. The competent authorities of the Republic of Italy are willing to facilitate such Italian medium-term credit institution or institutions ("the Lenders"), as shall so request, to provide the Government of the Republic of Belarus through the Bank authorized to operate as its agent (hereinafter referred to as "the Belarusian bank") with term loans up to a maximum aggregate amount of Lit. 100,000,000,000 (Italian Lire one hundred billion) or equivalent in ECUs, US Dollars, Deutsche Marks, Swiss Francs, Austrian Schillings ("the other currencies") to be used to purchase plants, machinery, equipment and other capital goods manufactured in Italy, together with spare parts and all related services (process engineering, know-how, licences, technical assistance), durable consumer goods, chemicals, textiles and steel products under Italian Law No. 227 of May 24, 1977 as amended.

The credit will be used to finance contracts for the supply of plants, goods and services of Italian make, to be identified by the ad-hoc working group foreseen in the joint declaration of April 13, 1992.

His Excellency,
G. L. Bertinetto
Ambassador of Italy in Belarus

The equivalent in Italian lire of the other currencies shall be determined on the basis of the relevant exchange rates ruling in Italy two days prior to the execution of credit agreements between the Belarusian bank and the Lenders ("the Credit Agreements") or, in the case of turnkey contracts, two days prior to the execution of such contracts.

2. The above total amount of Lit. 100 billion (or equivalent in the other currencies) will be provided for under the Credit Agreements. Tied credit lines in respect of turnkey contracts ("Tied credit lines") shall be executed within December 31, 1994 for contracts signed within June 30, 1994. Open credit lines in respect of contracts to supply other goods and services ("Open credit lines") may be executed within December 31, 1994 for contracts signed within June 30, 1994.

Any extension to the above terms requested by the Belarusian bank from the Lenders will be submitted by the Lenders to the competent Italian authorities for approval. Such requests may be accepted without requiring any formal amendments to this Agreement.

3. Credit Agreements shall:

a) not be for less than Lit. 5 billion or its equivalent in one of the other currencies;

b) provide for not more than 85 % of the value of each contract to be financed, on the understanding that the balance shall be payable in cash by the Belarus importer between the date of the order (not less than 5%) and the date of shipment, and that the value of any non-Italian goods and services supplied under the terms of any contract for technical reasons shall not exceed the percentage of cash payment to be effected by the Belarus importer. As regards chemicals, textiles, steel products and durable consumer goods, the Credit Agreements could provide for 100% of the value of each contract to be financed;

c) provide for interest to be payable at the rate applicable under Italy's undertakings pursuant to the international Consensus agreement ruling at the date of conclusion of the contract concerned.

The above mentioned rate will be applicable:

i) in the case of tied Credit Lines, provided that the Credit Agreement concerned has been signed not later than six months after the conclusion of the contract;

ii) in the case of open credit lines, provided that application for inclusion of any contract for financing has been made to the Lenders not later than three months after the conclusion of the contract. If any application for inclusions requested later than the said term, the rate shall be that ruling on the date the application is received.

Interest shall be payable half-yearly in arrears and shall run from the date of each disbursement to Italian exporters.

d) if agreed between the Lenders and the Belarusian bank, Credit Agreements may, in lieu of the Consensus rate, provide for interest at normal market rates obtaining on the Italian lire (or on the other currencies, as the case may be);

e) indicate credit insurance costs to be covered by the Belarusian bank.

The credit insurance premium shall. be determined by SACE at the preferential rate for finance granted under intergovernmental agreements applicable to Belarus as ruling on the date insurance cover is provided for on each Credit Agreement, and shall be payable in the currency in which the credit line concerned is denominated;

f) provide for the following minimum contract values and repayment terms:

i) industrial plants: Lit. 3 billion or equivalent in one of the other currencies, in 10 equal half-yearly successive instalments, the first of which shall fall due six months after delivery of the plant, as indicated in the supply contract; any extension of the credit length, up to a maximum of 8,5 years shall be subject to international consultation;

ii) machinery and other capital goods: Lit. 500 million or equivalent in one of the other currencies, up to a maximum of 10 equal successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 30th September covering drawdowns made in the first half of the year, and on 31st March covering drawdowns made in the second half of the preceding year;

iii) Spare parts, components and industrial accessories Lit. 200 million, in six equal half yearly successive instalments, the first of which shall fall due six months after each drawdown;

4. All technical and financial details of the Credit Agreements will be agreed upon between the Belarusian bank and the Lenders.

5. The Italian exporters and Belarus importers shall conclude the contracts and agree on all technical and commercial details thereof.

The Belarusian bank and the Lenders hereby agree that contracts (to be denominated in Lire or one of other currencies) shall not include provision for fixing exchange rates in advance, and shall be included for financing in a Credit Agreement denominated in the currency, as required in clause 2 hereof.

Contracts signed between the date of this Agreement and the date mentioned in clause 2 may be eligible for financing under the Credit Lines as per clause 2 hereof.

The Belarusian bank shall make a specific application to the Lenders to include contracts for financing under this Agreement, and the Lenders may then themselves include such contract for financing, subject to verifying that the terms thereof comply with this Agreement, and subject to securing - where necessary - any export permits required for specific categories of goods.

The Italian and Belarus delegations shall meet upon request of one of the parties to determine the position regarding the balance of the credit stemming from this Agreement.

The Agreement shall come into force as and when each party has notified the other that the related procedures required by legislation and rules in each country have been completed and shall remain in force until all repayments of principal and payments of interest and additional charges under the terms of the Credit Agreements shall have been completed.

I should be obliged, Your Excellency, if you would confirm that your Government concurs with the foregoing."

I have the honour to confirm the agreement of my Government to the aforesaid letter.

Yours very truly,

V. V. Radkevich
Chairman of the State Committee
of the Republic of Belarus for
Foreign Economic Relations
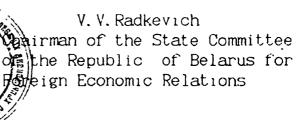
TRADUZIONE NON UFFICIALE

20 Aprile 1993

N. 7/1306

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera in data 20 Aprile 1993, il cui testo e' il seguente:

"a seguito delle discussioni tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana ed una delegazione del Governo della Repubblica di Belarus, nel corso delle quali, tenuto conto anche dell'importanza delle piccole e medie imprese in Italia ed in Belarus, sono stati presi in considerazione gli aspetti finanziari dello sviluppo del commercio fra i due Paesi, con particolare riguardo all'espansione delle esportazioni italiane di beni capitali, impianti industriali ed altri prodotti verso gli importatori Bielorussi, incluse le piccole e medie imprese, ho l'onore di confermare che:

1. Le competenti autorità della Repubblica Italiana desiderano facilitare l'Istituto o gli Istituti di credito a medio termine italiani ("gli Enti Prestatori"), qualora essi vengano richiesti, di fornire al Governo della Repubblica di Belarus, attraverso la Banca autorizzata ad operare come suo agente (qui di seguito indicata come "la Banca Bielorussa"), un prestito a termine dell'importo massimo di Lit. 100.000.000.000 (cento miliardi di lire italiane) o dell'equivalente in ECU, Dollari USA, Marchi Tedeschi, Franchi Svizzeri, Scellini Austriaci ("le altre valute") da essere usato per l'acquisto di

---

Sua Eccellenza
G.L. Bertinetto
Ambasciatore d'Italia in Belarus

impianti, macchinari, attrezzature od altri beni capitali prodotti in Italia, nonché delle parti di ricambio e dei servizi relativi (engineering, know-how, licenze, assistenza tecnica), prodotti di consumo durevole, chimici, tessili e acciai come previsto dalla Legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 e sue successive modifiche.

Il credito verrà usato per finanziare contratti per la fornitura di impianti, merci e servizi di produzione italiana, che verranno identificati dal gruppo di lavoro ad-hoc previsto nella dichiarazione congiunta del 13 aprile 1992.

L'equivalente in lire italiane delle altre valute verrà stabilito sulla base del relativo tasso di cambio in corso in Italia due giorni prima dell'esecuzione dell'Accordo di Credito tra la la Banca Bielorussa e gli Enti Prestatori ("gli Accordi di Credito") o, in caso di contratti chiavi in mano due giorni prima dell'esecuzione di detti contratti.

2. Il suddetto ammontare complessivo di Lit. 100 miliardi (o equivalente in altre valute) verrà corrisposto nel quadro degli Accordi di Credito. Tutte le linee di credito legate a contratti chiavi in mano ("linee di credito legate") saranno eseguite entro il 31.12.1994, per i contratti firmati entro il 30.6.1994. Le linee di credito aperte, relative a contratti per fornire altre merci e servizi ("linee di credito aperte"), possono essere eseguite entro il 31 12 94 per i contratti firmati entro il 30.06.1994.

Ogni estensione del termine sopraindicato richiesta agli Enti Prestatori dalla Banca Bielorussa verrà sottoposta dagli Enti Prestatori stessi alle competenti Autorità italiane per approvazione. Dette richieste potranno essere accettate senza richiedere alcun emendamento formale al presente Accordo.

3. Gli Accordi di credito dovranno:

a) non essere inferiori a Lit. 5 miliardi o equivalente in una delle altre valute;

b) riguardare non più dell'85% del valore di ogni singolo contratto da finanziare, restando inteso che il saldo verrà pagato in contanti dagli importatori bielorussi tra la data dell'ordine (non meno del 5%) e della spedizione e che l'ammontare di tutte le merci e servizi non italiani forniti per ragioni tecniche in virtù di ciascun contratto, non superi la percentuale dell'anticipo da versare dagli importatori bielorussi.

Per quanto riguarda prodotti chimici, tessili, acciaio e merci di consumo durevole, gli Accordi di Credito potranno prevedere il finanziamento del 100% del valore di ogni contratto;

c) prevedere che gli interessi dovranno essere pagati al tasso applicabile ai sensi degli impegni assunti dall'Italia in base all'Accordo internazionale del Consensus in vigore alla data della conclusione del contratto in questione.

Il tasso sopra menzionato sarà applicabile:

i) nel caso di linee di credito vincolate, a condizione che il relativo Accordo di Credito sia stato firmato non più tardi di sei mesi dopo la conclusione del contratto;

ii) nel caso di linee di credito aperte, a condizione che la domanda per l'inclusione di ciascun contratto nel finanziamento sia stata presentata ai creditori al più tardi tre mesi dopo la conclusione del contratto. Se una domanda di inclusione è presentata dopo i termini suddetti, il tasso sarà quello in corso alla data in cui è stata ricevuta la richiesta.

Gli interessi verranno pagati posticipatamente ogni sei mesi e decorreranno dalla data di ogni esborso agli esportatori italiani.

d) se concordato tra gli Enti Creditori e la Banca Bielorussa, gli Accordi di credito possono prevedere, al posto del tasso del Consensus, interessi a normale tasso di mercato sulla lira italiana (o sulle altre valute, se del caso);

e) indicare i costi di assicurazione-credito che dovranno essere coperti dalla Banca Bielorussa.

Il premio di assicurazione-credito verrà determinato dalla SACE al tasso preferenziale per finanziamenti garantiti da accordi intergovernativi, applicabile alla Bielorussia al corso in atto alla data della copertura assicurativa per ogni Accordo di Credito e verrà pagato nella valuta in cui la linea di credito relativa è denominata.

f) Prevedere i seguenti valori minimi e termini di rimborso per singoli contratti:

(i) impianti industriali Lit. 3 miliardi o equivalente in una delle altre valute, in 10 rate semestrali di pari importo, la prima delle quali scadrà

sei mesi dopo la consegna dell'impianto, come indicato nel contratto di fornitura; ogni estensione della durata del credito, fino ad un massimo di 8,5 anni, sarà soggetta a consultazioni internazionali;

(ii) macchinario e altri beni capitali: Lit. 500 milioni o equivalente in una delle altre valute, fino ad un massimo di 10 rate semestrali di pari importo, la prima delle quali scadrà il 30 settembre per pagamenti effettuati nella prima metà dell'anno, ed il 31 marzo per pagamenti effettuati nella seconda parte dell'anno precedente;

(iii) parti di ricambio, componenti ed accessori industriali Lit 200 milioni in sei rate semestrali di pari importo, la prima delle quali scadrà sei mesi dopo ogni pagamento;

4. Tutti i dettagli tecnici e finanziari degli Accordi di Credito verranno convenuti tra la Banca Bielorussa e gli Enti Prestatori.

5. Gli esportatori italiani e gli importatori bielorussi concluderanno i contratti e si accorderanno su tutti i relativi dettagli tecnici e commerciali.

La Banca Bielorussa ed gli Enti Creditori con la presente convengono che i contratti (da denominarsi in lire o in altre valute) non includeranno alcuna clausola intesa a fissare in anticipo i tassi di cambio, e saranno inclusi per il finanziamento in un Accordo di credito denominato nella medesima valuta, come richiesto dal punto 2 qui sopra.

I contratti firmati fra la data di questo Accordo e la data menzionata nella clausola 2 possono essere ammessi al finanziamento come previsto dallo stessa punto 2.

La Banca Bielorussa rivolgerà una specifica domanda agli Enti Creditori per l'inclusione dei contratti da finanziare nel quadro del presente Accordo, e gli Enti Creditori potranno allora includerli nel finanziamento, previa verifica che le loro clausole corrispondano a quanto previsto dal presente Accordo, e previo rilascio, qualora necessario, dei permessi di esportazione richiesti per specifiche categorie di merci.

Le delegazioni italiana e bielorussa si incontreranno, a richiesta di una delle parti, per fare il punto del saldo del credito previsto dal presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena ciascuna parte avrà notificato all'altra parte che le relative procedure richieste dalla legislazione e normative nazionali sono state completate e rimarrà in vigore fino a quando saranno ultimati il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi e delle spese addizionali, alle condizioni stabilite dagli Accordi di Credito.

Le sarei grato, Eccellenza, se volesse confermare che il Suo Governo concorda con quanto precede."

Ho l'onore di confermare l'accordo del mio Governo alla lettera sopra riportata.

Cordiali saluti

V.V. Radkevich
Presidente della Commissione di Stato della Repubblica di Belarus per le Relazioni Economiche Estere

436.

Roma, 16 marzo 1994

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente

(Entrata in vigore: 11 luglio 1994)

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, chiamati qui di seguito le Parti Contraenti,

- memori di quanto previsto dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 31.3.39;

- consapevoli della grande importanza che la protezione dell'ambiente e la gestione equilibrata delle risorse naturali rivestono per il benessere di entrambi i Paesi;

- intenzionati a sviluppare la cooperazione esistente al fine di risolvere i problemi relativi all'inquinamento idrico, del suolo e dell 'aria, nonchè i problemi dell'erosione e della deforestazione;

- determinati a soddisfare le esigenze specifiche di protezione e miglioramento dell' ambiente relative alla contiguità territoriale dei due Paesi;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti Contraenti svilupperanno la mutua cooperazione allo scopo di favorire ogni utile azione volta al risanamento dell'ambiente che riguarderà in particolare lo studio dell'impatto nocivo delle attività umane sullo ambiente e l'elaborazione delle misure volte a prevenire, eliminare o ridurre detto impatto.

ARTICOLO II

Le Parti realizzeranno tale cooperazione nei seguenti principali settori:

1. osservazione e controllo dello stato dell'ambiente mediante tecnologie e mezzi tecnici appropriati;

2. raccolta, analisi ed elaborazione dei dati sullo stato dell'ambiente, anche mediante la creazione di "banche dati";

3. conservazione della natura e gestione equilibrata delle risorse naturali, ivi comprese la flora e la fauna;

4. adozione di misure adeguate ed impiego di tecnologie appropriate tendenti alla riduzione della produzione, allo stoccaggio, allo smaltimento ed al riciclaggio dei rifiuti urbani, industriali, tossici e nocivi;

5. prevenzione, controllo e difesa dall'inquinamento del suolo;

6. prevenzione, controllo e difesa dall'inquinamento delle acque; impiego di metodi di depurazione, ivi compresa quella biologica, con particolare riguardo agli effetti sui corsi d'acqua nonchè sulla costa e sul Mare Adriatico;

7. prevenzione, controllo e difesa dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico;

8. scambio di informazioni e di conoscenze scientifiche e tecniche sulle tecnologie per la elaborazione di prodotti sostitutivi delle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono;

9. metodi di studio e valutazione preventiva dell'impatto sull'ambiente di nuove opere infrastrutturali;

10. promozione della formazione nel campo della protezione ambientale.

ARTICOLO III

La cooperazione fra le Parti sarà realizzata nelle seguenti forme:

- scambio di delegazioni e di esperti;
- scambio di informazioni tecnico - scientifiche, di documentazione e dei risultati delle ricerche;
- altre forme di cooperazione che possono essere concordate nel corso dell' attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO IV

Le Parti Contraenti incentiveranno lo sviluppo della cooperazione diretta tra gli Enti pubblici e privati e le Organizzazioni di entrambe le Parti Contraenti, nonchè la stipulazione, laddove necessario, di specifiche intese e contratti.

ARTICOLO V

I piani di lavoro della cooperazione nei quali saranno definiti i temi concreti ed i progetti, gli organi e le persone responsabili per la loro esecuzione, nonchè le condizioni integrative, ove opportuno, di tale cooperazione saranno demandati e definiti dalle strutture esistenti o da istituire nell'ambito dei due Paesi.

Tali strutture delle due Parti, competenti per il coordinamento e l'attuazione della cooperazione nell'ambito del presente Accordo, stabiliranno contatti diretti tra loro.

ARTICOLO VI

Eventuali divergenze nell' interpretazione e nella applicazione del presente Accordo che non venissero risolte dalle Autorità responsabili del coordinamento e dell'attuazione della cooperazione, di cui all'Articolo V, verranno risolte per via diplomatica.

Nel caso in cui le Parti Contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporranno la controversia ad arbitrato.

ARTICOLO VII

Il presente Accordo entrerà in vigore dal momento in cui le Parti Contraenti avranno notificato l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto all'altra Parte con un preavviso non inferiore a sei mesi.

La denuncia dell'Accordo non inciderà sui diritti e sugli obblighi da esso derivanti nel periodo precedente alla denuncia.

Fatto a Roma il 16 Marzo 1994, in due esemplari, in lingua italiana.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

437.

Il Cairo, 12 maggio 1994

Protocollo finanziario «Commodity Aid» fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto concernente la concessione all'Egitto di 60 miliardi di lire italiane per l'importazione di prodotti essenziali e di servizi connessi, con 10 Allegati

(Entrata in vigore: 12 maggio 1994)

EXECUTIVE AGREEMENT - COMMODITY AID

BETWEEN

The Italian Government and the Government of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as the "parties":

WHEREAS the agreed minutes of the Joint Commission for Development Cooperation which took place between the "Parties" at Cairo, on March 2nd, 1989, and during which the activity of Cooperation developed between the two Countries, in particular for the period 1989 / 1991, has been reviewed;

WHEREAS - moreover - a commitment of the Italian Government for the sum of 60.000.000.000 (sixty billion) Italian Lire as a grant,has been foreseen in the aforesaid agreed minutes for the realization of a programme for the importation of essential commodities and services thereto connected to be produced in Italy;

WHEREAS an exchange of letters was achieved on November 25th,1992 between the Deputy Minister of Foreign Affairs, Hon. Giuseppe Giacovazzo, and the Minister for International Cooperation, Dr.Maurice Makramallah;

WHEREAS for the aforesaid financing of imports into Egypt a special Financial Protocol should be laid down between the "Parties", regulating commitments undertaken by the Governments of both Countries;

now therefore, the "Parties" hereto agree as follows :

CLAUSE 1

PURPOSE OF THE AGREEMENT

The Italian Government hereby agrees to grant to the Government of the Arab Republic of Egypt the sum of 60.000.000.000 (sixty billion) Italian Lire,subject to the terms and conditions set out in this Protocol, for the importation into Egypt of essential commodities and services thereto connected, produced in Italy, and needed for the execution of this Protocol. The said commodities, services and related expenditures - specified in Annexes 1 and 2 - have been agreed to in the light of the necessities encountered by the Government of the Arab Republic of Egypt in the implementation of its economic and social development programmes and are deemed compatible with the Cooperation programme also being carried into effect in Egypt by other donor countries and international Organizations.

CLAUSE 2

EMPLOYMENT OF THE GRANT

1. On completion of the procedures laid down by the current Italian legislation, with particular regard to competition procedures relevant to public contracts adjudications and to

"mafia" related crime prevention proceedings, forseen by the Italian law, the grant shall be utilized up to a maximum amount of 10.000.000.000 (ten billion) Italian Lire in 1994, 25.000.000.000 (twenty-five billion) Italian Lire, after exhaustion of the first quota, by the end of 1995 and the remainder 25.000.000.000 (twenty-five billion) Italian Lire, after exhaustion of the second quota, by the end of 1996 and thereafter until total exhaustion of the funds referred to in clause 1.

2. The grant shall be employed to cover expenditures incurred in relation to:

a) acquisition at market prices of commodities produced in Italy, selected in accordance with the procedures laid down in clauses 3 and 5 of this Protocol, within the framework of the categories of commodities indicated in Annex 1 to this Protocol;

b) expenditures incurred in the transport and insurance of commodities and services;

c) other services related to such supplies entitled to financial assistance in compliance with the provisions of Annex 2 to this Protocol.

3. The Italian Government shall make available to the Government of the Arab Republic of Egypt, in Italy, such funds as may from time to time be necessary up to the maximum allowed by the provisions in force, referred to the grant indicated in clause 1 and in accordance with the conditions laid down in section 4. below, through a "Special Account" in the name of the Government of the Arab Republic of Egypt, denominated "Italian Commodity Aid", at Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, hereinafter referred to as "Agent Bank", appointed by mutual agreement between the "Parties" through an exchange of Verbal Notes and chosen within the list of eligible State-owned chartered banks, as set out in Annex 9 to this Protocol. The "Agent Bank" shall fulfil the accounting and disbursement steps required for implementation of the underlying operations and the other functions specified in this Protocol. The said "Special Account" shall be utilized for the purposes and in accordance with the conditions set forth in clause 4 below.

4. The Italian Government shall provide for placement of the funds agreed between the "Parties" on completion of the procedures laid down in clause 2 sections 3. and 5., in clause 3 and in clause 5 of this Protocol, as follows:

a) the payment of the first quota shall take place in accordance with the provisions of sections 1. and 3. of this clause and not later than 30 (thirty) days after the notice of conferment of the Irrevocable Mandate to the "Agent Bank", specified in Annex 3 to this Protocol;

b) the second quota shall be paid upon exhaustion of the first one and, in any event, not later than 1994 and the third quota shall be paid upon exhaustion of the second one and, in any event, not later than 1995, as determined in this Protocol.

On the execution of each single operation, the "Agent Bank" shall debit the "Special Account" with the same amount to effect payment to the Italian exporters. The "Agent Bank" shall check the documents at the time of each single operation and shall be solely entitled to pay Italian exporters on presentation of the supporting documentation, subject to the requirement that in no event shall the balance of the "Special Account" be exceeded. Interest earned on the "Special Account" shall be the sole property of the Government of the Arab Republic of Egypt, as more fully specified in Annex 3 section 9) to this Protocol and shall be solely utilized for the attainment of the objectives set forth in clause 1 of this Protocol and for the projects realized on behalf of the Italian Cooperation.

5. Technical assistance services, related to the selection of commodities and services to be imported into Egypt, shall be provided by Fortrade Financing Spa - Milano, an Italian company specialized in procurement activities, hereinafter referred to as the "Company", appointed by mutual agreement between the "Parties" through an exchange of Verbal Notes and chosen within the "Special list of companies specializing in procurement activities", drawn up by the Ministry of Foreign Affairs - Directorate General for Development Cooperation, hereinafter referred to as M.A.E. - D.G.C.S., as set out in Annex 4 to this Protocol. To this end the Government of the Arab Republic of Egypt shall conclude an appropriate contract with the "Company" in accordance with the provisions of clause 5 below and in keeping with the standard text set out in Annex 5 to this Protocol. The "Company" appointed shall not have to hold any direct or indirect proprietary links with the selected "Agent Bank", nor shall it directly or indirectly belong to or hold a share in the checking and supervision company, entrusted with the activities indicated in clause 6 of this Protocol.

CLAUSE 3

MANAGEMENT OF THE PROGRAMME

1. For the execution of this Protocol, the Government of the Arab Republic of Egypt shall appoint its own representative, hereinafter referred to as the "Person in charge", who shall be assisted by an expert appointed by the Italian Government, from the U.T.C. (Central Technical Unit), or from the U.T.L. (Local Technical Unit), if such a unit exists, or from the M.A.E. - D.G.C.S. itself. In this way the M.A.E. - D.G.C.S. shall ensure that different operating phases, for the execution of this Protocol, are correctly implemented.
The "Person in charge" shall be supported by an appropriate local administrative and technical staff and shall be responsible for supervision and coordination of all the activities required in Egypt or permitted for the execution of this Protocol.

2. In particular, the "Person in charge", assisted by the Italian expert referred to in section 1. of this clause, shall be entrusted with the task of preparing the lists of commodities and services thereto connected to be imported into Egypt, set out in detail, on the basis of those already agreed in advance by the Italian Government and the Government of the Arab Republic of Egypt (specified in Annex 1 to this Protocol). The said detailed lists shall contain a specific indication of the quantity and quality of the individual commodities and services thereto connected and shall be accompanied by a statement quoting the categories to which the consignees of such commodities belong and the assignment modalities in Egyptian Pounds to the consignees themselves. Such detailed lists shall be forwarded to the "Company".

3. The "Person in charge" together with the Italian expert, referred to in section 1. of this clause, may also make use of the M.A.E. - D.G.C.S. special list of Italian suppliers ("vendor list"), referred to in section 8. of this clause, only as instrument for additional support in advisory and operational duties related to the execution of this Protocol.

4. The "Person in charge" may, on each occasion and for the management of each individual sector project, call on the services of another M.A.E. - D.G.C.S. expert. The said expert may also be chosen and appointed by the M.A.E. - D.G.C.S. itself amongst four persons of proven experience indicated by the "Person in charge" himself. This subsidiary expert shall take part in the determination of the feasibility of each individual sector project, giving his opinion on a consultative basis, and shall attend to the different phases of its implementation.

5. Following the selection of the suppliers by the "Company", the "Person in charge" shall establish the final assignment of all the supply orders and notify the M.A.E. - D.G.C.S., the "Company" and the National Bank of Egypt of his decision. The Italian expert, referred to in section 1. of this clause, may advance reasoned objections in writing to the competent

Authorities of the Government of the Arab Republic of Egypt and the M.A.E. - D.G.C.S., between whom consultations shall be begun within a non-extendable period of 8 (eight) days. in accordance with the provisions of clause 10 of this Protocol.

6. The contracts or the purchase orders for the supply of commodities and services thereto connected, shall be concluded by the "Company" by virtue of a delegated authority granted by the competent Authorities of the Government of the Arab Republic of Egypt, in accordance with the provisions of Annex 2 to this Protocol. The "Company" shall endorse the contracts or the purchase orders with an appropriate validation handstamp and forward them to the "Person in charge". The "Person in charge", after having endorsed them by way of approval, shall have them signed for conformity by the Italian expert, referred to in section 1. above, and shall send them to the National Bank of Egypt and, by way of information, to the M.A.E. - D.G.C.S. within 15 (fifteen) days from the date of receipt of the same. The National Bank of Egypt, within 30 (thirty) days from the date of receipt of the contracts or purchase orders, shall thereupon take steps to open irrevocable documentary credits at the counters of the "Agent Bank" which shall confirm the said credits and give the instructions required for the execution of each payment from the "Special Account". The National Bank of Egypt, at the same time of the opening of the irrevocable documentary credits, shall also have to forward to the "Agent Bank" 2 (two) copies of the contracts or the purchase orders, duly endorsed by the "Company", the "Person in charge" and the Italian expert.

7. The Italian Government shall be entitled to carry out any kind of verification, monitoring or auditing procedure it may deem fit with regard to the handling of the grant, including also matters relating to the congruity of the prices and the possibility to discontinue disbursements for manifest defaults, even of political nature, whether through its own officials or through independent organizations, designated for this purpose. Possible disputes shall be settled as specified in clause 12 of this Protocol.

8. The Italian Government shall also be entitled to promote the realization of a special list of suppliers ("vendor list"), made out by renowned and competent public or private Bodies, with a view to providing advisory and operational support to the "Company", the "Person in charge" and the expert appointed by the M.A.E. - D.G.C.S..

CLAUSE 4

MANAGEMENT OF THE FUND

1. The Government of the Arab Republic of Egypt shall be entitled to utilize the available funds, both capital and interests, of the "Special Account", referred to in clause 2 section 3., solely for the following purposes:

a) payments in favour of firms supplying commodities and services thereto connected, identified in accordance with the provisions of the following clause 5 of this Protocol;

b) payment for the assistance and services rendered by the "Agent Bank" and of fees due to the "Company", as specified in clause 7 of this Protocol;

c) payment of fees, for the services indicated in clause 6 below, due to the Italian checking and supervision company, as specified in clause 7 of this Protocol.

The Government of the Arab Republic of Egypt, acting through the National Bank of Egypt, shall confer an Irrevocable Mandate to the "Agent Bank" authorizing it to make every payment from time to time requested from it, in accordance with the provisions specified in Annex 3 to this Protocol.

2. In compliance with the Italian provisions, the "Agent Bank" shall make sure that the payments to be made in accordance with the terms of this Protocol comply with the currency regulations in force in Italy.

3. The "Agent Bank" shall be entitled to charge to the Italian beneficiaries the customary fees and commissions, shall debit the Government of the Arab Republic of Egypt with the out-of-pocket expenses and the commissions due for the handling of the "Special Account" and shall apply the rate of interest on the credit balances of the said "Special Account", referred to in clause 2 section 4. and as specified in clause 7 of this Protocol. The out-of-pocket expenses and the commissions due for the handling of the "Special Account" and the rate of interest on the credit balances shall be fixed in the Irrevocable Mandate set out in Annex 3 sections 4) and 9) of this Protocol. The details relating to the "Special Account" shall be determined in the "Banking Agreement" to be concluded between the "Agent Bank" and the National Bank of Egypt.

CLAUSE 5

SELECTION OF SUPPLIERS

1. The Government of the Arab Republic of Egypt shall entrust the "Company" with the task of taking steps, through invitation for bids, to select the Italian suppliers of the commodities and services thereto connected, indicated in Annex 1, as well as concluding the purchase contracts, as indicated in clause 3 section 6. of this Protocol and in the specific contract to be signed by the Government of the Arab Republic of Egypt and the "Company", set out in Annex 5 to this Protocol.

2. The commodities and services thereto connected to be supplied shall be rendered known in Italy by the "Company" through appropriate advertising in the Cooperation Bulletin (DIPCO), through "Unioncamere" (The Italian Chambers of Commerce Union) and any other medium of communication available (national press bodies and/or publications from I.C.E.).

3. Firms interested shall submit their bids to the "Company" in line with the contents of the bidding documents.

4. For supplies of spare parts, the "Company" may request the formulation of a bid directly to the original suppliers of the commodities to which such spare parts refer.

5. The "Company" may make use, if deemed necessary, of the M.A.E. - D.G.C.S. special list of Italian suppliers ("vendor list"), referred to in former clause 3 section 8. of this Protocol, as instrument for additional support in advisory and operational duties.

6. The "Company" shall forward the bids regarded as most advantageous to the "Person in charge", together with its own motivated remarks concerning the price and quality of the commodities and services thereto connected, so as to secure the due designation of the awardee firm. For supplies with a value of up to 300 (three hundred) million Italian Liras, the "Company" shall forward bids of at least 2 (two) firms and of at least 3 (three) firms for supplies valued at more than 300 (three hundred) million Italian Liras, provided that the number of bids truly received allows it.

7. The "Company" shall conclude the supply contracts as laid down in clause 3 section 6. above.

CLAUSE 6

CHECKING AND SUPERVISION OPERATIONS

1. Checking and supervision activities for the certification of services rendered in relation to the shipment, transport and final delivery of the commodities, as well as the due compliance with the purchasing procedures and the congruity of the prices, shall be carried out by Viglienzone Adriatica Spa - Ravenna, hereinafter referred to as the "Supervision Company", of proven experience and international reputation, appointed by mutual agreement between the "Parties" through an exchange of Verbal Notes and chosen within the "Special list of companies specializing in checking and supervision activities", drawn up by the M.A.E. - D.G.C.S., as set out in Annex 6 to this Protocol.

2. The "Supervision Company" shall carry out checks of the commodities supplied in the execution of this Protocol, indicated in Annex 1 of the Protocol itself, during the different phases of preparation of the supply order, at the time of production, before loading at the port of shipment in Italy, on arrival at destination and in all cases where there is a risk of substitution of the commodities. The "Supervision Company" shall also check the due conformity of the purchasing procedures followed by the "Company", as well as the congruity of the prices of the commodities and services thereto connected. It is agreed that sample checking of the congruity of the prices of the commodities and services thereto connected, shall be carried out by the M.A.E. - D.G.C.S. also, as specified in clause 3 section 7. of this Protocol.
To this end the Government of the Arab Republic of Egypt shall conclude an appropriate contract with the "Supervision Company", within the meaning of this clause and in keeping with the standard text set out in Annex 7 to this Protocol. The "Supervision Company", thus appointed, shall not have to hold any direct or indirect proprietary links with the "Company" assignee of procurement operations, within the meaning of clause 2 section 5..

CLAUSE 7

REMUNERATION FOR THE SERVICES RENDERED

The Government of the Arab Republic of Egypt shall remunerate:

- the "Agent Bank", for the administration and handling of the "Special Account", with a commission corresponding to 0,50% of the amount of the grant, as laid down in the Irrevocable Mandate set out in Annex 3 section 4) to this Protocol;

- the "Company", for the services related to the selection of the commodities to be imported into Egypt and for the conclusion of the purchase agreements, with a commission corresponding to 1% of the amount of the grant;

- the "Supervision Company", for the certification of the services rendered in relation to the shipment, transport and final delivery of the commodities, as well as for checking the due compliance with the purchasing procedures and the congruity of the prices referred to the said commodities, with a commission corresponding to 1,50% of the amount of the grant.

The Government of the Arab Republic of Egypt shall, through the National Bank of Egypt, grant a mandate to the "Agent Bank" to provide for the payment of the said commissions, by withdrawal from the "Special Account", in proportion to each payment made against imports of commodities and services thereto connected with Egypt

CLAUSE 8

COUNTERPART FUNDS

1. If, in cases of need associated with the development of the projects falling within the provisions of this Protocol, all or a part of the commodities and services thereto connected are to be sold to the end-users, the proceeds from such sales shall be allocated to the creation of the "Conterpart Funds". It is agreed that steps shall be taken to ensure that, whether directly or indirectly, not less than 30% of the commodities and services thereto connected shall be sold to private sector firms; such procedure being established by an exchange of Verbal Notes between the "Parties" ("facsimile" of letter set out in Annex 8 to this Protocol), to be considered as integral part of the Protocol itself. For this purpose, an "eligible private sector firm" shall be deemed to mean a firm in which one or more natural persons or a legal person hold not less than 51% of the votes required or the shares of ownership. The resale price in Egyptian Pounds of the commodities and services thereto connected shall be referred to the local market price of the said commodities; in cases where no reference price exists, the commodities shall be valued in relation to an eqivalent price of that of other commodities of the same type available on the local market.
It is in any event agreed that the resale price of the commodities and services, referred to in the previous paragraph, shall however never exceed the countervalue in Egyptian Pounds, at the official rate of exchange, of the purchase price of the said commodities and services; the provision as well as the utilization of the "Counterpart Funds" shall in any event be ascertained "ex ante", "in itinere" and "ex post" by the Italian expert appointed by the M.A.E. - D.G.C.S., referred to in clause 3 section 1. of this Protocol and as specified in the Agreement set out in Annex 10 to this Protocol.

2. The Government of the Arab Republic of Egypt shall open a current account in Egyptian Pounds at the National Bank of Egypt which shall be credited , in compliance with the requirements of this Protocol, with the proceeds of the sale of the commodities acquired as specified in section 1. of this clause.

3. By common agreement between the "Parties", the funds credited to the above-mentioned current account shall be utilized for the financing (balance current expenditures) of social-economic priority requirements, with special reference to sectors particularly vulnerable as those of the environment and of the promotion of the social role of women and/or for the financing of State balance items connected with general or sectorial Adjustment measures already agreed in advance and ,if required, for the financing local costs, incurred with regard to projects realized on behalf of the Italian Cooperation, and the utilization of such funds shall be directed to attainment of the objectives indicated in clause 1 of this Protocol. The management of the "Counterpart Funds" shall be regulated by an Agreement between the "Parties", in accordance with the standard text set out in Annex 10 to this Protocol.

CLAUSE 9

INFORMATION REPORTS AND ACCOUNTING DOCUMENTATION

1. Starting from the date of the first disbursement from the "Special Account", the "Person in charge" shall submit to the "Parties" a quarterly detailed report giving an account of:

a) the measures adopted for the execution of this Protocol;

b) the correspondence of the employment of the commodities and services financed by the grant, in compliance with the purposes of this Protocol;

c) the individual expenses incurred and their value in Italian Lire;

d) the sales carried out and the final destination of the commodities;

e) the utilization of the "Counterpart Funds", pursuant to clause 8 of this Protocol and as specified in the Agreement set out in Annex 10 to this Protocol.

2. Not later than 3 (three) months after the date of the last utilization, the "Person in charge" shall submit to the "Parties" a comprehensive report on the completed execution of this Protocol, the benefits derived therefrom and the results achieved in relation to the aims envisaged.

3. The "Agent Bank" shall be responsible for:

a) keeping all items of accounting documentation serving to support the expenditures incurred in relation to the commodities and services thereto connected acquired by the Government of the Arab Republic of Egypt, in execution of this Protocol;

b) providing the "Parties", not later than the end of January each year or at any other moment when one of the "Parties" may so require, with a statement of the utilization of the grant and, if requested, a copy of the above-mentioned documentation;

c) providing, upon request, any other information relating to the accounting documentation.

4. The "Company" is required to keep and exhibit at the end of each operation and at all times on the request of the Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", and the M.A.E. - D.G.C.S.:
a) the documentation relating to requests for bids sent to the suppliers, as required by clause 5 section 4. of this Protocol, and to all the bids received;

b) all documentation serving to support the expenditures incurred for the commodities and the services thereto connected , acquired on behalf of the Government of the Arab Republic of Egypt.

In addition, every 3 (three) months from the date on which the contract, referred to in Annex 5 of this Protocol, comes into effect, the "Company" shall submit a summary report of its own activities to the "Person in charge" and the M.A.E. - D.G.C.S..

Finally, not later than 2 (two) months after the completion of the grant, the "Company" shall submit a general summary report to the "Parties" of the services it has rendered.

5. The "Supervision Company" shall take steps to supply the "Parties", quarterly and not later than the end of January each year or at any other moment when one of the "Parties" may so require, with a statement and certification concerning the due compliance with the purchasing procedures and the congruity of the prices of the commodities and services thereto connected within the meaning of Annex 1 to this Protocol, as well as the current situation with respect to the inspection orders received, the issue of the certificates of conformity and of final delivery, the deviation reports and other informations which may possibly be foreseen by contract.

6. In agreement with the Goverment of the Arab Republic of Egypt, the M.A.E. - D.G.C.S., through the appointed expert and/or the additional expert, referred to clause 3 sections 1. and 4., shall check the utilization of the grant every 3 (three) months with a view to maintaining

a certain sector or intersector balance between the commodities referred to in Annex 1 to this ProtocoI.

CLAUSE 10

CONSULTATIONS

1. The "Parties" shall cooperate with a view to realizing the objectives of this Protocol and each undertake, when at any time so requested by the other party, to:

a) proceed to the exchange of views through its own diplomatic representatives, concerning the fulfilment of the respective obligations set out in this Protocol;

b) provide the other party with all information requested in relation to the execution of this Protocol.

2. The "Parties" shall immediately notify each other of any circumstance that may stand in the way of realization of the purposes for which the grant has been accorded or fulfilment of the obligations established by this Protocol, and shall take any step that may be necessary for the better utilization of the grant.

CLAUSE 11

AMENDMENTS

The "Parties" may amend this Protocol and its respective Annexes by means of exchange of Verbal Notes.

CLAUSE 12

SETTLEMENT OF DISPUTES

Disputes arising with respect to the interpretation or application of this Protocol and its Annexes , shall be settled through diplomatic channels.

CLAUSE 13

ENTRY INTO EFFECT AND DURATION

1. This Protocol shall come into effect as from the date of its signature subject to the times of utilization of the funds referred to in clauses 1 and 2. This Protocol will remain in force until its final utilization.

2. If, for any reason, the execution of the grant cannot be terminated in conformity with the provisions of this Protocol, the "Parties" shall consult each other on the matter; the remainder funds shall be utilized only following prior agreement between the "Parties".

CLAUSE 14

EXECUTIVE BODIES

For the purpose of the execution of this Protocol, the Italian Government shall be represented by the Directorate General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs and, the Government of the Arab Republic of Egypt, by the Ministry for International Cooperation.

Drawn in Cairo on 12.05.1994, in 2 (two) originals in English.

For the Government of
the Italian Republic

H.E. Alberto Leoncini Bartoli

Ambassador of Italy

For the Government of the
Arab Republic of Egypt

Dr. Youssef Boutros-Ghali

Minister of State
for International Cooperation

ANNEX 1

A. COMMODITIES ADMITTED

Approval shall be accorded solely to the supply of the commodities listed below:

1) essential goods and capital goods (including those required for the rehabilitation of existing plants);

2) services related to the supplies set forth in point 1) above.

The above-mentioned commodities and services may also serve to support sectors and projects already programmed within the scope of Cooperation Agreements between the Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt.
In particular, the sectors for which supply contracts shall be allowed are those characterizing the current "Country Programme", in compliance with clause 1 of the Protocol itself, that is to say:

1) AGRICULTURAL AND IRRIGATION: equipment and their components, spare parts, seed and chemical inputs;

2) INDUSTRIAL: raw materials, equipment and their components, machine tools, synthetic textile fibers, chemical products, plastic materials and semifinished goods;

3) ENERGY: equipments and spare parts;

4) HEALTH: raw materials, medicines and equipments included in the WHO's list of essential drugs;

5) OTHER: vehicles for transportation of cereals, spare parts, steel sheets. bars and profiles, equipment and instruments for University's laboratories, and telecomunication equipments for transport sector.

B. COMMODITIES NON ADMITTED

Non-essential and luxury goods such as perfumes, cosmetics and soaps, artistic objects, watches and clocks, alcoholic beverages, sports articles, handicraft goods, cinecameras and films, domestic furniture, automobiles, textile articles, clothing, hides and skins, footwear and its accessories, as well as goods, materials and/or services directly or indirectly related to activities of military nature.

ANNEX 2

I. CONTRACT CLAUSES

Each contract or purchase order shall respect the following clauses:

1) the certification of services rendered in relation to the shipment, transport and final delivery, as well as the due compliance with the purchasing procedures and the congruity of the prices of the commodities and services thereto connected being part of the supply, shall be carried out by the "Supervision Company", chosen by common agreement between the "Parties", with which the Government of the Arab Republic of Egypt shall conclude a special contract.
The sums payable for this certification shall be charged to the Government of the Arab Republic of Egypt;

2) the price shall be quoted "Delivered Ex Quay (Duty Unpaid) ...(city with port)..." and/or "Delivered Duty Unpaid - Customs of ...(city without port).../Unloading Charges on Seller's Account". National exporters shall make use of the services of national carriers. An advance payment to the order of an amount not exceeding 60% of the contract price may be provided, against the issue of a pro-forma invoice, a full receipt and a bank guarantee, for the same amount, in favour of the Government of the Arab Republic of Egypt, redeemable at the moment of provisional acceptance on presentation of the relevant documentation. If, for reasons not attributable to the Italian exporter, the consignee or the "Person in charge" fails to provide the provisional acceptance within 30 (thirty) days after delivery of the goods, the certificates of final delivery and of conformity issued by the "Supervision Company" shall be binding;

3) the payments at the moment of final delivery, after provisional acceptance of the supply at the place indicated, shall not exceed, in addition to the percentage mentioned at section 2) above, 90% of the contract price. The said payments shall be made against the issue of a full receipt and the presentation of an invoice in 5 (five) copies, 2 (two) copies of the contract or purchase order endorsed by the "Company", the "Person in charge" and the Italian expert, referred to in clause 3 section 1. of the Protocol, a Bill of Lading issued to the order of the beneficiary of the credit (exporter), endorsed in blank "clean on board" and marked "freight prepaid" (one original of the Bill of Lading shall accompany the goods as document of title, in order to allow the consignee or the "Person in charge" to take possession of the said goods; for this purpose the "Agent Bank" may accept documents overdue, in derogation of the usual term foreseen of 21 (twenty-one) days), an "all-risks" insurance, a certificate of origin, health and/or analysis certificates where required, a declaration of resposibility by the Italian exporter stating that the goods relevant to the supply are produced in Italy, a certification of conformity and delivery to the consignee or to the "Person in charge" issued by the "Supervision Company", other shipping documents acceptable and contemplated by the Irrevocable Documentary Credit, such as: "Airway Bill", "Combined transport bill of Lading", "Through bill of Lading", "Roadway bill", etc.;

4) the balance, corresponding to 10% of the amount stated in the contract, shall be paid on the expiry of the guarantee period and after final acceptance on the part of the consignee or the "Person in charge", against the issue of a full receipt by the Italian exporter.
Final acceptance shall take place within and not later than 60 (sixty) days after the expiry of the guarantee period and the provisional acceptance; in the event of shipment in "tranches", final acceptance shall take place 60 (sixty) days after the provisional acceptance of the final "tranche"

The said balance may also be paid to the exporter at the time of delivery to the consignee or to the "Person in charge", after provisional acceptance, against the issue of a bank retention money bond for the same amount, in favour of the Government of the Arab Republic of Egypt, redeemable after expiry of the guarantee period and on final acceptance. In the event of the final acceptance not being issued for causes not attributable to the Italian exporter, the retention money bond shall be automatically discharged after 90 (ninety) days from the expiry of the guarantee period and the provisional acceptance, as proved by the statement of delivery to the consignee or to the "Person in charge" and by the certificate of conformity issued by the "Supervision Company".

5) breaches of contracts, such as delays, partial or total failure to deliver the commodities and services thereto connected, attributable to the fault of the Italian exporter, shall be the subject of penalties to be established on the occasion of the drawing up of each individual contract.

II. ACCESSORY CHARGES AND SERVICES RELATED TO THE SUPPLIES

1) Amongst the payable expenditures, the following may be included:

   a) the charges for the services rendered by the expert, referred to clause 3 section 4. of the Protocol, or by qualified Italian Organizations, as may be called upon by the "Person in charge", for the determination of the technical specifications of the supplies to be implemented and of the services thereto connected, including cases in which tools and spare parts for the rehabilitation are involved;

   b) the costs for quality and quantity inspection and control within the meaning of part I. section 1. of this Annex;

   c) such costs as may be incurred for the installation and assembly of machinery and equipment supplied within the framework of the Protocol;

   d) such technical assistance services rendered for the operation of the machinery and commodities supplied as may be requested by the "Person in charge".

2) The claimable charges shall not include excise and custom duties and any other expense relating to importation of the supplies into Egypt.

ANNEX 3

STANDARD TEXT OF THE IRREVOCABLE MANDATE

The Irrevocable Mandate referred to in clause 4 section 1. of the Protocol, shall be conferred to the "Agent Bank" as required by clause 2 section 4 of the said Protocol and drawn up in the following form:

"We the undersigned, National Bank of Egypt, on behalf of the Government of the Arab Republic of Egypt, holder of the "Special Account" in Italian foreign account Lire nr. ...., denominated ...., opened with you in accordance with the provisions of clause 2 section 3. of the Protocol, a true copy of which is attached hereto, concluded between the Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt on ...., concerning the financing of supplies of commodities and services thereto connected within the framework of the "commodity aid", hereby irrevocably order that the said account be handled in accordance with the special conditions and modalities set out hereunder:

1) the liquidity of the "Special Account" shall be utilized for the payment of regular invoices issued by Italian exporters to cover payments of goods produced in Italy, services rendered, as well as costs of transport, insurance, technical assistance, services of certification referred to in Annexes 1 and 2 of the said Protocol;

2) the payments referred to in section 1) above shall be executed by you through the utilization of irrevocable and confirmed documentary credits in Italian Lire, at your counters to our order, accompanied by the instructions referred to in clause 3 section 6. of the Protocol, the same contemplating the conditions laid down and the documentation indicated in part I. "Contract Clauses" of Annex 2 to the Protocol itself. The contracts or purchase orders referred to in clause 3 section 6. of the Protocol, endorsed by the "Company", the "Person in charge" and the Italian expert, referred to in clause 3 section 1. of the Protocol, shall form an integral part of the documentary credits. The beneficiaries of the documentary credits shall have to release full receipts;

3) in relation to the activity of the "Company" in the realization of the Protocol, we hereby irrevocably authorize you to debit the "Special Account", on presentation of a copy of the certificates of final delivery and of conformity of the goods, issued by the "Supervision Company", and against release of a full receipt and regular invoice, with a sum in favour of the "Company" by way of a commission corresponding to 1% of the sums utilized for each individual payment carried out, made to meet the importation of commodities and services thereto connected to Egypt;

4) in relation to the administrative activity of your Bank in its capacity as "Agent Bank" in the handling of the "Special Account", we hereby irrevocably authorize you to debit the "Special Account", against the issue of a full receipt, with a sum in favour of yourselves by way of a commission corresponding to 0,50% of the sums utilized for each individual payment carried out, made to meet the importation of commodities and services thereto connected to Egypt;

5) in relation to the activity of the "Supervision Company", such as the certification of the services rendered with regard to the shipment, transport and final delivery of the commodities, the due compliance with the purchasing procedures and the congruity of the prices, we hereby authorize you to debit the "Special Account", against the issue of a full receipt and regular invoice, with a sum in favour of the "Supervision Company" by way of a commission corresponding to 1,50% of the sums utilized for each individual payment carried out, made to meet the importation of commodities and services thereto connected to Egypt;

6) the settlement of the commissions referred to in sections 3), 4) and 5) above shall be made at the same time as each payment is allocated to the Italian exporters; in the event of shipment in "tranches" the settlement of the commissions shall be made after the final acceptance of the last "tranche";

7) no other commission shall be retained by you, it being agreed that you shall be entitled to withhold the customary fees and commissions chargeable to the Italian beneficiaries of the payments relating to the opening of credits ordered by ourselves;

8) the statements of the "Special Account" shall be farwarded quarterly to ourselves, National Bank of Egypt, and to the M.A.E. - D.G.C.S.;

you shall also arrange for:

a) holding all accounting documents supporting the payments and withdrawals carried out;

b) forwarding to the M.A.E. - D.G.C.S. and to ourselves, National Bank of Egypt, not later than the end of January each year, or at any other moment when so required by the same, a statement of the utilization of the grant and, if requested, a copy of the documentation referred to in section a);

c) providing the M.A.E. - D.G.C.S. and ourselves, National Bank of Egypt, with all other information requested concerning the accounting documentation relevant to the turnover of the "Special Account";

9) finally we agree that the "Special Account" shall be utilized for the purposes and in accordance with the provisions specified in clause 4 of the said Protocol and that your Bank shall apply a credit annual rate on the "Special Account" corresponding to ..... %;

10) all matters not covered by the present Act shall be governed by the general and uniform contractual terms and conditions undersigned by ourselves in relation to the opening of the "Special Account".

Please return a copy of this document duly signed by way of acceptance.

Best regards."

ANNEX 4

SPECIAL LIST OF COMPANIES SPECIALIZING IN PROCUREMENT ACTIVITIES

- Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro
Via M.K. Gandhi, n. 8 - 42100 REGGIO EMILIA

- Cogis - Compagnia generale interscambi S.p.A.
Via Baluardo Partigiani, n. 13 - 28100 NOVARA

- Comerint S.p.A.
Via Paolo Di Dono, n. 223 - 00143 ROMA

- Commisint - Commissionaria Internazionale S.p.A.
Corso Matteotti, n. 40 - 10121 TORINO

- Fortrade Financing S.p.A.
Via Mascheroni, n. 31 - 20145 MILANO

- Intraco S.p.A.
Via Panzini, n. 12 - 20145 MILANO

- Italcos S.p.A.
Via degli Scialoja, n. 6 - 00196 ROMA

- I.T.S. - Italia Trading Service S.p.A.
Via Ludovisi, n. 43 - 00187 ROMA

- Media Trade S.p.A.
Via Felice Turati, n. 7 - 20121 MILANO

- Società Mercantile Internazionale - Intersomer S.p.A.
Via Caldera, n. 21 c/3 - 20153 MILANO

- Vittorio Cauvin S.p.A.
Via XX Settembre, n. 31/7 - 16121 GENOVA

ANNEX 5

STANDARD TEXT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN PROCUREMENT COMPANY AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT BENEFICIARY OF A "COMMODITY AID" GRANT

WHEREAS

- a Financial Protocol (a true copy of which is attached hereto), hereinafter referred to as the "Protocol", relating to a grant amounting to 60.000.000.000 (sixty billion) Italian Lire, to be utilized for the importation into Egypt of commodities and services thereto connected, produced in Italy, required for the execution of the "Protocol", was signed by the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt on ....;

- the realization of the said "Protocol" requires a variety of supplies and achievements characterized by speed and flexibility;

- the Government of the Arab Republic of Egypt shall appoint its own representative, hereinafter referred to as the "Person in charge", who shall undertake all the activities required for the execution of the said "Protocol";

- the total amount of the grant, corresponding to the sum of 60.000.000.000 (sixty billion) Italian Lire, has been allocated to the financing of imports into Egypt of commodities and services thereto connected, produced in Italy, as per Annex 1 to the "Protocol";

- the said amount of 60.000.000.000 (sixty billion) Italian Lire shall be deposited, as required by clause 2 section 4. of the "Protocol", in a "Special Account", opened in Italy at Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, hereinafter referred to as the "Agent Bank", in the name of the Government of the Arab Republic of Egypt, denominated ....;

- the Government of the Arab Republic of Egypt shall give all the instructions, relating to the acquisition of the commodities and services thereto connected, as per Annex 1 to the "Protocol" identified by joint agreement between the "Parties", through the "Person in charge", as useful and necessary for the execution of the "Protocol", to the procurement company Fortrade Financing Spa - Milano, hereinafter referred to as the "Company", indicated in clause 2 section 5. of the "Protocol";

- according to clause 6 of the "Protocol", a checking and supervision Agent, hereinafter referred to as the "Supervision Company", must be appointed to certify the conformity of the supplies and check the due compliance with the purchasing procedures and the congruity of the prices in the bids selected;

- Fortrade Financing Spa - Milano, in consideration of its particular technical skill, with regard to the acquisition of commodities and services thereto connected and its knowledge of the Italian market, as well as its inclusion in the "Special list of companies specializing in procurement activities" established by the M.A.E. - D.G.C.S., can be regarded as particularly qualified to cooperate in the realization of the "Protocol";

- the "Company" has declared its full availability to provide the Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", with all the services required for the identification and acquisition of the commodities and services thereto connected, produced in Italy, necessary and useful for the execution of the said "Protocol";

in the light of these premises

between

the Government of the Arab Republic of Egypt, represented by ....

and

Fortrade Financing Spa, with its registered office in Italy at via Mascheroni n. 31 - 20145 Milano, represented by ...., in his capacity as ....,

hereinafter referred to as "the Parties"

now therefore, the "the Parties" hereto agree as follows:

CLAUSE 1

The premises hereto shall be binding and are deemed to be included in this clause.

CLAUSE 2

The Government of the Arab Republic of Egypt entrusts the "Company" with the task of coordinating and handling, with regard to such duties as may be necessary, the activities related to the acquisition of the commodities and services, in accordance with the terms and conditions laid down in the "Protocol"and in this Agreement.

CLAUSE 3

The Government of the Arab Republic of Egypt shall inform the "Company" of the opening of the "Special Account" in its name, denominated ...., at the Italian "Agent Bank", and of the issue of the Irrevocable Mandate conferred by the National Bank of Egypt to the "Agent Bank" for the execution of payments into and withdrawals from the same envisaged.
The Government of the Arab Republic of Egypt, through the National Bank of Egypt, shall also inform the "Company" of the names of the persons authorized to sign in its name and on its behalf, and supply specimens of their signatures.

CLAUSE 4

The Government of the Arab Republic of Egypt shall inform the "Company" of the appointment of the "Person in charge", in accordance with the provisions laid down in clause 3 of the "Protocol".

CLAUSE 5

The Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", shall forward, with the least possible delay, the lists of the commodities and services thereto connected together with their relevant technical specifications, regarded as necessary and approved by the "Person in charge" himself, for the execution of the "Protocol" As far as possible,

requests for supplies shall be grouped together with a view to reducing the time and costs of the "procurement" operations. The "Company", upon receipt of the requests of supply, shall prepare the purchasing bidding documents which shall be at the disposal of the bidder companies. Such standard documents (instructions to the bidders and contract conditions) shall include:

- the terms for the presentation of the bids (not more than 2 months) and the period for shipment;

- the financing source with the payment conditions and the necessary requirements for the admission to the tender;

- the technical description, the total quantity of the request and the possible minimum quantity acceptable for the bid;

- the instructions that bids should be presented on a "Delivered Ex Quay (Duty Unpaid) ...(city with port)..." and/or "Delivered Duty Unpaid - Customs of ...(city without port).../Unloading Charges on Seller's Account" basis. The price items contained in the bids shall have to correspond, within reasonable limits, to the price levels indicated in the lists on exportation or, in any case, to the prevailing applicable prices on exportation; such price should include also the guarantee (duration), which consists in the obligation, on the part of the supplier, to modify or change or repair, at his care and expenses, all those parts and aggregates which may turn out to be imperfect or burdened with hidden defects, as well as to provide assistance for the possible assembly of such supply. Moreover the bidder shall have to bind himself, if ever selected as awardee of the supply, to execute locally, after the guarantee period, a post-sale assistance servicing which secures maintenance, repairs and a rapid replenishment of spare parts, specifying in which way he intends to organize himself with a view to performing such service.;

- a clear description of the evaluation procedures of the bids;

- the right of the Government of the Arab Republic of Egypt to refuse all the bids;

- the indication of the percentage amount of the "Bid Bond" (as obligation to execute the supplies, in case the bid is entrusted), the "Advance Payment Bond" (as guarantee for the advance), the "Performance Bond" (as guarantee for the good execution of the supplies, if foreseen) and the "Retention Money Bond" (as guarantee operative until final acceptance of the supplies).

CLAUSE 6

The commodities and services thereto connected to be supplied shall be rendered known in Italy by the "Company" through appropriate advertising in the Cooperation Bulletin (DIPCO), through "Unioncamere" (The Italian Chambers of Commerce Union) and any other medium of communication available (national press bodies and/or publications from I.C.E.).

CLAUSE 7

Provided that the number of bids truly received allows it, for supplies with a value equal or below 300.000.000 (three hundred million) Italian Lire, excluded those valued at less than 50.000.000 (fifty million) Italian Lire, the "Company" shall forward the bids - at least 2 (two) - regarded as most advantageous, to the "Person in charge", together with its own

motivated remarks concerning the price and quality of the commodities and services thereto connected, await the decision of the "Person in charge" with regard to the designation of the awardee. The instrument which proves the award of the supply is the "Evaluation Schedule and Letter of Award" ("facsimile" of letter set out in Annex 1 to this Agreement), notified, through the "Company", by the "Person in charge" to the bidder selected. The "Company" shall then proceed to draw up with the awardee the purchase agreement, by proxy on behalf of the Government of the Arab Republic of Egypt and in accordance with the provisions laid down in Annex 2 to the "Protocol".

CLAUSE 8

Provided that the number of bids truly received allows it, for supplies valued at more than 300.000.000 (three hundred million) Italian Lire, the "Company" shall forward the bids - at least 3 (three) - regarded as most advantageous, to the "Person in charge", together with its own motivated remarks concerning the price and quality of the commodities and services thereto connected, await the decision of the "Person in charge" with regard to the designation of the awardee. The instrument which proves the award of the supply is the "Evaluation Schedule and Letter of Award" ("facsimile" of letter set out in Annex 1 to this Agreement), notified, through the "Company", by the "Person in charge" to the bidder selected. The "Company shall then proceed to draw up with the awardee the purchase agreement, by proxy on behalf of the Government of the Arab Republic of Egypt and in accordance with the provisions laid down in Annex 2 to the "Protocol".

CLAUSE 9

For supplies of spare parts, the "Company" may request the formulation of a bid directly to the original suppliers of the commodities to which such spare parts refer. The "Company" may also make use, as instrument for additional support in advisory and operational duties, of the M.A.E. - D.G.C.S. special list of suppliers ("vendor list"), referred to in clause 3 section 8. of the "Protocol".

CLAUSE 10

The contracts for the supplies of the commodities and services thereto connected shall contain a "Delivered Ex Quay (Duty Unpaid) ...(city with port)..." and/or "Delivered Duty Unpaid - Customs of ...(city without port).../Unloading Charges on Seller's Account" delivery clause and be drawn up in accordance with the "Contract Clauses" set out in Annex 2 to the "Protocol".
The "Company" shall apply an appropriate validation handstamp to all contracts or purchase orders concluded and forward them to the "Person in charge". The "Person in charge", after having endorsed them by way of approval, shall have them signed for conformity by the Italian expert, referred to in clause 3 section 1. of the "Protocol", and shall send them to the National Bank of Egypt and, by way of information, to the M.A.E. - D.G.C.S. within 15 (fifteen) days from the date of receipt of the same. The National Bank of Egypt shall forward 2 (two) copies of the contracts or purchase orders, duly endorsed by the "Company", the "Person in charge" and the Italian expert, referred to in clause 3 section 1. of the "Protocol", to the "Agent Bank". The National Bank of Egypt, within 30 (thirty) days from the date of receipt of such contracts or purchase orders, shall thereupon take steps to open the irrevocable documentary credits, at the counters of the "Agent Bank", subordinating the payment to the presentation of the documents referred to in Annex 2 to the "Protocol", the certificate of conformity ("certificate of eligible procurement") and of final delivery issued by the

"Supervision Company". The "Person in charge" shall at the same time take steps to issue an inspection order to the "Supervision Company" and send a copy of it to the "Company".
With regard to the transport of the commodities mentioned in Annex 1 to the "Protocol", the "Company" shall require that Italian exporters make use of the services of national carriers.
Special conditions may be established as each case arises with regard to the insurance coverage provided for the commodities, with specific reference to their circulation into Egypt.

CLAUSE 11

The provisions set out in clauses 7, 8 and 9 above are relevant to the acquisition of both the commodities and all the services thereto connected.
By signing this Agreement, the Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", hereby confers henceforth an irrevocable mandate to the "Company" to conclude the purchase contracts with the suppliers which will be chosen by the "Person in charge" himself.

CLAUSE 12

In return for its services, the "Company" shall receive a remuneration corresponding to 1% of the overall value of the supplies of the commodities and services thereto connected. In accordance with the modalities laid down in section 3) of the Irrevocable Mandate conferred by the National Bank of Egypt to the "Agent Bank", which constitutes Annex 3 to the "Protocol", such remuneration shall be paid at the same time as and in proportion to the value of the invoices for the supplies of the commodities and services thereto connected paid by the "Agent Bank".
Against such payments, the "Company" shall provide the "Agent Bank" with the corresponding full receipts and regular invoices.

CLAUSE 13

Should the Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", call upon the "Company" for additional services, approved by the M.A.E. - D.G.C.S., which shall be the subject of an "addendum" to this Agreement, the "Company" itself shall be entitled to receive, in addition to the reimbursement of travelling expenses, a remuneration corresponding to the services rendered, to be determined on the basis of daily rates to be agreed on each occasion, which shall be paid through the "Agent Bank", by debiting the "Special Account", against invoices issued by the "Company", endorsed by the "Person in charge", accompanied by the certification of the services rendered and by the corresponding full receipts.

CLAUSE 14

The "Company" shall be required to hold and produce, after each operation and at any time at the request of the Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", or of the M.A.E. - D.G.C.S.:

a) the documentation regarding the calls for bids sent to suppliers and all the bids received, as required by clause 5 section 4. of the "Protocol" and by clause 9 of this Agreement;

b) any documentation serving to justify the expenditures incurred for the commodities and services thereto connected acquired on behalf of the Government of the Arab Republic of Egypt.

In addition, every 3 (three) months from the date on which this Agreement comes intó effect, the "Company" shall submit to the "Person in charge" and to the M.A.E. - D.G.C.S. a summary report of its own activities.
Finally, not later than 2 (two) months after the completion of the "Protocol", the "Company". shall submit to the Government of the Arab Republic of Egypt and to the M.A.E. - D.G.C.S. a general report on the services rendered.

CLAUSE 15

The "Company" may be required to issue a bond for the amount of ...., as assurance of the performance of its obligations, in the form of an irrevocable bank guarantee to remain valid for 3 (three) months after the expiry of this Agreement.

CLAUSE 16

Within the framework of the actions to be entrusted to the "Company" by the Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", services other than those indicated in this Agreement may not be rendered, and the "Company" itself undertakes not to act as a supplier, neither on its own account nor on behalf of third parties.

CLAUSE 17

The "Company" shall employ personnel highly qualified for the good execution of its services and shall hold at the disposal of the "Person in charge" and of the M.A.E. - D.G.C.S. the documentary evidence proving that the position of its personnel is in order with regard to the social security legislation applicable. The "Company" shall be required to replace immediately and without indemnity all persons regarded as "disliked" by the "Person in charge" and/or the M.A.E - D.G.C.S..

CLAUSE 18

The "Company" shall be required to treat as confidential to the highest degree all facts, information and documents brought to its attention or handed over to it by the "Person in charge", the National Bank of Egypt, the awardee or their representatives. The "Company" shall impose the same confidentiality requirement on its personnel, agents, and representatives, if any.

CLAUSE 19

In the event of serious breaches on the part of the "Company", the Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", shall be entitled to recede from this Agreement without thereby incurring any liability for damages or interest.

CLAUSE 20

This Agreement shall be deemed void "de jure" without the need for legal action in the event of the "Company" being in the position of voluntary or judicial liquidation of its goods (bankruptcy, composition with creditors, winding-up, etc.).

CLAUSE 21

The "Company" guarantees and safeguards the Government of the Arab Republic of Egypt for all proceedings or condemnations arising out of direct injuries to persons or property caused to third parties by the execution of this Agreement and attributable to the negligence of the "Company" itself.

CLAUSE 22

Any and every modification of this Agreement shall be the subject of a written amendment, agreed upon with the M.A.E. - D.G.C.S., it being understood that no verbal agreement of any kind shall bind "the Parties" concerned.

CLAUSE 23

The Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", shall express its opinion on cases of "force majeure" that may be the subject of total or partial execution by the "Company" of its obligations, informing accordingly the M.A.E. - D.G.C.S., which shall bring into operation clauses 10, 11 and 12 of the "Protocol".

CLAUSE 24

In the event of disagreements arising between the "Company" and the "Supervision Company", and/or the awardee, and/or the beneficiary, the "Person in charge" shall employ all his good offices to settle the disputes. Should the disputes persist, the "Company" shall inform the M.A.E. - D.G.C.S., which shall initiate the consultations set forth in clause 10 of the "Protocol", after which the "Company" shall comply with the decisions taken. It is agreed that the "Company" shall in any case be required to notify the M.A.E. - D.G.C.S. of the names of Italian firms that failed to satisfactorily perform the undertakings assigned to them, explaining the reasons of its disapproval.

CLAUSE 25

All disputes, arising in connection with the application and interpretation of the present Contract, shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce (I.C.C.) Italian Section at Rome, by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.

CLAUSE 26

This Agreement shall be governed by the Italian Law. Reference shall also be made to Italian legislation with regard to all matters of performance, rights and obligations of "the Parties" arising out of the Agreement itself, but not explicity defined therein.

CLAUSE 27

This Agreement shall come into force as from the date of its signature and shall remain binding until the realization of the "Protocol" or until intergovernmental acts between the Italian Government and the Government of the Arab Republic of Egypt shall occur, such to determine a

substantial alteration to the fundamental matters stated in the premises. In the latter eventuality, as in all other possible suspensions or interruptions of the "Protocol", the provisions of this Agreement shall nevertheless continue to be applied to contracts for the supply of commodities and services thereto connected concluded on a date prior to such suspension.

CLAUSE 28

The preferential instruments to be used for the communication between "the Parties" are the Telefax and the Telex. The "the Parties" shall be entitled to use other means too, provided the utmost quickness and efficiency of the communication is secured.

Drawn in ...., on ...., in 2 (two) originals in Italian and 2 (two) originals in English, both texts being equally binding.

For the Government of the Arab Republic of Egypt	For the (*name of the* procurement company) ....

Annex 1

"FACSIMILE" OF "EVALUATION SCHEDULE AND LETTER OF AWARD"

- Description of commodities:

- Quantity:

  Bid publication date / Bid reception date:

- Number of bidders:

- Award basis:

- Contract award:

  a) Supplier:
  b) Buyer:
  c) Quantity of commodities:
  d) Price:
  e) Delivery place:
  f) Contractual time terms:
  g) Conditions of payment:
  h) List of documents:

- Remarks:

The above tender evaluation and award were carried out in accordance with the procedures agreed upon with the Italian Government.

Date,

The "Person in charge"

The Italian Expert

ANNEX 6

SPECIAL LIST OF COMPANIES SPECIALIZING IN CHECKING AND SUPERVISION ACTIVITIES

- Bossi & C. Transiti S.p.A.
Via D. Fiasella, n. 1 - 16121 GENOVA

- Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) S.p.A.
Via G. Gozzi, n. 1/A - 20100 MILANO

- Viglienzone Adriatica S.p.A.
Via Circonvallazione Piazza D'Armi, n. 130 (2° Piano) - 48100 RAVENNA

ANNEX 7

STANDARD TEXT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN CHECKING AND SUPERVISION COMPANY AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT BENEFICIARY OF A "COMMODITY AID" GRANT

WHEREAS

- a Financial Protocol (a true copy of which is attached hereto), hereinafter referred to as the "Protocol", relating to a grant amounting to 60.000.000.000 (sixty billion) Italian Lire, to be utilized for the importation into Egypt of commodities and services thereto connected, produced in Italy, required for the execution of the "Protocol", was signed by the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt on ....;

- the realization of the said "Protocol" requires a variety of supplies and achievements characterized by speed and flexibility;

- the Government of the Arab Republic of Egypt shall appoint its own representative, hereinafter referred to as the "Person in charge", who shall undertake all the activities required for the execution of the said "Protocol";

- the total amount of the grant, corresponding to the sum of 60.000.000.000 (sixty billion) Italian Lire, has been allocated to the financing of imports into Egypt of commodities and services thereto connected, produced in Italy, as per Annex 1 to the "Protocol";

- the said amount of 60.000.000.000 (sixty billion) Italian Lire shall be deposited, as required by clause 2 section 4. of the "Protocol", in a "Special Account", opened in Italy at Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, hereinafter referred to as the "Agent Bank", in the name of the Government of the Arab Republic of Egypt, denominated ....;

- the Government of the Arab Republic of Egypt shall give all the instructions, relating to the acquisition of the commodities and services thereto connected, as per Annex 1 to the "Protocol", identified by joint agreement between the "Parties", through the "Person in charge", as useful and necessary for the execution of the "Protocol", to the procurement company, Fortrade Financing Spa - Milano, hereinafter referred to as the "Company", indicated in clause 2 section 5. of the "Protocol" and in keeping with the standard text set out in Annex 5 to the "Protocol" (a true copy of which is attached hereto);

- according to clause 6 of the "Protocol", an Agent must be appointed to certify the final delivery and the conformity of the supplies, and check the due compliance with the purchasing procedures and the congruity of the prices in the bids selected;

- Viglienzone Adriatica Spa - Ravenna, hereinafter referred to as the "Supervision Company", in consideration of its particular technical skill in the field of checking and supervision activities referred to the certification of the conformity of the services rendered with regard to the shipment, transport and final delivery of the commodities, as well as the due compliance with the purchasing procedures and the congruity of the prices of the said commodities, its knowledge of the Italian and international market and its inclusion in the "Special list of companies specializing in checking and supervision activities" established by the M.A.E. - D.G.C.S., can be regarded as particularly qualified to cooperate in the realization of the "Protocol";

- the "Supervision Company" has declared its full availability to provide the Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", with all the services required for the certification of the conformity of the services referred to the checking of the quality, quantity and conditions of the products or goods and services thereto connected, produced in Italy, indicated in Annex 1 to the Protocol, during the different phases of production and/or storing, at the port of shipment in Italy, on arrival at destination and in all cases where there is a risk of total or partial substitution of the products or goods, the certification concerning the checking during the different phases relevant to the transport of the commodities until final delivery, the certification concerning the purchasing procedures and the ascertainement of the congruity of the prices of the bids chosen;

in the light of these premises

between

the Government of the Arab Republic of Egypt, represented by ....

and

Viglienzone Adriatica Spa, with its registered office in Italy at via Circonvallazione Piazza d'Armi n. 130 (2° Piano) - 48100 Ravenna, represented by ...., in his capacity as ....,

hereinafter referred to as "the Parties"

now therefore, the "the Parties" hereto agree as follows:

CLAUSE 1

The premises hereto shall be binding and are deemed to be included in this clause.

CLAUSE 2

For the execution of its services of checking, supervision and certification the "Supervison Company" shall be the Agent of the "Person in charge". Its functions shall however be confined to the observation and the discussion with the awardees and the beneficiaries, with no power to take any decision with regard to the latter which may engage the "Person in charge" or the Italian Government.

CLAUSE 3

The "Supervision Company" shall have the sole right to check the movements relating to the several Italian ports of shipment chosen by the awardees.

CLAUSE 4

The "Supervision Company" shall have the sole right to check the movements which occur on departure from the several Italian ports of shipment, chosen by the awardees, until their arrival at the ports of unshipment and at final destination.

CLAUSE 5

The Government of the Arab Republic of Egypt shall inform the "Supervision Company" of the opening of the "Special Account" in its name, denominated ...., at the Italian "Agent Bank", and of the issue of the Irrevocable Mandate conferred by the National Bank of Egypt to the "Agent Bank" for the execution of payments into and withdrawals from the same envisaged.
The Government of the Arab Republic of Egypt, through the National Bank of Egypt, shall also inform the "Supervison Company" of the names of the persons authorized to sign in its name and on its behalf, and supply specimens of their signatures.

CLAUSE 6

The Government of the Arab Republic of Egypt shall inform the "Supervision Company" of the appointment of the "Person in charge", in accordance with the provisions laid down in clause 3 of the "Protocol".

CLAUSE 7

The Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", shall forward, with the least possible delay, the lists of the awardees, the lists of the commodities and services thereto connected together with their relevant technical specifications, regarded as necessary and approved by the "Person in charge" himself, for the execution of the "Protocol".
As far as possible, the lists of supplies and the lists of awardees shall be grouped together with a view to ensuring that the inspections and the other operations envisaged can be carried out quickly and efficaciously by the "Supervision Company".

CLAUSE 8

The Government of the Arab Republic of Egypt entrusts the "Supervision Company" with the task of checking the quality and the quantity of the supplies arranged in its favour, as well as the checking of the purchasing procedures and the verification of the congruity of the prices of the commodities and services thereto connected chosen, so as to verify and make sure that, within the framework of such supplies, the contractual provisions as well as the national and international legislation in force at the time of the award are complied with.

CLAUSE 9

The Government of the Arab Republic of Egypt, in order to ensure the proper and valid execution of the agreements for the supplies of the commodities and services thereto connected, with the clause "Delivered Ex Quay (Duty Unpaid) ...(city with port)..." and/or "Delivered Duty Unpaid - Customs of ...(city without port).../Unloading Charges on Seller's Account", to which such supplies shall be made subject at the time of the award, entrusts the "Supervision Company" with execution of the qualitative and quantitative checking operations at the place of production and/or storage and at the port of shipment as well as at the port of unshipment and at destination. The surveillance and checking operations being in connection with such assignment shall be performed following an appropriate communication by the "Person in charge", in accordance to the facsimile Annex 1 to this Agreement, in which the Italian firms charged to provide the supplies shall be quoted, along with the indication of all the contract clauses pertinent to such supplies, as per Annex 2 to the "Protocol", and whatever may be required for performance of the surveillance and checking operations. The "Supervision Company" shall also

call upon the suppliers in order to be informed, with a convenient forewarning (not less than 3 (three) working days), with regard to the times to make ready the commodities for inspection, the place, and the person with whom to get in touch. At the same time of the quality and quantity test operations, the "Supervision Company" shall examine the prices proposed by the suppliers to make sure, on the strength of the informations in its own possession, that the price items contained in the suppliers' invoice correspond, within reasonable limits, to the price levels indicated in the lists on exportation or, in any case, to the prevailing applicable prices on exportation. Price checking shall not be restricted to the simple price of the commodities themselves, but shall be extended to all matters invoiced, including services, if any. At the same time, the "Supervision Company" shall check that the "Company" has followed the purchasing procedures accordingly, and shall apply an appropriate handstamp on the pro-forma invoices issued by the suppliers.

CLAUSE 10

The checking operations shall be carried out at the place of production, at the port of shipment, at the port of unshipment and at destination, according to the types of the commodities, in line with the requirements set out below:

A) STEPS TO BE TAKEN BY THE CHECKING AGENT AT THE PLACE OF PRODUCTION AND/OR STORAGE IN THE NATIONAL TERRITORY.

1) Commodities for conventional shipment:

1/a - verification of the production and/or storage general conditions;

1/b - quality/quantity checking of the commodities to be made by counting items, weighing, identification, sampling, analyses, assistance to operational tests and/or other tests according to the type of the commodities;
- in the event of complex supplies (complete plants) it shall be possible to define some intervention steps in relation to the checking plans worked out by the producers;
- the former verifications may be integrated, whenever necessary, with tests relevant to the producer's quality system;
- in the event of manifest differences as to the quality or quantity compared with what is foreseen by the contract documentation, the "Supervision Company" shall inform in writing the awardee and, unless such differences are not removed shall forward, as soon as possible, a notice to the "Person in charge", quoting the differences assessed;

1/c - verification of the package suitability in relation to the type of the commodities and to the modalities of transportation.

2) Commodities for shipment in containers:

2/a - verification of the production and/or storage general conditions;

2/b - quality/quantity checking of the commodities to be made by counting items, weighing, identification, sampling, analyses, assistance to operational tests and/or other tests according to the type of the commodities;
- in the event of complex supplies (complete plants) it shall be possible to define some intervention steps in relation to the checking plans worked out by the producers;
- the former verifications may be integrated, whenever necessary, with tests relevant to the producer's quality system;

- in the event of manifest differences as to the quality or quantity compared with what is foreseen by the contract documentation, the "Supervision Company" shall inform in writing the awardee and, unless such differences are not removed shall forward, as soon as possible, a notice to the "Person in charge", quoting the differences assessed;

2/c - verification of the package suitability in relation to the type of the commodities and to the modalities of transportation;

2/d - verification of the suitability and intactness of the container in order to ensure preservation of the original characteristics of the commodities specified in the purchase order;

2/e - assistance to the container loading operations with particular reference to the identity between both the loaded and the previously inspected commodities, in case the operations specified in sections 2/a, 2/b and 2/c are not effected at the same time of the following ones;

2/f - in case the verification of the identity specified in the previous section is not possible or gives a negative result, the operations indicated in section 2/b shall be repeated;

2/g - application of seals to the containers in case of FCL container.

3) STEPS TO BE TAKEN BY THE CHECKING AGENT AT THE PORT OF SHIPMENT IN THE NATIONAL TERRITORY.

1) Commodities for conventional shipment:

1/a - obtainement from the awardee of the details relevant to the supply of the commodities for shipment (place and date of shipment, etc.). Ascertainment of the suitability of the loading quay for the products or the commodities, ascertainement that the ship is of Italian flag and is in possession of the required authorisations and certificates for the transport of the products and the commodities being the subject of the purchase order;

1/b - verification of the transport means and, whenever it may be deemed necessary by the nature of the commodities, survey of the fitness of the holds, as well as of the compatibility of the commodities to be shipped with any others stowed in the same hold. Ascertainment that the loading commences as from the beginning of the lay-day period and, in case additional days are required (demurrage days), the cause which determines such request;

1/c - verification of the quantity of commodities shipped with the help of a checker/weigher machine which checks the number of snaps and the correctness of the weights, in the case commodities in bulk, and the number of packages (by means of a counter or by direct checking);

1/d - for commodities in bulk, verification of the quality of the commodities by means of sample taking at the same time of the loading operations, on the whole lot, including those previously sampled by way of reference. At the end of the shipment operations, all the day-samples taken shall be finalized in order to form the final sample which shall represent the whole lot;

1/e - despatching of the final sample to an officially recognized analysis laboratory, where applicable. If the result of the analysis displays quality or quantity differences

compared with what is foreseen by the contract documentation, the "Supervision Company" shall inform in writing the awardee and, unless such differences are not removed shall submit, as soon as possible, a report to the "Person in charge", specifying the results of the analysis and the reasons for which possible quality or quantity differences are to be opposed to the awardee, specifying as well the obbligations, if any, incumbent upon the awardee necessary to remove the said differences.

2) Commodities for shipment in containers:

2/a - verification of the intactness of the seals previously placed (as per paragraph A) - section 2/g);

2/b - assistance to the Custom-house in cases where containers are inspected and, consequently, seals are to be replaced;

2/c - verification of the fitness of the means of transportation;

2/d - verification of the shipment of the containers.

C) ISSUANCE OF THE FINAL CERTIFICATE

1) Issuance of the final certificate of conformity in the event that all the checkings foreseen by the order have been complied with satisfactorily.

2) Issuance of the final certificate of refusal in the event of unsolved divergences persisting, however that may be the "Supervision Company" shall take steps to inform in advance the "Person in charge" by means of a report in which are to be quoted the reasons for such refusal and indicated the possible remedies.

D) STEPS TO BE TAKEN BY THE CHECKING AGENT AT THE PORT OF UNSHIPMENT AND AT DESTINATION.

The services to be performed at the port of unshipment and at destination shall be those indicated previously (paragraph B) above). In addition, the checking agent shall ascertain the actual arrival date of the ship in the port of unshipment, and whether the unloading takes place within the lay-day period and, in the case additional days are required (demurrage days), the cause which determines such request.
The "Supervision Company" shall also perform the checking and the surveillance at the place of destination, and in the places of loading and unloading, as well as in the transit areas, and the performances carried out shall be the same of those foreseen in the port of unshipment.
The "Supervision Company" shall be required to carry out all activities aimed at facilitating the "taking charge" on behalf of the consignee or the "Person in charge" of the commodities forming part of the supplies.

CLAUSE 11

As to the modes concerning the sampling of the commodities, the types of analysis, the application standards, the modalities to be followed shall be those described in specially prepared technical cards, each referring to a single type of commodity.
The said cards shall be prepared in accordance with the professional standards normally applicable to such services and forwarded to the "Person in charge" and the M.A.E. - D.G.C.S., immediately after receipt of the request within the meaning of clause 9 of this Agreement. The said cards, once acknowledged by the "Person in charge" and the M.A.E. - D.G.C.S., shall form an integral part of the services relevant to the "Supervision company", which shall perform them in full compliance with the modalities stated in the said cards.

CLAUSE 12

The "Supervision Company" shall take steps to supply the "Person in charge" and the M.A.E. - D.G.C.S., every 3 (three) months and not later than the end of January each year, or at any moment when the "Person in charge" or the M.A.E. - D.G.C.S. may so require, the report and the certification concerning the due compliance with the purchasing procedures specified in clause 5 of the "Protocol" and the congruity of the prices of the commodities and services thereto connected as per Annex 1 to the said "Protocol", as well as the situation of the inspection orders received, the certificates of final delivery and of conformity issued, the deviation reports and other informations envisaged in this Agreement.

CLAUSE 13

In return for its services, the "Supervision Company" shall receive a remuneration corresponding to 1,50% of the overall value of the supplies of the commodities and services thereto connected. In accordance with the modalities laid down in section 5) of the Irrevocable Mandate conferred by the National Bank of Egypt to the "Agent Bank", which constitutes Annex 3 to the "Protocol", such remuneration shall be paid at the same time as and in proportion to the value of the invoices for the supplies of the commodities and services thereto connected paid by the "Agent Bank".
Against such payments, the "Supervision Company" shall provide the "Agent Bank" with the corresponding full receipts and regular invoices.

CLAUSE 14

Should the Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", call upon the "Supervision Company" for additional services, approved by the M.A.E. - D.G.C.S., which shall be the subject of an "addendum" to this Agreement, the "Supervision Company" itself shall be entitled to receive, in addition to the reimbursement of travelling expenses, a remuneration corresponding to the services rendered, to be determined on the basis of daily rates to be agreed on each occasion, which shall be paid through the "Agent Bank", by debiting the "Special Account", against invoices issued by the "Supervision Company", endorsed by the "Person in charge", accompanied by the certification of the services rendered and by the corresponding full receipts.

CLAUSE 15

The "Supervision Company" shall issue the provisional and final certificates of conformity of the products and commodities at destination and certify the date of delivery of the products to the beneficiary or to the "Person in charge", as well as the due compliance with the purchasing procedures and the congruity of the prices, as per facsimile set out in Annex 2 to this Agreement; in the event of refusal by the beneficiary or the "Person in charge to take charge of the products declared eligible by the "Supervision Company", the latter shall issue a certificate to the supplier accordingly, informing thereupon the "Person in charge", the M.A.E. - D.G.C.S., the "Agent Bank" and the "Company".

CLAUSE 16

The "Supervision Company" shall transmit the original of the certificate of conformity and of final delivery to the suppliers for the negotiation of the irrevocable documentary credit, one

copy to the "Company" for encashment of the procurement fee, one copy to the "Person in charge", two copies to the "Agent Bank" and one copy to the M.A.E. - D.G.C.S., as contractually requested documentation, in accordance with Annex 2 to the "Protocol", for the payments to the Italian exporters.

CLAUSE 17

The "Supervision Company" may be required to issue a bond for the amount of ...., as assurance of the performance of its obligations, in the form of an irrevocable bank guarantee to remain valid for 3 (three) months after the expiry of this Agreement.

CLAUSE 18

Within the framework of the actions to be entrusted to the "Supervision Company" by the Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", services other than those indicated in this Agreement may not be rendered, and the "Supervision Company" itself undertakes not to act as a supplier, neither on its own account nor on behalf of third parties.

CLAUSE 19

The exclusiveness of the services indicated in clauses 3 and 4 does not bind the "Person in charge" to appoint as of right all representatives to perform complementary or supplementary activities.

CLAUSE 20

The "Supervision Company" shall employ personnel highly qualified for the good execution of its services and shall hold at the disposal of the "Person in charge" and of the M.A.E. - D.G.C.S. the documentary evidence proving that the position of its personnel is in order with regard to the social security legislation applicable. The "Person in charge" and/or the M.A.E. - D.G.C.S. may verify the identity and the quality of the agents or direct concessionaires of the "Supervision Company". The "Supervision Company" shall be required to replace immediately and without indemnity all persons regarded as "disliked" by the "Person in charge" and/or the M.A.E - D.G.C.S.

CLAUSE 21

The "Supervision Company" shall be required to treat as confidential to the highest degree all facts, information and documents brought to its attention or handed over to it by the "Person in charge", the awardee or their representatives and by the "Company". The "Supervision Company" shall impose the same confidentiality requirement on its personnel, agents, and representatives, if any.

CLAUSE 22

In the event of serious breaches on the part of the "Supervision Company", the Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", shall be entitled to recede from this Agreement without thereby incurring any liability for damages or interest.

CLAUSE 23

In the event of negligence and, in particular, in the event of the "Supervision company" delaying or omitting to present the conformity certificates, the provisional and final certificates acknowledging the execution of the supplies or the reports on the due compliance with the purchasing procedures performed by the "Company", as well as the congruity of the prices and the services thereto connected; should such delays and omissions force the "Person in charge" to pay the awardee's financial costs, such costs may be redebited to the "Supervision company" if the said delays and omissions were due to circumstances imputable to the latter.

CLAUSE 24

This Agreement shall be deemed void "de jure" without the need for legal action in the event of the "Supervision Company" being in the position of voluntary or judicial liquidation of its goods (bankruptcy, composition with creditors, winding-up, etc.).

CLAUSE 25

Without prejudice to the application of the provisions of clause 23 of this Agreement, the "Supervision Company" guarantees and safeguards the Government of the Arab Republic of Egypt for all proceedings or condemnations arising out of direct injuries to persons or property caused to third parties by the execution of this Agreement and attributable to the negligence of the "Supervision Company" itself.

CLAUSE 26

Any and every modification of this Agreement shall be the subject of a written amendment, agreed upon with the M.A.E. - D.G.C.S., it being understood that no verbal agreement of any kind shall bind "the Parties" concerned.

CLAUSE 27

The Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", shall express its opinion on cases of "force majeure" that may be the subject of total or partial execution by the "Supervision Company" of its obligations, informing accordingly the M.A.E. - D.G.C.S., which shall bring into operation clauses 10, 11 and 12 of the "Protocol".

CLAUSE 28

In the event of disagreements arising between the "Supervision Company" and the "Company", and/or the awardee, and/or the beneficiary, the "Person in charge" shall employ all his good offices to settle the disputes. Should the disputes persist, the "Supervision Company" shall inform the M.A.E. - D.G.C.S., which shall initiate the consultations set forth in clause 10 of the "Protocol", after which the "Supervision Company" shall comply with the decisions taken. It is agreed that the "Supervision Company" shall in any case be required to notify the M.A.E. - D.G.C.S. of the names of Italian firms that failed to satisfactorily perform the undertakings assigned to them, explaining the reasons of its disapproval.

CLAUSE 29

All disputes, arising in connection with the application and interpretation of the present Contract, shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce (I.C.C.) Italian Section at Rome, by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.

CLAUSE 30

This Agreement shall be governed by the Italian Law. Reference shall also be made to Italian legislation with regard to all matters of performance, rights and obligations of "the Parties" arising out of the Agreement itself, but not explicity defined therein.

CLAUSE 31

This Agreement shall come into force as from the date of its signature and shall remain binding until the realization of the "Protocol" or until intergovernmental acts between the Italian Government and the Government of the Arab Republic of Egypt shall occur, such to determine a substantial alteration to the fundamental matters stated in the premises. In the latter eventuality, as in all other possible suspensions or interruptions of the "Protocol", the provisions of this Agreement shall nevertheless continue to be applied to contracts for the supply of commodities and services thereto connected concluded on a date prior to such suspension.

CLAUSE 32

The preferential instruments to be used for the communication between "the Parties" are the Telefax and the Telex. The "the Parties" shall be entitled to use other means too, provided the utmost quickness and efficiency of communication is secured.

Drawn in ...., on ...., in 2 (two) originals in Italian and 2 (two) originals in English, both texts being equally binding.

For the Government of the
Arab Republic of Egypt

For the (name of the checking
and supervision company) ....

Annex 1

Example of Inspection Order given to Viglienzone Adriatica Spa - Ravenna
GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
"COMMODITY AID" PROGRAMME
INSPECTION ORDER

To: (address of Viglienzone Adriatica Spa)

Reference n°: ....

Name and address of the Importer: ....

Name and address of the Supplier: ....

Total value of the commodities:
"Delivered Ex Quay (Duty Unpaid) ...(city with port)...": LIT (Italian Lire) ....
and/or
"Delivered Duty Unpaid - Customs of ...(city without port).../Unloading Charges on Seller's Account": LIT (Italian Lire)

Destination: ....

Rate of exchange: LIT (Italian Lire)/Egyptian Pounds: ....

FOB value: ....

Freight: ....

Insurance:

Quantity:

Description of the commodities:

Payment modalities: ....

Customs code reference: ....

Shipment by (sea/air/etc.):

Pro-forma invoice n° .... dated ...., attached.

The "Person in charge" ....

Annex 2

VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A. - RAVENNA

CERTIFICATE OF CONFORMITY ("certificate of eligible procurement") AND OF FINAL DELIVERY

Date: ....
Inspection order n°: ....
Reference n°: ....

This is to certify that the supply complies with the requirements for the certification relevant to the quantity, quality and the congruity of the prices of the products and the due compliance with the purchasing procedures according to the provisions laid down in the Agreement (name and date of the document) ...., between the Government of the Arab Republic of Egypt and the Government of the Republic of Italy.

The main features of the supply are set out below:

1) Products
   a) Description of the products (summary of the quantity and the type of commodities).
   b) Customs code reference.
   c) Shipping data (B/L, port of shipment, port of unshipment, ship, etc.).

2) Cost of the products and relevant services

a) Products:		LIT (Italian Lire) ....
b) Freight:	LIT (Italian Lire)	
c) Insurance:	LIT (Italian Lire)	
		LIT (Italian Lire) ....
TOTAL		**LIT (Italian Lire) ....**

=================

3) Supplier
- Company name: ....
- Address: ....

4) Purchaser
- Company name:
- Address: ....

The supply concerned has been delivered into Egypt to (name of the consignee or of the "Person in charge") .... on (date)

STAMP AND SIGNATURE
OF VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.

A N N E X 8

"Facsimile" of letter (Verbal Note)

I refer to the Financial Agreement, signed on (date) ...., for the utilization of the "commodity aid" of 60.000.000.000 (sixty billion) Italian Lire to the Government of the Arab Republic of Egypt.

In this connection, I wish to draw your attention to the importance attribued to the development of the private sector, to which, in the said Agreement, not less than 30% of the whole financing is devoted, in compliance with art. 8.

In assigning such quota, I wish to inform you of our expectation that, other things being equal, Italian operators present into Egypt may be selected, with regard also to the function they exercise in the economic and social development of Egypt, which is considered as priority feature in the destination of our Cooperation interventions.

Should Y.E. agree on the above, this letter and its reply will be deemed to form an integral part of the above-mentioned Financial Agreement.

A N N E X 9

PUBLIC LAW CREDIT INSTITUTIONS

- Banca Nazionale del Lavoro
Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 ROMA

- Istituto Bancario San Paolo di Torino
Piazza San Carlo, 156 - 10121 TORINO

- Monte dei Paschi di Siena
Piazza Salimbeni, 3 - 53100 SIENA

- Banco di Napoli
Via Toledo, 177/178 - 80132 NAPOLI

- Banco di Sicilia
Via Generale Vincenzo Magliocco, 1 - 90141 PALERMO

- Banco di Sardegna
Viale Umberto, 36 - 07100 SASSARI

ANNEX 10

STANDARD TEXT OF THE AGREEMENT FOR THE MANAGEMENT OF COUNTERPART FUNDS BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT BENEFICIARY OF A "COMMODITY AID" GRANT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
represented by the Italian Ambassador at Cairo

AND

THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
represented by ....

hereinafter referred to as the "Parties":

WHEREAS

- within the framework of the interventions foreseen by the bilateral Cooperation, a Financial Protocol (a true copy of which is attached hereto), hereinafter referred to as the "Protocol", relating to a grant amounting to 60.000.000.000 (sixty billion) Italian Lire, to be utilized for the importation into Egypt of commodities and services thereto connected, produced in Italy, required for the execution of the "Protocol", was signed between the "Parties" on

- the Government of the Arab Republic of Egypt shall appoint its own representative, hereinafter referred to as the "Person in charge", who shall undertake all the activities required for the execution of the said "Protocol";

- the commodities and services thereto connected, to be produced in Italy, set out in Annex 1 to the "Protocol", shall be marketed in Egypt through the normal channels fit for such purpose and shall be sold to the end-users, as specified in clause 8 of the "Protocol";

- the proceeds from such sales shall be allocated to the creation of "Counterpart Funds" in Egyptian Pounds, hereinafter referred to as "C.F.";

- the "Parties" desire to institute mutually agreed-upon uniform procedures for the generation, deposit, allocation, disbursement, accounting and use of such "C.F.";

- an efficient management and effective utilization of such "C.F." are essential to the pursuit of sound economic policy in Egypt, with a view to achieving the objectives set forth in clause 1 of the "Protocol";

now therefore, the "Parties" hereto agree as follows:

CLAUSE 1

PURPOSE OF THE AGREEMENT

1. This Agreement sets out procedures agreed to by the "Parties" for the generation, deposit, programming, allocation, disbursement and use of, and accounting for, "C.F." generated by the sale in Egypt of commodities and services thereto connected which shall be provided in execution of the "Protocol".

2. Unless otherwise agreed by means of exchange of Verbal Notes between the "Parties", the provisions of this Agreement apply:

   - to "C.F.", referred to other cooperation bilateral aid agreements entered into by the "Parties", which are not specifically allocated and/or utilized at the time this Agreement becomes effective;

   - to "C.F." generated by other cooperation bilateral aid agreements, entered into by the "Parties" after the time this Agreement becomes effective.

CLAUSE 2

GENERATING AND DEPOSITING COUNTERPART FUNDS

1. The "Parties" agree to the importance of instituting uniform procedures for generating "C.F." under commercial programs, as aid to the balance of payments of the Government of the Arab Republic of Egypt, in execution of the "Protocol", as per clause 8. The marketing of commodities and services thereto connected, for purposes of this Agreement", is defined as donations of commodities and services thereto connected intended for sale through the commercial distribution network in Egypt The "Parties" further agree that such uniform procedures, to the extent possible, should replicate standard international commercial practises for the purchase of commodities and services thereto connected, as specified in the "Protocol".

2. To this end, the "Parties" agree to generate "C.F." on the basis of the import parity value of the commodities and services thereto connected concerned, that is, the purchase price of the commodities and services thereto connected, referred to a defined quantity, converted into Egyptian Pounds at the applicable exchange rate. For purposes of calculating "C.F.", the following standard procedure shall be employed as far as the price, the quantity and the exchange rate are concerned:

   a) Prices of the commodities and services thereto connected.
   The "Parties" shall agree upon a common resale price in Egyptian Pounds of the commodities and services thereto connected which shall be referred to the Egyptian market price of the said commodities; in cases where no reference price exists, the commodities shall be valued in relation to an equivalent price of that of other commodities of the same type available on the Egyptian market; in any event the resale price, for local beneficiaries, of the commodities and services thereto connected, shall however never exceed the countervalue, in Egyptian Pounds, of the purchase price in Italian Lire of the said commodities and services.
   The "Parties, on the basis of the documents specified in clause 3 section 2. of this Agreement, in September/October of each year, shall arrange a meeting to review and comment upon prices proposed for the following calendar year.
   Such prices shall be reviewed quarterly and revised by the Government of the Arab Republic of Egypt should any price vary by 15% or more. Should the "Parties" fail to

agree upon a standard price for a given commodity, the relevant commodity price for the generation of "C.F." shall be quoted on a "Delivered Ex Quay (Duty Unpaid) ...(city with port)..." and/or "Delivered Duty Unpaid - Customs of ...(city without port).../Unloading Charges on Seller's Account" basis, plus a possible .....% to cover insurance and transportation costs into Egypt.

b) Quantity of the commodities.
The quantity of commodities, to be considered for the calculation of the counterpart deposits, shall be based upon the discharge surveys completed by Viglienzone Adriatica Spa - Ravenna, on the basis of the net quantity delivered at final destination into Egypt

c) Exchange Rate.
The exchange rate to be used in calculating the Egyptian Pounds equivalent shall be the market rate.

3. The Government of the Arab Republic of Egypt shall deposit, or cause to be deposited, through the "Person in charge", into an appropriate "special current account" in Egyptian Pounds at the National Bank of Egypt, denominated "Italian Counterpart Funds", hereinafter referred to as "I.C.F.", the proceeds of the sales of commodities to the end-users. Deposits shall be made within .... days of the berthing at the port of discharge of the vessel transporting the commodities. It is critical that deposit be made on a timely basis in order to ensure the viability of the programming and allocation provisions of this Agreement and to support the expenditure programme of the Government of the Arab Republic of Egypt .

CLAUSE 3

PROGRAMMING AND ALLOCATING COUNTERPART FUNDS

1. The "Parties" hereby agree to maximize the use of "I.C.F." for development and humanitarian activities which are included in the budget expenditures of the Government of the Arab Republic of Egypt referred to investment and running budget costs.
Such aid for running expenditure programmes shall support efforts to create a "transparent" budget that clearly demonstrates the linkages among fiscal resources, development priorities and planned expenditures.
The "Parties" agree that the Government of the Arab Republic of Egypt may utilize the "I.C.F." as State balance additional resources to be managed within the balance policy as a means to make such additional funds explicit in the budget of the Government of the Arab Republic of Egypt .

2. In order to facilitate the programming of funds, the Italian Government shall submit to the Government of the Arab Republic of Egypt by September 30 of each year: (a) any regulatory and policy memorandum affecting the programming of "I.C.F."; and (b) projections for "I.C.F." generations for the following year.
The Government of the Arab Republic of Egypt shall utilze these projections to propose a one-year allocation of funds in its budget.
The "Parties" shall confirm, by means of exchange of Verbal Notes, their agreement on each annual budget.

3. The Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", shall allocate "I.C.F." from the "special current account" for, approved budget purposes, over the course of the year based on the Government of the Arab Republic of Egypt budgetary requirements and sound financial management practises within the framework of general or sectorial structural adjustment measures already agreed upon, which shall be utilized with a view to reducing

social-economic priority requirements, with special reference to sectors particularly vulnerables as those of the environment and of the promotion of the social role of women. The "Parties" may request to meet on a regular basis to review allocations from the "special current account" and confirm compliance with agreed upon budgets. To this end the "Parties" engage themselves to constitute a Management Joint Committee, hereinafter referred to as "M.J.C.", charged to control the application of this Agreement. The Italian expert appointed by the M.A.E. - D.G.C.S., referred to in clause 3 section 1. of the "Protocol", shall be member of the said "M.J.C.".
Budget modifications, to reflect actual generations of "I.C.F." or changes in priorities, shall be agreed upon by the "Parties" by means of exchange of Verbal Notes.

4. As exception to the above general programming policy, the "Parties" agree that the "I.C.F." may also be utilized, upon consistent advice of the "M.J.C.", for the financing of the following interventions in priority order:

   a) local costs of cooperation bilateral projects financed by the Italian Government;

   b) participation to the interventions achieved within the framework of emergency situations;

   c) completion of interventions achieved within the framework of bilateral cooperation projects financed by the Italian Government;

   d) management and distribution costs in Egypt for emergency aid of Italian origin;

   e) participation to "special funds" which shall be constituted by the Government of the Arab Republic of Egypt within the framework of measures which shall be taken with a view to reducing social effects due to the application of economic programmes of public expenditure planning or to the application of the current Structural Adjustment programme.

5. Other than for the execptions noted in section 4. above, no disbursement of funds shall be effected through any mechanism other than the one described in this Agreement.

CLAUSE 4

EXPENDITURES OF COUNTERPART FUNDS

1. Once "I.C.F." are released for approved purposes, no further authorization shall be required to expend those funds in accordance with the approved budget. Expenditures shall be made and funds shall be managed in accordance with established procedures of the Government of the Arab Republic of Egypt or of the implementing entity if it is a non-governmental entity. In the event that funds are made available to organizations which are not entities of the Government of the Arab Republic of Egypt, the contractual or grant documents providing for the transfer of such funds shall contain appropriate language to ensure that the funds shall be used in accordance with this Agreement and the agreement under which the "I.C.F." were generated.

2. Any interest from "I.C.F." that accrues to entities implementing approved expenditure items, as a result of the terms of deposit of those funds, shall be expended for the same general purposes as the original "I.C.F.". The implementing shall report the amount of interest accrued, if any, in semi-annual reports to the "Person in charge". Such interest as is accrued over the period of implementing the expenditure activity shall either be (a) deducted from the approved total of expenditures and the balance remaining returned to the "special current account" for reprogramming in accordance with this Agreement, or (b) added

to the agreed upon total of expenditures and expended in accordance with this Agreement. The Government of the Arab Republic of Egypt shall report any expenditure adjustments in specific reports as provided for in clause 5 of this Agreement.

3. Unless otherwise agreed by the "Parties", funds remaining uncommitted by the completion date of the approved expenditure activity shall be refunded within 30 (thirty) days thereafter to the "special current account" from which they were drawn; these funds may then be reprogrammed by the "Parties".

CLAUSE 5

REPORTS AND ACCOUNTING

1. The Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", shall submit to the Italian Government, on a semi-annual basis, a report detailing: (a) deposits in the "special current account"; (b) the timing of such deposits; (c) how deposits have been programmed; (d) disbursements from the "special current account"; (e) expenditures of "I.C.F." for agreed upon budget purposes, and (f) adjustments in programming and disbursements from the previous reporting period. The first such report shall be submitted within 6 (six) months from the signature of this Agreement.

2. In the event that the funds in Egyptian Pounds are allocated or attributed to an expense account for general economic development purposes or is otherwise allocated for general use, the semi-annual reports need not track said funds beyond their transfer to the specified budget item or their expenditure and use for such general purpose, respectively. In the event that the funds are allocated to a non-governmental entity, the Government of the Arab Republic of Egypt shall ensure that the agreement which provides for the transfer of funds to the non-governmental entity includes reporting requirements on the use of such funds which shall allow the Government of the Arab Republic of Egypt to satisfy the reporting requirements under this Agreement.

3. The Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", in the course of improving its overall budget and reporting capacity, shall continue to develop procedures that shall provide assurances to the Italian Government that accurate disbursements have been made against agreed upon expenditures. Such procedures shall include periodic audits and inspections of activities financed with "I.C.F.". The Italian Government, through the expert referred to in clause 3 section 1. of the "Protocol", reserves the right to inspect the modalities of utilization of the funds by the beneficiary entities and ask for true documentation referred to the expenditures made.
The beneficiaries are bound to effect a correct accounting bookkeeping referred to the funds received, to present, in compliance with the modalities foreseen by the disbursement programme, true receipts of the expenditures made and a report on the activities performed.
The "Parties" further agree that they may schedule meetings of the "M.J.C.", on a quarterly basis, with a view to revising and confirming the satisfactory management of the "special current account". Such joint reviews may include the participation of independent financial and management experts. The call of meetings shall be notified by the "Parties" 15 (fifteen) days before the date agreed upon and topics of discussion or decisions taken shall figure in the relevant Acts.

4. Recognizing that the Italian Government may at times require more in depth financial review of activities financed with "I.C.F." than might be performed by the Government of the Arab Republic of Egypt, the "Parties" agree that the Italian Government may institute measures, to be agreed upon with the Government of the Arab Republic of Egypt, to ensure compliance with financial management and accounting requirements.

5. The Government of the Arab Republic of Egypt, through the "Person in charge", undertakes to present a quarterly statement for all activities realized with the "I.C.F." and the expenditure of the relevant amount. The Government of the Arab Republic of Egypt undertakes too to provide the following documentation for each financing:

   a) programme description and duration;

   b) programme expenditures;

   c) disbursement programme and presentation of partial and final reports.

6. In the case of any expenditure of "I.C.F." which is not supported by valid documentation or which is not made or used for agreed upon expenditure purposes in accordance with this Agreement, the Government of the Arab Republic of Egypt agrees, upon the request of the Italian Government, to promptly redeposit or cause to be redeposited into the appropriate "special current account" an amount equal to the amount of funds which have been misused or whose use has not been properly documented; such amount shall be used thereafter for agreed-upon purposes in accordance with this Agreement.

CLAUSE 6

FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall come into force as from the date of its signature between the "Parties" and shall remain binding until intergovernmental acts between the "Parties" shall occur, such to determine a substantial alteration to the fundamental matters stated in the premises.

2. The procedures outlined in this Agreement may be terminated by either Party at any time upon 60 (sixty) days written notice. In the event these procedures are terminated pursuant to this clause, the provisions hereof shall continue nevertheless to apply with respect to "I.C.F." generated, deposited into, or disbursed from the "special current account" prior to the effective date of termination, unless otherwise agreed by the "Parties" in writing.

3. This Agreement may be modified by mutual agreement of the "Parties" hereto by means of exchange of Verbal Notes.

4. The Government of the Arab Republic of Egypt and the Italian Government may designate specific officials to be responsible for any matters arising under this Agreement by advising the other Party in writing of said designation.

5. Upon the signature of this Agreement all previous arrangements referred to the utilization of "I.C.F." are considered null and void.

Drawn in Cairo on , in 2 (two) originals in English.

For the Government of
the Italian Republic

H.E. Alberto Leoncini Bartoli

Ambassador of Italy

For the Government of the
Arab Republic of Egypt

Dr. Youssef Boutros-Ghali

Minister of State
for International Cooperation

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO FINANZIARIO
"Commodity Aid"

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, in seguito denominati le "Parti":

VISTO il processo verbale della Commissione Mista di Cooperazione allo Sviluppo tenutasi tra le "Parti" a Il Cairo, il 2 marzo 1989 e nel corso della quale è stata passata in rassegna l'attività di Cooperazione svolta tra i due Paesi, in particolare per il periodo 1989 / 1991;

CONSIDERATO che nel predetto processo verbale è stato - tra l'altro - previsto un impegno del Governo italiano per l'importo di 60.000.000.000 (sessanta miliardi) di Lire italiane, sotto forma di dono, per la realizzazione di un programma di importazione di beni essenziali e servizi connessi di produzione italiana;

VISTO lo scambio di lettere del 25 novembre tra il Sottosegretario di Stato degli Affari Esteri, On. Giuseppe Giacovazzo, ed il Ministro per la Cooperazione Internazionale, Dr. Maurice Makramallah;

CONSIDERATO che, per il finanziamento summenzionato delle importazioni in Egitto è necéssario un apposito Protocollo Finanziario tra le "Parti", regolante gli impegni dei Governi dei due Paesi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

Il Governo italiano accorda, a titolo di dono, al Governo della Repubblica Araba di Egitto, un finanziamento per l'ammontare di 60.000.000.000 (sessanta miliardi) di Lire italiane, ai termini ed alle condizioni indicate nel presente Protocollo, per l'importazione in Egitto di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del presente Protocollo. Tali beni, servizi e spese accessorie - specificati negli Allegati 1 e 2 - sono stati concordati sulla base delle necessità riscontrate dal Governo della Repubblica Araba di Egitto nell'attuazione dei propri programmi di sviluppo economico e sociale e risultano compatibili con i programmi di Cooperazione portati avanti in Egitto anche da altri Paesi donatori ed Organismi internazionali.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Non appena esperite le procedure previste dalla vigente normativa italiana, nonché verificato il rispetto della legislazione vigente in materia di procedure concorsuali di aggiudicazione di pubbliche forniture e in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, il finanziamento dovrà essere utilizzato fino ad un massimo di 10.000.000.000 (dieci miliardi) di Lire italiane nel 1994, di 25.000.000.000 (venticinque miliardi) di Lire italiane,

a completo utilizzo della prima quota, entro il 1995 e la rimanenza di 25.000.000.000 (venticinque miliardi) di Lire italiane, a completo utilizzo della seconda quota, entro il 1996 e comunque fino al totale esaurimento dei fondi di cui all'art. 1.

2. Il finanziamento dovrà essere impiegato per spese fatte in relazione a:

a) acquisto al prezzo di mercato di beni prodotti in Italia, selezionati conformemente alle procedure di cui agli artt. 3 e 5 del presente Protocollo, nell'ambito delle categorie di beni indicate nell'Allegato 1 al Protocollo stesso;

b) spese connesse al trasporto ed all'assicurazione dei beni e servizi;

c) altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento in conformità all'Allegato 2 al presente Protocollo.

3. Il Governo italiano metterà a disposizione del Governo della Repubblica Araba di Egitto, in Italia, i fondi di volta in volta necessari, nella misura massima consentita dalle disposizioni in vigore, riferiti al finanziamento di cui all'art. 1 e tenuto conto del disposto del successivo punto 4., su di un "Conto Speciale" intestato al Governo della Repubblica Araba di Egitto, denominato "Italian Commodity Aid", ed aperto presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominato "Banca Agente", designato d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelto nell'ambito delle Banche italiane eleggibili di diritto pubblico, di cui all'Allegato 9 al presente Protocollo. La "Banca Agente" espleterà l'attività contabile e di erogazione per l'attuazione delle sottostanti operazioni e le altre funzioni specificate nel presente Protocollo. Il citato "Conto Speciale", sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nel successivo art. 4.

4. Il Governo italiano provvederà al versamento dei fondi convenuti tra le "Parti", non appena esperite le procedure previste all'art. 2 punti 3. e 5., all'art. 3 e all'art. 5 del presente Protocollo, come segue:

a) il versamento della prima quota avverrà come specificato ai precedenti punti 1. e 3. del presente articolo e non prima di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del conferimento del Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente", specificato nell'Allegato 3 al presente Protocollo;

b) la seconda quota sarà versata ad esaurimento della prima e comunque entro il 1994 e la terza quota sarà versata ad esaurimento della seconda e comunque entro il 1995, così come stabilito nel presente Protocollo.

Al momento di effettuare ogni singola operazione, la "Banca Agente" addebita il "Conto Speciale" del relativo importo per effettuare il pagamento agli esportatori italiani. La "Banca Agente", opererà un controllo documentale al momento di ogni singola operazione e potrà pagare gli esportatori italiani solo su presentazione dei singoli giustificativi, rispettando il vincolo di non superare, in alcun caso, la cifra giacente sul "Conto Speciale". Gli interessi maturati sul "Conto Speciale" saranno di esclusiva pertinenza del Governo della Repubblica Araba di Egitto, come meglio specificato nell'Allegato 3 punto 9) al presente Protocollo e dovranno essere utilizzati esclusivamente per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Protocollo e per progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana.

5. I servizi di assistenza tecnica, connessi alla selezione dei beni e servizi da importare in Egitto, saranno effettuati dalla Fortrade Financing Spa - Milano, società italiana specializzata in attività di approvvigionamento, in seguito denominata "Società", designata d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale

di società specializzate nell'attività di "procurement" , istituito dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'Allegato 4 al presente Protocollo. A tale fine il Governo della Repubblica Araba di Egitto stipulerà con la "Società" apposito contratto ai sensi del successivo art. 5 e in conformità al testo standard di cui all'Allegato 5 al presente Protocollo. La "Società" designata non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la "Banca Agente" prescelta, nonchè appartenere o partecipare, direttamente o indirettamente, alla Società di controllo e sorveglianza che sarà assegnataria dell'attività di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

ARTICOLO 3

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, per l'esecuzione del presente Protocollo, designerà un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che verrà coadiuvato da un esperto designato dal Governo italiano, della U.T.C. (Unità Tecnica Centrale), o della U.T.L. (Unità Tecnica Locale), ove esistente, o del M.A.E. - D.G.C.S. stesso. In tal modo il M.A.E. - D.G.C.S. verificherà il corretto svolgimento dell'intervento e le differenti fasi operative.
Il "Responsabile" sarà assistito da adeguato personale tecnico e amministrativo locale e sarà responsabile per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività richieste in Egitto o permesse per l'esecuzione del presente Protocollo.

2. In particolare il "Responsabile", coadiuvato dall'esperto italiano di cui al precedente punto 1., avrà il compito di approntare le liste dei beni e servizi connessi, da importare in Egitto, predisposte in forma dettagliata, sulla base di quelle già preventivamente concordate tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica Araba di Egitto (di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo). Le liste dettagliate di cui sopra conterranno una specifica delle quantità e della qualità dei singoli beni e servizi connessi e saranno accompagnate da una relazione dalla quale risultino le categorie dei destinatari dei beni e le modalità di cessione in Lire egiziane ai destinatari stessi. Le liste così definite verranno trasmesse alla "Società".

3. Il "Responsabile" e l'esperto italiano, di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potranno anche avvalersi, solo quale strumento di supporto operativo e di verifica per l'esecuzione del presente Protocollo, dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S. di cui al punto 8. del presente articolo.

4. Il "Responsabile", per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, potrà avvalersi, di volta in volta, di un ulteriore esperto del M.A.E. - D.G.C.S.. Tale esperto, potrà anche essere scelto e nominato dal predetto M.A.E. - D.G.C.S. tra quattro nominativi di provata esperienza indicati dal "Responsabile" stesso. L'esperto di cui sopra concorrerà alla determinazione della fattibilità del singolo progetto settoriale, con parere consultivo, nonchè seguendone le differenti fasi attuative.

5. Una volta esperita la selezione dei fornitori da parte della "Società", il "Responsabile" deciderà l'aggiudicazione finale di tutte le forniture, dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., alla "Società" stessa ed alla National Bank of Egypt. L'esperto italiano, di cui al precedente punto 1. del presente articolo, potrà formulare motivate obiezioni, dandone comunicazione scritta alle competenti Autorità del Governo della Repubblica Araba di Egitto ed al M. A. E. - D.G.C.S., che avvieranno consultazioni, improrogabilmente entro 8 (otto) giorni, a norma dell'art. 10 del presente Protocollo.

3 — Libreria - Suppl ord alla G U n 242

6. I contratti o gli ordini d'acquisto per le forniture dei beni e servizi connessi, saranno stipulati dalla "Società", per delega delle competenti Autorità del Governo della Repubblica Araba di Egitto, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente Protocollo. La "Società" invierà i contratti o gli ordini d'acquisto, vistati con apposito timbro di convalida, al "Responsabile" il quale, dopo averli vistati per approvazione, li farà firmare per conformità dall'esperto italiano, di cui al precedente punto 1., e li trasmetterà alla National Bank of Egypt e per conoscenza al M.A.E. - D.G.C.S., entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento degli stessi. La National Bank of Egypt, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei contratti o degli ordini d'acquisto, provvederà all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, domiciliati presso la "Banca Agente", che confermerà i crediti stessi, dando le necessarie istruzioni per l'esecuzione di ogni pagamento dal "Conto Speciale". La National Bank of Egypt dovrà, contestualmente all'apertura dei crediti documentari irrevocabili, anche trasmettere alla "Banca Agente" 2 (due) copie dei contratti o degli ordini d'acquisto vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano.

7. Il Governo italiano avrà facoltà di effettuare ogni tipo di verifica, monitoraggio e controlli, ritenuti opportuni sulla gestione dell'intervento, anche per quanto attiene alla congruità dei prezzi e la possibilità di bloccare le erogazioni per manifeste inadempienze, anche politiche, attraverso propri funzionari o tramite organizzazioni indipendenti, a tale scopo designati. Le eventuali controversie saranno risolte come previsto all'art. 12 del presente Protocollo.

8. Il Governo italiano potrà anche promuovere la compilazione di un elenco speciale di fornitori ("vendor list"), tramite Organismo pubblico o soggetto privato, di riconosciute professionalità e competenze, per fornire un supporto operativo e di verifica alla "Società", al "Responsabile" ed all'esperto del M.A.E. - D.G.C.S.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO

1. Il Governo della Repubblica Araba di Egitto dovrà utilizzare le disponibilità, per capitali ed interessi, del "Conto Speciale", di cui all'art. 2 punto 3., esclusivamente per:

a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate conformemente al successivo art. 5 del presente Protocollo;

b) il pagamento delle competenze e dei servizi resi dalla "Banca Agente" e delle competenze dovute alla "Società", così come specificato all'art. 7 del presente Protocollo;

c) il pagamento delle competenze per i servizi indicati al successivo art. 6, dovute alla Società di controllo e sorveglianza italiana, così come specificato all'art. 7 del presente Protocollo.

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, attraverso la National Bank of Egypt, conferirà Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente" per l'effettuazione di ogni pagamento che le sia di volta in volta richiesto, secondo le modalità specificate nell'Allegato 3 al presente Protocollo.

2. Conformemente alle disposizioni in vigore in Italia, la "Banca Agente" effettuerà il controllo della rispondenza alle norme valutarie vigenti in Italia, dei pagamenti da effettuare in base al presente Protocollo.

3. La "Banca Agente" avrà il diritto di addebitare ai beneficiari italiani i diritti doganali e le commissioni d'uso. Al Governo della Repubblica Araba di Egitto applicherà le spese vive e le commissioni dovute per la gestione del "Conto Speciale" e riconoscerà il tasso d'interesse sui saldi attivi di detto "Conto Speciale", di cui all' art. 2 punto 4. e così come specificato all'art. 7 del presente Protocollo. Le spese vive e le commissioni dovute per la gestione del "Conto Speciale" ed il tasso d'interesse sui saldi attivi saranno fissati nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punti 4) e 9) al presente Protocollo. I dettagli relativi al "Conto Speciale" saranno determinati nel "Banking Agreement" che dovrà essere sottoscritto tra la "Banca Agente" e la National Bank of Egypt.

ARTICOLO 5

SELEZIONE DEI FORNITORI

1. Il Governo della Repubblica Araba di Egitto affiderà alla "Società" l'incarico di provvedere a mezzo gara alla selezione dei fornitori italiani dei beni e servizi connessi, indicati nell'Allegato 1, nonchè a stipulare i contratti d'acquisto, così come specificato all'art. 3 punto 6. del presente Protocollo e nello specifico contratto che sarà firmato tra il Governo della Repubblica Araba di Egitto e la "Società", di cui all'Allegato 5 al Protocollo stesso.

2. La "Società" farà conoscere in Italia l'oggetto delle forniture, attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO), tramite l'Unioncamere ed ogni altro mezzo di comunicazione disponibile (organi di stampa nazionali e/o pubblicazioni dell'I.C.E.).

3. Le ditte interessate formuleranno le proprie offerte alla "Società" secondo quanto previsto dal bando di gara.

4. Per le forniture di parti di ricambio, la "Società" potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui, le parti di ricambio si riferiscono.

5. La "Società", quale strumento di supporto operativo e di verifica, potrà anche avvalersi dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S., di cui al precedente art. 3 punto 8. del presente Protocollo.

6. La "Società" invierà al "Responsabile" le offerte ritenute più convenienti, accompagnandole da un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, al fine di assicurare la necessaria designazione dell'impresa aggiudicataria. Per ciascuna delle forniture di valore fino a 300 (trecento) milioni di lire italiane, la "Società" invierà le offerte di almeno 2 (due) imprese e di almeno 3 (tre) imprese per valore superiore a 300 (trecento) milioni di lire italiane, sempre che il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta.

7. La "Società" stipulerà i contratti di fornitura come previsto al precedente art. 3 punto 6.

ARTICOLO 6

ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

1. L'attività di controllo e sorveglianza per la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi, sarà effettuata dalla Viglienzone Adriatica Spa - Ravenna, in seguito denominata "Società di sorveglianza", di comprovata esperienza e reputazione internazionale, designata d'intesa tra le "Parti" con scambio di Note Verbali e scelta nell'ambito dell'"Elenco speciale di società specializzate nell'attività di controllo e sorveglianza", istituito dal M.A.E - D.G.C.S., di cui all'Allegato 6 al presente Protocollo.

2. La "Società di sorveglianza" dovrà effettuare i controlli sulle merci fornite in esecuzione del presente Protocollo, indicate all'Allegato 1 del Protocollo stesso, nelle varie fasi di preparazione dell'ordine di fornitura, al momento della produzione, prima della caricazione al porto d'imbarco in territorio italiano, all'arrivo a destino e in tutti i casi in cui possa esistere rischio di sostituzione della merce. La "Società di sorveglianza" dovrà altresì, controllare l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, espletate dalla "Società", nonchè la congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi. Resta inteso che l'effettuazione dei controlli "a campione" della congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi avverrà anche dà parte del M.A.E. - D.G.C.S., come specificato all'art. 3 punto 7. del presente Protocollo.

A tale fine il Governo della Repubblica Araba di Egitto stipulerà con la "Società di sorveglianza", apposito contratto, ai sensi del presente articolo ed in conformità al testo standard di cui all'Allegato 7 al presente Protocollo. La "Società di sorveglianza", all'uopo designata, non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la "Società" che sarà assegnataria dell'attività di approvvigionamento di cui all'art. 2 punto 5..

ARTICOLO 7

COMPENSI SULLE PRESTAZIONI

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto riconoscerà:

- alla "Banca Agente", per l'attività amministrativa di gestione del "Conto Speciale", una commissione pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento, stabilita nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 4) al presente Protocollo;

- alla "Società", per i servizi connessi alla selezione dei beni da importare in Egitto e per la stipula dei contratti d'acquisto, una commissione pari all' 1% dell'importo del finanziamento;

- alla "Società di sorveglianza", per le certificazioni sulle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè per il controllo sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e sulla congruità dei prezzi dei beni stessi, una commissione pari all' 1,50% dell'importo del finanziamento.

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, attraverso la National Bank of Egypt, conferirà il mandato alla "Banca Agente" di disporre il versamento relativo alle predette commissioni, mediante prelievo dal "Conto Speciale", in proporzione a ciascun pagamento effettuato a fronte del regolamento delle importazioni di merci e servizi connessi in Egitto

ARTICOLO 8

FONDO DI CONTROPARTITA

1. Qualora, nel caso di necessità legate allo sviluppo dei progetti di cui al presente Protocollo, tutti o una parte dei beni e servizi connessi vengano venduti agli utilizzatori finali, il ricavato della vendita sarà destinato a costituire il "Fondo di Contropartita". Resta inteso che dovranno essere prese le misure necessarie per assicurare che, direttamente o indirettamente, non meno del 30% dei beni e servizi connessi vengano venduti alle imprese del settore privato; tale procedura sarà regolata con scambio di Note Verbali tra le "Parti" (fac-simile Allegato 8 al presente Protocollo) che saranno parte integrante del Protocollo stesso. Per tale scopo "impresa eleggibile del settore privato" significa una impresa nella quale uno o più privati o persona giuridica possiede non meno del 51% dei voti richiesti o delle quote di proprietà. Il prezzo di rivendita in Lire egiziane dei beni e servizi connessi,

dovrà essere commisurato al prezzo locale di mercato dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato locale.
Resta comunque inteso che il prezzo di rivendita dei beni e servizi di cui al paragrafo precedente, non potrà in ogni caso superare il controvalore in Lire egiziane, al cambio prevalente di mercato del prezzo di acquisto degli stessi; comunque l'alimentazione, così come l'utilizzo, del "Fondo di Contropartita" verranno accertati "ex ante", "in itinere" ed "ex post" da parte dell'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3 punto 1. del presente Protocollo e come previsto nell'Accordo di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo.

2. Il Governo della Repubblica Araba di Egitto aprirà presso la National Bank of Egypt un conto corrente in Lire egiziane, nel quale sarà accreditato, conformemente alle esigenze del presente Protocollo, il ricavato della vendita dei beni acquistati ai sensi del punto 1. del presente articolo.

3. Di comune accordo tra le "Parti", i fondi accreditati sul sopracitato conto corrente saranno utilizzati per il finanziamento (spese correnti di bilancio) dei bisogni prioritari socio-economici, con speciale riferimento a settori particolarmente vulnerabili quali quello dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna e/o al finanziamento di poste di bilancio statale legate alle misure di Aggiustamento generali o settoriali già concordate e, ove richiesti, per il finanziamento dei costi locali, relativi ai progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana, e l'utilizzazione di detti fondi sarà diretta al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del Protocollo stesso. La gestione del "Fondo di Contropartita" sarà regolata con un Accordo tra le "Parti", in conformità al testo standard di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo.

ARTICOLO 9

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. Il "Responsabile" fornirà alle "Parti", trimestralmente a partire dal primo esborso dal "Conto Speciale", un rapporto dettagliato che renda conto:

a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo;

b) della corrispondenza dell'impiego dei beni e servizi finanziati con il dono, conformemente agli scopi da realizzare per effetto del presente Protocollo;

c) delle singole spese effettuate e del loro valore in Lire italiane;

d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni;

e) della utilizzazione del "Fondo di Contropartita" ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo e così come stabilito dall'Accordo di cui all'Allegato 10 al presente Protocollo.

2. Il "Responsabile", non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimo utilizzo, dovrà trasmettere alle "Parti" un rapporto globale sulla avvenuta esecuzione del Protocollo, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

3. La "Banca Agente" avrà la responsabilità di:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi connessi acquisiti dal Governo della Repubblica Araba di Egitto in esecuzione del presente Protocollo;

b) fornire alle "Parti", e non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della suddetta documentazione;

c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile che le venga richiesta.

4. La "Società" è tenuta a conservare e ad esibire, a conclusione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", e del M.A.E. - D.G.C.S.:

a) la documentazione concernente le richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del presente Protocollo, e tutte le offerte ricevute;

b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquistati per conto del Governo della Repubblica Araba di Egitto

Inoltre, ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del contratto di cui all'Allegato 5 al Protocollo, la "Società" presenterà al "Responsabile" ed al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva delle proprie attività.

Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione dell'intervento, la "Società" presenterà alle "Parti" una relazione riassuntiva generale sulle prestazioni effettuate.

5. La "Società di sorveglianza" avrà cura di fornire alle "Parti", trimestralmente e non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in un qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione e certificazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e sulla congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo, nonchè la situazione degli ordini di ispezione ricevuti, dei certificati di consegna a destino e di conformità emessi, dei rapporti di deviazione ed altre informazioni eventualmente previste contrattualmente.

6. Il M.A.E. - D.G.C.S., tramite l'esperto designato e/o l'ulteriore esperto, di cui all'art. 3 punti 1. e 4., d'intesa con il Governo della Repubblica Araba di Egitto, verificherà ogni 3 (tre) mesi l'utilizzo del finanziamento allo scopo di mantenere un certo equilibrio, settoriale ed intersettoriale, fra i beni di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo.

ARTICOLO 10

CONSULTAZIONI

1. Le "Parti" coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo e si impegnano, allorquando venga richiesto dalla controparte, a:

a) procedere allo scambio di opinioni, attraverso i propri rappresentanti diplomatici, in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;

b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste in relazione alla esecuzione del Protocollo.

2. Le "Parti" si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il finanziamento è stato accordato o dell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.

ARTICOLO 11

EMENDAMENTI

Le "Parti" potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed ai relativi Allegati per mezzo di scambio di Note Verbali.

ARTICOLO 12

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo e dei relativi Allegati, saranno risolte mediante canali diplomatici.

ARTICOLO 13

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma dello stesso tenuto conto delle previsioni sui tempi di utilizzazione dei fondi di cui agli artt. 1 e 2. Questo Protocollo resterà in vigore fino al suo totale utilizzo.

2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione dell'intervento non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le "Parti" si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le "Parti".

ARTICOLO 14

ORGANI ESECUTORI

Ai fini della esecuzione del presente Protocollo il Governo italiano sarà rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto dal Ministero della Cooperazione Internazionale.

Fatto al Cairo il 12 maggio 1994 in 2 (due) originali in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Araba di Egitto

ALLEGATO 1

A. FORNITURE AMMESSE

Saranno ammesse solo le forniture di beni di seguito elencati:

1) beni di prima necessità e beni strumentali (ivi compresi i beni necessari alla riabilitazione di impianti già esistenti);

2) servizi connessi alle forniture di cui al precedente punto 1).

I beni ed i servizi summenzionati potranno anche costituire supporto a settori e progetti già programmati nell'ambito degli Accordi di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto.
In particolare i settori nei quali saranno ammesse le forniture, sono quelli che caratterizzano l'attuale "Country Programme", così come previsto all'art. 1 del Protocollo stesso, e cioè:

1) AGRICOLTURA ED IRRIGAZIONE: attrezzature e relativi componenti, parti di ricambio, sementi e prodotti chimici;

2) INDUSTRIA: materie prime, attrezzature e relativi componenti, macchine utensili,fibre tessili sintetiche, prodotti chimici, materiali plastici, e prodotti semilavorati;

3) ENERGIA: attrezzature e pezzi di ricambio;

4) SANITARIO: materie prime, medicine, attrezzature e farmaci essenziali inclusi nella relativa lista dell'OMS;

5) ALTRO: veicoli per il trasporto di cereali, parti di ricambio, laminati tondini e profili di acciaio, attrezzature di laboratorio per le Università e materiale per la telecomunicazione nel settore del trasporto.

B. FORNITURE NON AMMESSE

Generi voluttuari o di lusso come profumi, cosmetici e saponi, oggetti d'arte, orologi, prodotti alcoolici, articoli sportivi, artigianato, cineprese e films, mobilio da arredamento abitativo, automobili, articoli tessili, vestiario, pellame, calzature ed accessori, nonchè merci, materiali e/o servizi riferiti direttamente od indirettmente ad attività di carattere militare.

ALLEGATO 2

I. CLAUSOLE CONTRATTUALI.

Ciascun contratto o ordine d'acquisto dovrà rispettare le seguenti clausole contrattuali:

1) la certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino, nonchè l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e la congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi che formano l'oggetto della fornitura, sarà effettuata dalla "Società di sorveglianza", scelta d'intesa tra le "Parti", con la quale il Governo della Repubblica Araba di Egitto firmerà il contratto relativo.
Le competenze per tale servizio di certificazione saranno fatturate al Governo della Repubblica Araba di Egitto;

2) il prezzo sarà formulato "Reso Banchina (Non Sdoganato) ...(città con porto)..." e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di ...(città senza porto).../Scaricamento a Carico del Venditore". Per quanto riguarda il trasporto dei beni, gli esportatori italiani dovranno avvalersi di vettori nazionali. Potrà essere previsto un pagamento anticipato all'ordine non superiore al 60% del prezzo contrattuale, con emissione di fattura pro-forma, quietanza liberatoria e rilascio di fidejussione bancaria, di pari importo, a favore del Governo della Repubblica Araba di Egitto, svincolabile all'atto dell'accettazione provvisoria su presentazione dei documenti che ne fanno fede. Qualora per cause non imputabili all'esportatore italiano, il destinatario o il "Responsabile" non rilasciasse l'accettazione provvisoria entro 30 (trenta) giorni dalla consegna delle merci, farà fede la certificazione di consegna a destino e di conformità della "Società di sorveglianza";

3) i pagamenti al momento della consegna a destino, dopo l'accettazione provvisoria della fornitura nel luogo indicato, non potranno superare, cumulativamente con quanto enunciato al precedente comma 2, la misura del 90% del prezzo contrattuale. Detti pagamenti saranno effettuati dietro rilascio di quietanza liberatoria e contro presentazione di fattura - 5 (cinque) copie, 2 (due) copie del contratto o dell'ordine d'acquisto vistate dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo, Polizza di Carico, emessa all'ordine del beneficiario del credito (esportatore), con girata in bianco "clean on board" e marcata "freight prepaid" (un originale della Polizza di Carico dovrà seguire la merce, quale documento rappresentativo della merce stessa, per consentire al destinatario o al "Responsabile" d'impossessarsi della stessa; a tal fine la "Banca Agente" potrà accettare i documenti di data vecchia in deroga al termine usuale di 21 (ventuno) giorni), assicurazione "all risks", certificato di origine, certificati sanitari e/o di analisi ove previsti, dichiarazione di responsabilità dell'esportatore italiano che la merce oggetto della fornitura è stata prodotta in Italia, certificazione della "Società di sorveglianza" di conformità e di consegna al destinatario o al "Responsabile", altri documenti di trasporto accettabili e previsti dal Credito Documentario Irrevocabile, tipo: "Airway bill", "Combined transport bill of Lading", "Through bill of Lading", "Roadway bill", ecc.;

4) il saldo, pari al 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere corrisposto alla scadenza del termine di garanzia e dopo l'accettazione definitiva da parte del destinatario o del "Responsabile", e contro rilascio di quietanza liberatoria da parte dell'esportatore italiano.
L'accettazione definitiva dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di garanzia e dopo l'accettazione provvisoria; nel caso di spedizioni a "tranches", l'accettazione definitiva avverrà dopo 60 (sessanta) giorni dall'accettazione provvisoria dell'ultima "tranche".
Tale saldo potrà anche essere versato all'esportatore al momento della consegna al destinatario o al "Responsabile", dopo l'accettazione provvisoria, contro emissione di

fidejussione bancaria, di pari importo, a favore del Governo della Repubblica Araba di Egitto, svincolabile dopo la scadenza del termine di garanzia e all'accettazione definitiva. Qualora l'accettazione definitiva non venga rilasciata per cause non imputabili all'esportatore italiano, la fidejussione ("Retention money bond") sarà automaticamente svincolata dopo 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di garanzia e dall'accettazione provvisoria, comprovata dal verbale di consegna al destinatario o al "Responsabile" e dal certificato di conformità della "Società di sorveglianza";

5) le inadempienze contrattuali, quali ritardi, mancata consegna parziale o totale delle merci e servizi connessi, per colpa dell'esportatore italiano, saranno oggetto di penalità da stabilirsi al momento della firma dei singoli contratti.

II. SPESE ACCESSORIE E SERVIZI CONNESSI ALLE FORNITURE

1) Rientrano tra le spese finanziabili:

a) le prestazioni dell'esperto di cui all'art. 3 punto 4. del Protocollo, o Organismi qualificati italiani eventualmente richieste dal "Responsabile" per la determinazione delle specifiche tecniche delle forniture da effettuare e dei servizi connessi, anche quando si tratti di attrezzature e parti di ricambio per la riabilitazione di impianti;

b) i costi di verifica e controllo qualitativo e quantitativo di cui alla parte I. punto 1) del presente Allegato;

c) gli eventuali costi per l'istallazione, il montaggio di macchinari e attrezzature fornite nell'ambito del Protocollo;

d) le prestazioni di assistenza tecnica al funzionamento dei macchinari e dei beni forniti che saranno eventualmente richieste dal "Responsabile".

2) Sono esclusi dalle spese finanziabili i dazi, i diritti doganali ed ogni ulteriore spesa relativa alle importazioni in Egitto delle forniture.

A L L E G A T O 3

FAC-SIMILE DI MANDATO IRREVOCABILE

Il Mandato Irrevocabile, di cui all'art. 4 punto 1. del Protocollo, dovrà essere disposto nei confronti della "Banca Agente", ai sensi dell'art. 2 punto 4. del Protocollo stesso, ed essere formulato come segue:

"Noi sottoscritti, National Bank of Egypt, per conto del Governo della Repubblica Araba di Egitto, quale titolare del "Conto Speciale" in Lire di conto estero nr. ...., denominato ...., aperto presso di Voi in dipendenza di quanto previsto all'art. 2 punto 3. del Protocollo, di cui si allega copia conforme, stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto in data 12 maggio 1994, concernente il finanziamento delle forniture dei beni e servizi connessi nell'ambito del "commodity aid", disponiamo, in modo irrevocabile, che il suddetto conto sia regolamentato secondo le speciali condizioni e modalità appresso indicate:

1) le disponibilità del "Conto Speciale" dovranno essere utilizzate per il pagamento di fatture definitive emesse da esportatori italiani a regolamento di merci prodotte in Italia, di servizi resi, spese di trasporto, di assicurazione, di assistenza tecnica, di servizi di certificazione descritti negli Allegati 1 e 2 al citato Protocollo;

2) i pagamenti di cui al punto 1) che precede saranno da Voi eseguiti mediante utilizzo di aperture di crediti documentari irrevocabili confermate, espresse in Lire italiane, domiciliate sulle Vostre casse, da noi disposte e accompagnate dalle istruzioni, come previsto al punto 6. dell'art. 3 del Protocollo, che dovranno prevedere le condizioni stabilite e la documentazione indicata nella parte I. "Clausole Contrattuali" dell'Allegato 2 al Protocollo stesso. Costituiranno parte integrante dei crediti documentari i contratti o gli ordini d'acquisto, di cui all'art. 3 punto 6. del Protocollo, vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del Protocollo. I beneficiari dei crediti documentari dovranno rilasciare quietanze liberatorie;

3) in relazione alla attività della "Società", nella realizzazione del Protocollo, Vi diamo sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Società", a debito del "Conto Speciale", a presentazione della copia del certificato di consegna a destino e di conformità delle merci, emesso dalla "Società di sorveglianza", contro rilascio di regolare quietanza liberatoria e fattura definitiva, una somma a titolo di commissione pari al 1% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Egitto;

4) in relazione alla attività amministrativa, per la gestione del "Conto Speciale", svolta dalla Vostra Banca, in qualità di "Banca Agente", Vi è data sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere a Voi medesimi, a debito del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria, una somma a titolo di commissione pari al 0,50% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Egitto;

5) in relazione all'attività svolta dalla "Società di sorveglianza", quale certificazione delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto, consegna a destino delle merci, dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi, Vi diamo sin d'ora disposizione irrevocabile a riconoscere alla "Società di sorveglianza", a debito

del "Conto Speciale" e contro rilascio di regolare quietanza liberatoria e fattura definitiva, una somma a titolo di commissione pari al 1,50% delle somme utilizzate per ogni singolo pagamento effettuato a fronte delle importazioni di merci e servizi connessi in Egitto;

6) il regolamento delle commissioni, di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) dovrà essere effettuato contestualmente ad ogni pagamento corrisposto agli esportatori italiani; nel caso di spedizioni a "tranches", il regolamento delle commissioni dovrà essere effettuato a seguito dell'accettazione definitiva dell'ultima "tranche";

7) nessun'altra commissione sarà da Voi percepita, restando convenuto che Vi spetteranno i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani dei pagamenti relativi alle aperture di credito da noi disposte;

8) gli estratti del "Conto Speciale" saranno inviati, con cadenza trimestrale, a noi, National Bank of Egypt, ed al M.A.E. - D.G.C.S.;

provvederete inoltre a:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare i pagamenti ed i prelevamenti effettuati;

b) fornire al M.A.E. - D.G.C.S. ed a noi, National Bank of Egypt, non oltre la fine di gennaio di ogni anno o, a richiesta dei medesimi, in qualunque momento, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della documentazione di cui al punto a);

c) fornire al M.A.E. - D.G.C.S. ed a noi, National Bank of Egypt, ogni altra informazione venga richiesta circa la documentazione contabile relativa alla movimentazione del "Conto Speciale";

9) conveniamo infine che il "Conto Speciale", sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nell'art. 4 del citato Protocollo e che la Vostra Banca applicherà al "Conto Speciale" un tasso annuo, pari al ..... % sui saldi creditori;

10) per quanto non previsto dal presente Atto, restano ferme le norme contrattuali generali ed uniformi da noi sottoscritte in relazione all'apertura del "Conto Speciale".

Vorrete riscontrarci la presente in segno di accettazione.

Distinti saluti."

ALLEGATO 4

ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI "PROCUREMENT"

- Ccpl - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro
Via M.K. Gandhi, n. 8 - 42100 REGGIO EMILIA

- Cogis - Compagnia generale interscambi S.p.A.
Via Baluardo Partigiani, n. 13 - 28100 NOVARA

- Comerint S.p.A.
Via Paolo Di Dono, n. 223 - 00143 ROMA

- Commisint - Commissionaria Internazionale S.p.A.
Corso Matteotti, n. 40 - 10121 TORINO

- Fortrade Financing S.p.A.
Via Mascheroni, n. 31 - 20145 MILANO

- Intraco S.p.A.
Via Panzini, n. 12 - 20145 MILANO

- Italcos S.p.A.
Via degli Scialoja, n. 6 - 00196 ROMA

- I.T.S. - Italia Trading Service S.p.A.
Via Ludovisi, n. 43 - 00187 ROMA

- Media Trade S.p.A.
Via Felice Turati, n. 7 - 20121 MILANO

- Società Mercantile Internazionale - Intersomer S.p.A.
Via Caldera, n. 21 c/3 - 20153 MILANO

- Vittorio Cauvin S.p.A.
Via XX Settembre, n. 31/7 - 16121 GENOVA

ALLEGATO 5

FAC-SIMILE DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI "PROCUREMENT" ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO BENEFICIARIO DI UN "COMMODITY AID" A DONO

PREMESSO CHE

- tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto è stato firmato in data 12 maggio 1994, un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 60.000.000.000 (sessanta miliardi) di Lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Egitto di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

- la realizzazione di detto "Protocollo" comporta una varietà di forniture e di interventi per i quali si richiedono celerità e flessibilità;

- il Governo della Repubblica Araba di Egitto designerà un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

- il montante globale del dono, pari alla somma di 60.000.000.000 (sessanta miliardi) di Lire italiane è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Egitto di beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo";

- la predetta somma di 60.000.000.000 (sessanta miliardi) di Lire italiane sarà depositata, come stabilito nell'art. 2 punto 4. del "Protocollo", sul "Conto Speciale", aperto in Italia. presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominata "Banca Agente", a nome del Governo della Repubblica Araba di Egitto, denominato ....;

- il Governo della Repubblica Araba di Egitto darà tutte le istruzioni relative all'acquisto dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le "Parti", tramite il "Responsabile", come utili e necessari per l'esecuzione del "Protocollo", alla Società di "procurement", Fortrade Financing Spa - Milano, in seguito denominata "Società", indicata nell'art. 2 punto 5. del "Protocollo";

- come previsto all'art. 6 del "Protocollo", deve essere nominato un Agente per il controllo e la sorveglianza, in seguito denominata "Società di sorveglianza", per la certificazione di conformità delle forniture, della verifica dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

- la Fortrade Financing Spa - Milano, per la sua particolare competenza tecnica nel campo della acquisizione di beni e servizi connessi, per la sua conoscenza del mercato italiano, nonchè per l'iscrizione nell'"Elenco speciale di società specializzate nell'attività di "procurement"", istituito dal M.A.E.-D.G.C.S., può ritenersi particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del "Protocollo";

- la "Società" ha manifestato la propria piena disponibilità a rendere al Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", tutte le prestazioni relative alla

individuazione,.acquisizione dei beni e servizi connessi, di produzione italiana, necessari e utili alla realizzazione del "Protocollo" stesso;

tutto ciò premesso

tra

il Governo della Repubblica Araba di Egitto, rappresentato da ....

e

la Fortrade Financing Spa, con sede legale in Italia, via Mascheroni n. 31 - 20145 Milano, rappresentata dal Sig. ...., nella qualità di ....

d'ora innanzi denominate "le Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate nel presente articolo.

ARTICOLO 2

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto affida alla "Società" il compito di coordinare e gestire, relativamente alle incombenze da svolgersi, le attività connesse con l'acquisizione dei beni e servizi, secondo i termini e le modalità stabilite nel "Protocollo" e dal presente Contratto.

ARTICOLO 3

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto darà comunicazione alla "Società" dell'avvenuta apertura del "Conto Speciale" a suo nome, denominato ...., presso la "Banca Agente" italiana, nonchè del Mandato Irrevocabile conferito dalla National Bank of Egypt alla "Banca Agente" per l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in esso previsti.
Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite la National Bank of Egypt, comunicherà inoltre alla "Società" i nomi e gli specimen delle firme delle persone autorizzate a firmare in nome e per conto dello stesso.

ARTICOLO 4

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto darà comunicazione alla "Società" della avvenuta nomina del "Responsabile" secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo".

ARTICOLO 5

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", inoltrerà nel più breve tempo possibile le liste dei beni e servizi connessi e relative specifiche tecniche, ritenuti

necessari e approvati dal "Responsabile" stesso, per l'attuazione del "Protocollo". Le richieste di fornitura saranno, per quanto possibile, raggruppate al fine di ridurre i tempi ed i costi delle operazioni di "procurement". La "Società", ricevute le richieste di fornitura, dovrà predisporre i relativi capitolati d'oneri che dovranno essere messi a disposizione delle imprese offerenti. Tali documenti standard (istruzioni agli offerenti e condizioni contrattuali) dovranno includere:

- i termini per la presentazione delle offerte (non più di 2 mesi) ed il periodo di spedizione;

- la fonte del finanziamento con le modalità di pagamento ed i requisiti necessari per l'ammissione alla gara;

- la descrizione tecnica, la quantità totale della richiesta e l'eventuale quantità minima accettabile per l'offerta;

- le istruzioni che le offerte devono essere presentate su base "Reso Banchina (Non Sdoganato) ...(città con porto)..." e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di ...(città senza porto).../Scaricamento a Carico del Venditore". Gli elementi di prezzo contenuti nelle offerte dovranno corrispondere, entro limiti ragionevoli, ai livelli di prezzo indicati nei listini all'esportazione o, comunque, a quelli praticati prevalentemente all'esportazione; tra questi dovrà essere anche ricompresa la garanzia (durata), che è costituita dall'impegno, da parte del fornitore, di modificare o cambiare o riparare, a sua cura e spese, tutte quelle parti e complessi che si dimostrassero difettosi o gravati da vizi occulti, nonché fornire l'assistenza in loco per l'eventuale assemblaggio della fornitura stessa. Inoltre l'offerente dovrà impegnarsi, qualora fosse aggiudicatario della fornitura, ad effettuare in loco, dopo il periodo di garanzia, un servizio di assistenza post-vendita che garantisca la manutenzione, la riparazione ed il rapido riapprovvigionamento di parti di ricambio, esplicitando in che modo intende organizzarsi per espletare tale servizio.

- una chiara descrizione delle procedure di valutazione delle offerte;

- il diritto del Governo della Repubblica Araba di Egitto di rifiutare tutte le offerte;

- l'indicazione dell'ammontare in percentuale del "Bid Bond" (impegno ad eseguire le forniture, qualora l'offerta venga aggiudicata), dell'"Advance Payment Bond" (garanzia per l'anticipo), del "Performance Bond" (garanzia per la buona esecuzione della fornitura, se prevista) e della "Retention Money Bond" (trattenuta a garanzia).

ARTICOLO 6

L'oggetto delle forniture sarà fatto conoscere in Italia dalla "Società" attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO), tramite l'Unioncamere e con ogni altro mezzo di comunicazione disponibile (organi di stampa nazionali e/o pubblicazioni dell'I.C.E.).

ARTICOLO 7

Sempre che il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta, per le forniture di valore pari o inferiori a 300.000.000 (trecento milioni) di Lire italiane, fino al valore minimo di 50.000.000 (cinquanta milioni) di Lire italiane, la "Società" trasmetterà le offerte almeno 2 (due), ritenute più convenienti dalla stessa, al "Responsabile",

accompagnandole con un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, attenderà di conoscere la decisione del "Responsabile" circa la scelta dell'aggiudicatario. Lo strumento che comprova l'avvenuta conclusione dell'aggiudicazione della fornitura è la lettera d'appalto (fac-simile all'Allegato 1 al presente Contratto), notificata, tramite la "Società", dal "Responsabile" all'offerente prescelto. Dopodichè la "Società" procederà a stipulare con l'aggiudicatario il contratto d'acquisto per delega del Governo della Repubblica Araba di Egitto ed in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".

ARTICOLO 8

Sempre che il numero delle offerte effettivamente pervenute lo consenta, per le forniture di importo superiore a 300.000.000 (trecento milioni) di Lire italiane, la "Società" trasmetterà le offerte, almeno 3 (tre), ritenute più convenienti dalla stessa, al "Responsabile", accompagnandole con un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, attenderà di conoscere la decisione del "Responsabile" circa la scelta dell'aggiudicatario. Lo strumento che comprova l'avvenuta conclusione dell'aggiudicazione della fornitura è la lettera d'appalto (fac-simile all'Allegato 1 al presente Contratto), notificata, tramite la "Società", dal "Responsabile" all'offerente prescelto. Dopodichè la "Società" procederà a stipulare con l'aggiudicatario il contratto d'acquisto, per delega del Governo della Repubblica Araba di Egitto ed in conformità con le disposizioni di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".

ARTICOLO 9

Per le forniture di parti di ricambio la "Società" potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni, cui le parti di ricambio si riferiscono. La "Società", quale strumento di supporto operativo e di verifica, potrà anche avvalersi dell'elenco speciale di fornitori italiani ("vendor list") del M.A.E. - D.G.C.S. di cui all'art. 3 punto 8. del "Protocollo".

ARTICOLO 10

I contratti per le forniture dei beni e servizi connessi verranno stipulati con la clausola "Reso Banchina (Non Sdoganato) ...(città con porto)..." e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di ...(città senza porto).../Scaricamento a Carico del Venditore" e in conformità alle "Clausole Contrattuali" di cui all'Allegato 2 al "Protocollo".
La "Società", perfezionati i contratti o gli ordini d'acquisto, appone un apposito timbro di convalida e li invierà al "Responsabile" che, dopo averli vistati per approvazione, li farà firmare per conformità dall'esperto italiano, di cui all'art 3 punto 1. del "Protocollo", e li trasmetterà alla National Bank of Egypt e per conoscenza al M.A.E. - D.G.C.S., entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento degli stessi. La National Bank of Egypt trasmetterà 2 (due) copie dei contratti o degli ordini d'acquisto, vistati dalla "Società", dal "Responsabile" e dall'esperto italiano, di cui all'art. 3 punto 1. del "Protocollo", alla "Banca Agente" ed aprirà, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dei suddetti contratti o degli ordini d'acquisto, i crediti documentari irrevocabili, domiciliati presso la "Banca Agente", subordinando il pagamento alla presentazione dei documenti di cui all'Allegato 2 al "Protocollo" e al certificato di conformità ("certificate of eligible procurement") e di consegna a destino emesso dalla "Società di sorveglianza". Il "Responsabile" provvederà contestualmente ad emettere ordine di ispezione alla "Società di sorveglianza", inviandone copia alla "Società".

Per quanto riguarda il trasporto dei beni citati nell'Allegato 1 al "Protocollo", la "Società" dovrà esigere che gli esportatori italiani si avvalgano di vettori nazionali.
Circa la copertura assicurativa dei beni, potranno essere definiti caso per caso condizioni particolari, specificatamente in riferimento alla loro circolazione in Egitto.

ARTICOLO 11

Le previsioni di cui ai precedenti artt. 7, 8 e 9 riguardano sia l'acquisizione dei beni che quella di tutti i servizi connessi.
Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", conferisce sin d'ora mandato irrevocabile alla "Società" per la stipula dei contratti d'acquisto con i fornitori che saranno stati prescelti dal "Responsabile" stesso.

ARTICOLO 12

La "Società", per le sue prestazioni, riceverà un compenso pari all' 1% del valore complessivo delle forniture di beni e servizi connessi. Tale compenso verrà corrisposto, secondo le modalità previste al punto 3) del Mandato Irrevocabile, rilasciato dalla National Bank of Egypt alla "Banca Agente", e che costituisce l'Allegato 3 al "Protocollo", contestualmente e proporzionalmente al valore delle fatture per le forniture di beni e servizi connessi pagate dalla "Banca Agente".
Per le somme ricevute la "Società" rilascerà alla "Banca Agente" le relative quietanze liberatorie e fatture definitive.

ARTICOLO 13

Qualora il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", richiedesse alla "Società" prestazioni supplementari, approvate dal M.A.E. - D.G.C.S., che saranno oggetto di "addendum" al presente Contratto, la "Società" stessa avrà diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente ai servizi prestati, sulla base delle tariffe giornaliere da convenire di volta in volta, e che dovranno essere pagate tramite la "Banca Agente", a valere sul "Conto Speciale", a fronte di fatture emesse dalla "Società" vistate dal "Responsabile", accompagnate dal certificato di prestazione del lavoro e dalle rispettive quietanze liberatorie.

ARTICOLO 14

La "Società" sarà tenuta a conservare e ad esibire, dopo l'attuazione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", o del M.A.E. - D.G.C.S.:

a) la documentazione relativa alle richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del "Protocollo" e all'art. 9 del presente Contratto, ed a tutte le offerte ricevute;

b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi acquisiti per conto del Governo della Repubblica Araba di Egitto .

Inoltre, ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del presente Contratto, la "Società" presenterà al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione riassuntiva della propria attività.

Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del "Protocollo", la "Società" presenterà al Governo della Repubblica Araba di Egitto e al M.A.E. - D.G.C.S. una relazione generale circa le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 15

Alla "Società", a garanzia dei suoi obblighi, potrà essere richiesta una cauzione di (importo) ...., sotto forma di una garanzia bancaria irrevocabile, con validità fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza del presente Contratto.

ARTICOLO 16

Nel quadro delle azioni che gli saranno affidate dal Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", alla "Società" è vietato di eseguire altre prestazioni se non quelle indicate nel presente Contratto e si impegna a non agire quale fornitore sia per suo conto che per conto terzi.

ARTICOLO 17

La "Società" impegnerà personale altamente qualificato per la buona esecuzione dei servizi, dovrà tenere a disposizione del "Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S. i documenti giustificativi che comprovino che il personale si trova in posizione regolare nei confronti delle Leggi sociali che sono applicate. La "Società" è tenuta a rimpiazzare immediatamente e senza indennità tutte le persone considerate dal "Responsabile" e/o dal M.A.E. - D.G.C.S. come "persona non gradita".

ARTICOLO 18

La "Società" è tenuta alla estrema riservatezza circa i fatti, informazioni, documenti che saranno portati a sua conoscenza o che gli saranno trasmessi dal "Responsabile", dalla National Bank of Egypt, dall'aggiudicatario o dai loro rappresentanti. La "Società" imporrà il rispetto di questa riservatezza al suo personale o ai suoi eventuali rappresentanti.

ARTICOLO 19

In caso di gravi infrazioni da parte della "Società", il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", potrà recedere il presente Contratto, senza pregiudizio di alcun danno e interesse.

ARTICOLO 20

Il presente Contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario nel caso in cui la "Società" si trovi nella condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 21

La "Società" garantisce e tutela il Governo della Repubblica Araba di Egitto per tutti gli atti o condanne relativi a danni diretti corporali o materiali, causati a terzi, dovuti

all'esecuzione del presente Contratto e che potranno essere attribuiti a negligenza della "Società" stessa.

ARTICOLO 22

Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concordata con il M.A.E. - D.G.C.S., restando inteso che nessun accordo verbale può legare "le Parti" interessate.

ARTICOLO 23

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", darà il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli obblighi della "Società", dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S. che attiverà gli artt. 10, 11 e 12 del "Protocollo".

ARTICOLO 24

In caso di disaccordo tra la "Società" e la "Società di sorveglianza", e/o l'aggiudicatario, e/o il beneficiario, il "Responsabile" presterà tutti i suoi buoni uffici per appianare le controversie. Se queste persistono, la "Società" dovrà dare comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., che dovrà avviare le consultazioni previste dall'art. 10 del "Protocollo", dopodichè la "Società" deve adeguarsi alle decisioni prese. Resta inteso che la "Società" è tenuta a segnalare comunque al M.A.E. - D.G.C.S. le imprese italiane che non hanno adempiuto in modo soddisfacente all'incarico assegnatogli esplicitando i motivi.

ARTICOLO 25

Tutte le controversie, in merito all'applicazione ed alla interpretazione del presente Contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la Sezione italiana di Roma, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

ARTICOLO 26

Il presente Contratto è retto dalla Legge italiana. Per tutti gli adempimenti, obblighi e diritti delle "le Parti" derivanti dal presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si farà riferimento alla legislazione italiana.

ARTICOLO 27

Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà in vigore fino alla realizzazione del "Protocollo" oppure fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti nelle premesse. In quest'ultimo caso, così come in ogni altra ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le disposizioni del presente Contratto continueranno comunque ad applicarsi ai contratti di fornitura di beni e servizi connessi perfezionati in data anteriore alla sospensione stessa.

ARTICOLO 28

Gli strumenti preferenziali da usare per le comunicazioni tra "le Parti" sono il Telefax e il Telex. Le "le Parti" potranno ricorrere anche ad altri mezzi purchè sia assicurata la massima celerità ed efficienza della comunicazione.

Fatto a ...., il ...., in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Araba di Egitto	Per la (nome della Società) ....

Allegato 1

SCHEDA DI VALUTAZIONE E LETTERA DI APPALTO

- Descrizione delle merci:

- Quantità:

- Data pubblicazione offerta / ricevuta:

- Numero degli offerenti:

- Base di assegnazione:

- Assegnazione del contratto:

  a) Fornitore:
  b) Acquirente:
  c) Quantità delle merci:
  d) Prezzo:
  e) Luogo di consegna:
  f) Scadenze contrattuali di esecuzione:
  g) Modalità di pagamento:
  h) Elenco dei documenti:

- Note:

Per la gara di cui sopra, la valutazione e l'assegnazione sono state effettuate in conformità con le procedure concordate con il Governo italiano.

Data,

Il "Responsabile" ______________________

____
L'Esperto Italiano

ALLEGATO 6

ELENCO SPECIALE DI SOCIETA' IDONEE A SVOLGERE ATTIVITA' DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA

- Bossi & C. Transiti S.p.A.
Via D. Fiasella, n. 1 - 16121 GENOVA

- Società Generale di Sorveglianza (S.G.S.) S.p.A.
Via G. Gozzi, n. 1/A - 20100 MILANO

- Viglienzone Adriatica S.p.A.
Via Circonvallazione Piazza D'Armi, n. 130 (2° Piano) - 48100 RAVENNA

ALLEGATO 7

FAC-SIMILE DI CONTRATTO TRA LA SOCIETA' ITALIANA DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO BENEFICIARIO DI UN "COMMODITY AID" A DONO

PREMESSO CHE

- tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto è stato firmato in data ...., un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato il "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 60.000.000.000 (sessanta miliardi) di Lire italiane utilizzabile per l'importazione in Egitto di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

- la realizzazione di detto "Protocollo" comporta una varietà di forniture e di interventi per i quali si richiedono celerità e flessibilità;

- il Governo della Repubblica Araba di Egitto designerà un proprio responsabile, in seguito denominato il "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

- il montante globale del dono, pari alla somma di 60.000.000.000 (sessanta miliardi) di Lire italiane, è stato destinato al finanziamento delle importazioni in Egitto di beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo";

- la predetta somma di 60.000.000.000 (sessanta miliardi) di Lire italiane sarà depositata, come stabilito nell'art. 2 punto 4. del "Protocollo", sul "Conto Speciale" aperto in Italia, presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - Torino, in seguito denominata "Banca Agente", a nome del Governo della Repubblica Araba di Egitto, denominato ....;

- il Governo della Repubblica Araba di Egitto darà tutte le istruzioni relative all'acquisto dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", identificati di comune accordo tra le "Parti", tramite il "Responsabile", come utili e necessari per l'esecuzione del "Protocollo", alla Società di "procurement" Fortrade Financing Spa - Milano, in seguito denominata la "Società", indicata nell'art. 2 punto 5. del "Protocollo" ed in conformità al testo standard, di cui all'Allegato 5 al "Protocollo" (di cui si allega copia conforme);

- come previsto all'art. 6 del "Protocollo", deve essere nominato un Agente per la certificazione di consegna a destino e di conformità delle forniture, della verifica dell'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

- la Viglienzone Adriatica Spa - Ravenna, in seguito denominata "Società di sorveglianza", per la sua particolare competenza tecnica nel campo della attività di controllo e sorveglianza per la certificazione di conformità delle prestazioni relative alla spedizione, trasporto e consegna a destino delle merci, nonchè sull'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e della congruità dei prezzi dei beni, per la sua conoscenza del mercato italiano ed internazionale, nonchè per l'iscrizione nell'"Elenco speciale di società specializzate a

svolgere attività di controllo e sorveglianza", istituito dal M.A.E. - D.G.C.S., può ritenersi particolarmente qualificata a collaborare alla realizzazione del "Protocollo";

- la "Società di sorveglianza" ha manifestato la propria piena disponibilità a rendere al Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", tutte le prestazioni relative alla certificazione di conformità delle prestazioni riguardanti i controlli di qualità, quantità e condizionamento dei prodotti o delle merci e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", in sede di produzione e/o di stoccaggio, al porto d'imbarco in territorio nazionale, all'arrivo a destino, in tutti i casi di rischio di sostituzione totale o parziale dei prodotti o delle merci, certificazione relativa ai controlli sulle fasi di trasporto dei beni fino alla consegna a destino, certificazione relativa ai controlli sulle procedure d'acquisto e accertamento della congruità dei prezzi delle offerte prescelte;

tutto ciò premesso

tra

il Governo della Repubblica Araba di Egitto, rappresentato da ....

e

la Viglienzone Adriatica Spa, con sede legale in Italia, via Circonvallazione Piazza d'Armi n. 130 (2° Piano) - 48100 Ravenna, rappresentata dal Sig. ...., nella qualità di

d'ora innanzi denominate "le Parti"

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse hanno valore di patto e si intendono riportate nel presente articolo.

ARTICOLO 2

La "Società di sorveglianza" sarà l'Agente, per l'esecuzione dei servizi di controllo, sorveglianza e certificazione, del "Responsabile". Le sue funzioni si limiteranno tuttavia alla constatazione e al dialogo con gli aggiudicatari ed i beneficiari, senza poter prendere al riguardo di questi ultimi una qualsiasi decisione che vincoli il "Responsabile" o il Governo italiano.

ARTICOLO 3

La "Società di sorveglianza" avrà l'esclusività del controllo delle mobilitazioni che riguardano i diversi porti di imbarco italiani designati dagli aggiudicatari.

ARTICOLO 4

La "Società di sorveglianza" avrà l'esclusività del controllo delle mobilitazioni effettuate alla partenza dai diversi porti d'imbarco italiani, scelti dell'aggiudicatario, fino al loro arrivo ai porti di sbarco e a destino.

ARTICOLO 5

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto darà comunicazione alla "Società di sorveglianza" dell'avvenuta apertura del "Conto Speciale", a suo nome, denominato ...., presso la "Banca Agente" italiana, nonchè del Mandato Irrevocabile conferito dalla National Bank of Egypt alla "Banca Agente" per l'esecuzione dei pagamenti e prelevamenti in esso previsti.
Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite la National Bank of Egypt, comunicherà inoltre alla "Società di sorveglianza" i nomi e gli specimen delle firme delle persone autorizzate a firmare in nome e per conto dello stesso.

ARTICOLO 6

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto darà comunicazione alla "Società di sorveglianza" della avvenuta nomina del "Responsabile" secondo quanto previsto dall'art. 3 del "Protocollo".

ARTICOLO 7

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", inoltrerà nel più breve tempo possibile gli elenchi degli aggiudicatari, le liste dei beni e servizi connessi e relative specifiche tecniche, ritenuti necessari e approvati dal "Responsabile" stesso per l'attuazione del "Protocollo". Le liste delle forniture e gli elenchi degli aggiudicatari saranno, per quanto possibile, raggruppati al fine di garantire che le ispezioni e le altre operazioni previste siano gestite rapidamente e con efficacia dalla "Società di Sorveglianza".

ARTICOLO 8

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto affida alla "Società di sorveglianza" il controllo sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo delle forniture disposte in suo favore, nonchè il controllo sulle procedure d'acquisto e l'accertamento della congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi prescelti, per verificare ed accertare che, nell'ambito delle forniture stesse, si osservino le disposizioni contrattuali, e le varie disposizioni nazionali ed internazionali in vigore alla data della aggiudicazione.

ARTICOLO 9

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto per assicurare la corretta e valida esecuzione dei contratti per le forniture dei beni e servizi connessi, con la clausola Reso Banchina (Non Sdoganato) ...(città con porto)..." e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di ...(città senza porto).../Scaricamento a Carico del Venditore", alla quale le forniture saranno assoggettate nella fase di aggiudicazione, incarica la "Società di sorveglianza" ad effettuare le operazioni di controllo quali/quantitativo, presso il luogo di produzione e/o di stoccaggio e il porto di imbarco, ed anche presso il porto di sbarco e a destino. Le attività di vigilanza e controllo connesse a tale incarico saranno svolte a seguito di apposita comunicazione del "Responsabile", come da fac-simile Allegato 1 al presente Contratto, nella quale saranno specificate le ditte italiane incaricate di effettuare le forniture con l'indicazione di tutte le clausole contrattuali afferenti alle forniture, di cui all'Allegato 2 al "Protocollo", e di quant'altro necessario per adempiere allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo. La "Società di sorveglianza" richiederà inoltre ai fornitori di essere informata, con adeguato preavviso (non meno di 3 (tre) giorni lavorativi), in merito ai tempi di approntamento della merce per l'ispezione, il luogo e la persona da contattare. Contestualmente all'ispezione quali/quantitativa, la "Società di sorveglianza" effettuerà una verifica del prezzo proposto

dai fornitori per accertare, sulla base delle informazioni in proprio possesso, se gli elementi di prezzo contenuti nella fattura dei fornitori corrispondono, entro limiti ragionevoli, ai livelli di prezzo indicati nei listini all'esportazione o, comunque, a quelli praticati prevalentemente all'esportazione. La verifica dei prezzi non sarà limitata al puro prezzo delle merci, ma coprirà il valore totale fatturato, inclusi eventuali servizi. Nello stesso tempo la "Società di sorveglianza" controllerà che la "Società" abbia espletato le procedure di acquisto come previsto, apponendo un apposito timbro sulla fattura pro-forma emessa dai fornitori.

ARTICOLO 10

Le operazioni di controllo dovranno essere effettuate nel luogo di produzione o di stoccaggio, nel porto di imbarco, in quello di sbarco e a destino, in accordo alla tipologia della merce, secondo quanto appresso specificato:

A) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL LUOGO DI PRODUZIONE E/O DI STOCCAGGIO IN TERRITORIO NAZIONALE.

1) Merce per imbarco in convenzionale:

1/a - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio;

1/b - controllo quali-quantitativo della merce effettuato tramite conta, pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza a prove funzionali e/o altre verifiche in funzione della tipologia della merce;
- nel caso di forniture complesse (impianti completi) potranno essere definiti dei punti di intervento in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori;
- le verifiche precedenti potranno essere integrate, ove necessario, con verifiche estese al sistema qualitativo dei produttori;
- nel caso vengano evidenziate differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate invierà, nel più breve tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando le differenze riscontrate;

1/c - verifica idoneità imballi in relazione alla tipologia della merce ed alle modalità di trasporto.

2) Merce in container:

2/a - verifica delle condizioni generali di produzione e/o di stoccaggio;

2/b - controllo quali-quantitativo della merce effettuato tramite conta, pesatura, identificazione, campionamento, analisi, assistenza a prove funzionali e/o altre verifiche in funzione della tipologia della merce;
- nel caso di forniture complesse (impianti completi) potranno essere definiti dei punti di intervento in relazione ai piani di controllo elaborati dai produttori;
- le verifiche precedenti potranno essere integrate, ove necessario, con verifiche estese al sistema qualitativo dei produttori;
- nel caso vengano evidenziate differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate invierà, nel più breve tempo possibile, comunicazione al "Responsabile", specificando le differenze riscontrate;

2/c - verifica idoneità imballi in relazione alla tipologia della merce ed alle modalità di trasporto;

2/d - verifica dell'idoneità e integrità del container al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche originarie delle merci di cui all'ordine d'acquisto;

2/e - assistenza alle operazioni di containerizzazione con particolare riferimento alla verifica dell'identità tra la merce caricata e la merce ispezionata in precedenza, qualora le operazioni di cui ai punti 2/a, 2/b e 2/c non vengano effettuate contestualmente alle successive;

2/f - qualora la verifica di identità di cui al punto precedente risulti impossibile o dia esito negativo, le operazioni di cui al punto 2/b verranno ripetute;

2/g - apposizione dei sigilli ai containers nel caso di container FCL.

B) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL PORTO DI IMBARCO IN TERRITORIO NAZIONALE.

1) Imbarco merce in convenzionale:

1/a - ottenimento dall'aggiudicatario dei dettagli relativi alla fornitura della merce per l'imbarco (luogo e data d'imbarco, ecc.). Accertamento dell'idoneità della banchina di caricazione del prodotto o della merce, accertamento che la nave sia di nazionalità italiana e abbia le prescritte autorizzazioni e attestazioni per il trasporto del prodotto e della merce oggetto dell'ordine di acquisto;

1/b - verifica del mezzo di trasporto e, ove richiesto dalla natura delle merci, perizia dell'idoneità delle stive nonchè della compatibilità delle merci da imbarcare con altre eventualmente disposte nella stessa stiva. Accertamento se la caricazione avviene a decorrere dall'inizio del periodo di stallia e, se vi è richiesta di giorni supplementari (controstallie), la causa che determina la richiesta stessa;

1/c - verifica della quantità della merce imbarcata tramite l'assistenza di uno spuntatore/pesatore che controlla il numero degli scatti e la regolarità delle pesate nel caso di merce alla rinfusa ed il numero dei colli (tramite contatore o spunta diretta);

1/d - per merce alla rinfusa verifica qualitativa della merce mediante il prelevamento di campioni, contestualmente alle operazione di imbarco, su tutta la partita, ivi compresa quella preventivamente campionata a titolo indicativo. Al termine delle operazioni di imbarco, si finalizzano tutti i campioni di giornata prelevati per formare il campione finale rappresentativo dell'intera partita;

1/e - invio del campione finale ad un laboratorio di analisi ufficialmente riconosciuto, ove applicabile. Nel caso il risultato di analisi evidenzi differenze quali-quantitative rispetto a quanto previsto dalla documentazione contrattuale, la "Società di sorveglianza" informerà per iscritto l'aggiudicatario e, qualora tali differenze non vengano eliminate, presenterà, nel più breve tempo possibile, un rapporto al "Responsabile", specificando le risultanze delle analisi e le ragioni in base alle quali siano contestate all'aggiudicatario eventuali differenze quali/quantitative, specificando se e quali obblighi incombono all'aggiudicatariò per eliminare le suddette differenze.

2) Imbarco merce in container:

2/a - verifica integrità dei sigilli apposti in precedenza (sub A) - 2/g);

2/b - assistenza alla Dogana qualora i containers vengano ispezionati con conseguente rimpiazzo dei sigilli;

2/c - verifica idoneità mezzo di trasporto;

2/d - controllo imbarco containers.

C) EMISSIONE CERTIFICATO FINALE.

1) Emissione del certificato finale di conformità qualora tutte le verifiche previste dal mandato siano state completate con esito soddisfacente.

2) Emissione del certificato finale di rifiuto in caso permangano divergenze non risolte, ma comunque la "Società di sorveglianza" provvederà, preventivamente, ad informare il "Responsabile" con un rapporto nel quale siano evidenziati i motivi del rifiuto ed indicati gli eventuali rimedi.

D) INTERVENTO DEL CONTROLLORE PRESSO IL PORTO DI SBARCO E A DESTINO.

Le prestazioni da eseguire presso il porto di sbarco e a destino saranno effettuate in base a quanto indicato nel precedente (sub B)). Inoltre il controllore accerta la data effettiva di arrivo della nave al porto di sbarco e se la effettuazione delle operazioni di scaricamento del prodotto o delle merci avviene entro il tempo di stallia e, se vi è richiesta di giorni supplementari (controstallie), la causa che determina la richiesta stessa.
La "Società di sorveglianza" dovrà effettuare anche il controllo e la vigilanza nel luogo di destino, nei luoghi di carico e di scarico, così come le zone di transito, e le prestazioni da effettuare saranno quelle previste come nel porto di sbarco.
A cura della "Società di sorveglianza" saranno svolte tutte le attività volte a facilitare la "presa in consegna" dei beni oggetto delle forniture da parte del destinatario o del "Responsabile".

ARTICOLO 11

Per quanto attiene alla modalità di campionamento merce, tipi di analisi, normativa applicata, saranno osservate le modalità descritte in apposite schede tecniche ciascuna afferente ad un singolo tipo di merce.
Le predette schede saranno redatte in conformità agli standard professionali generalmente applicabili a tali servizi e trasmesse al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S., subito dopo la ricezione della richiesta di cui all'art. 9 del presente Contratto. Dette schede, riconosciute idonee dal "Responsabile" e dal M.A.E. - D.G.C.S., integreranno le prestazioni incombenti alla "Società di sorveglianza" che le eseguirà in piena osservanza alle modalità specificate nelle schede stesse.

ARTICOLO 12

La "Società di sorveglianza" avrà cura di fornire al "Responsabile" e al M.A.E. - D.G.C.S., trimestralmente e non oltre la fine di gennaio ogni anno o in qualunque altro momento in cui, o

il "Responsabile" o il M.A.E. - D.G.C.S lo richiede, rendicontazione e certificazione circa l'avvenuto rispetto delle procedure di acquisto di cui all'art. 5 del "Protocollo" e sulla congruità dei prezzi dei beni e servizi connessi, di cui all'Allegato 1 al citato "Protocollo", nonchè la situazione degli ordini di ispezione ricevuti, dei certificati di consegna a destino e di conformità emessi, dei rapporti di deviazione ed altre informazioni previste dal presente Contratto.

ARTICOLO 13

La "Società di sorveglianza", per le sue prestazioni, riceverà un compenso pari all' 1,50% del valore complessivo delle forniture di beni e servizi connessi. Tale compenso verrà corrisposto, secondo le modalità previste al punto 5) del Mandato Irrevocabile rilasciato dalla National Bank of Egypt alla "Banca Agente" e che costituisce l'Allegato 3 al "Protocollo", contestualmente e proporzionalmente al valore delle fatture, per le forniture di beni e servizi connessi, pagate dalla "Banca Agente".
Per le somme ricevute la "Società di sorveglianza" rilascerà alla "Banca Agente" le relative quietanze liberatorie e fatture definitive.

ARTICOLO 14

Qualora il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", richiedesse alla "Società di sorveglianza" prestazioni supplementari, approvate dal M.A.E. - D.G.C.S., che saranno oggetto di "addendum" al presente Contratto, la "Società di sorveglianza" stessa avrà diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una retribuzione corrispondente ai servizi prestati sulla base delle tariffe giornaliere, da convenire di volta in volta, e che dovranno essere pagate tramite la "Banca Agente", a valere sul "Conto Speciale", a fronte di fatture, emesse dalla "Società di sorveglianza", vistate dal "Responsabile", accompagnate dal certificato di prestazione del lavoro e dalle rispettive quietanze liberatorie.

ARTICOLO 15

La "Società di sorveglianza" dovrà rilasciare l'attestato provvisorio e definitivo di conformità del prodotto e della merce a destino e certificare le date di consegna del prodotto al beneficiario o al "Responsabile", nonchè certificare l'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto e la congruità dei prezzi come da fac-simile di schema Allegato 2 al presente Contratto; in caso di rifiuto, da parte del beneficiario o del "Responsabile", della presa in consegna del prodotto, dichiarato conforme dalla "Società di sorveglianza", la stessa dovrà rilasciare al fornitore attestato in tal senso, dandone comunicazione al "Responsabile", al M.A.E. - D.G.C.S., alla "Banca Agente" e alla "Società".

ARTICOLO 16

La "Società di sorveglianza" dovrà trasmettere l'originale del certificato di conformità e di consegna a destino ai fornitori per la negoziazione del credito documentario irrevocabile, una copia alla "Società" per l'incasso della "Procurement Fee", una copia al "Responsabile", due copie alla "Banca Agente" ed una copia al M.A.E. - D.G.C.S., quale documentazione richiesta contrattualmente, di cui all'Allegato 2 al "Protocollo", per i pagamenti agli esportatori italiani.

ARTICOLO 17

Alla "Società di sorveglianza", a garanzia dei suoi obblighi, potrà essere richiesta una cauzione di (importo) ...., sotto forma di una garanzia bancaria irrevocabile con validità fino a 3 (tre) mesi dopo la scadenza del presente Contratto.

ARTICOLO 18

Nel quadro delle azioni che gli saranno affidate dal Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", alla "Società di sorveglianza" è vietato di eseguire altre prestazioni, se non quelle indicate nel presente Contratto, e si impegna a non agire quale agente raccomandatario, spedizioniere, commissario d'avaria, controllore sia per suo conto che per conto terzi.

ARTICOLO 19

L'esclusività delle prestazioni nominate agli artt. 3 e 4, non impegna il "Responsabile" a designare di diritto tutti i rappresentanti per l'effettuazione delle attività complementari o supplementari.

ARTICOLO 20

La "Società di sorveglianza" impegnerà personale altamente qualificato per la buona esecuzione dei servizi, dovrà tenere a disposizione del "Responsabile" e del M.A.E. - D.G.C.S. i documenti giustificativi che comprovino che il personale si trova in posizione regolare nei confronti delle Leggi sociali che sono applicate. Il "Responsabile" e/o il M.A.E. - D.G.C.S. può verificare la identità e la qualità degli agenti o concessionari diretti della "Società di sorveglianza". La "Società di sorveglianza" è tenuta a rimpiazzare, immediatamente e senza indennità, tutte le persone considerate dal "Responsabile" e/o dal M.A.E. - D.G.C.S. come "persona non gradita".

ARTICOLO 21

La "Società di sorveglianza" è tenuta alla estrema riservatezza circa i fatti, informazioni, documenti che saranno trasmessi dal "Responsabile", dall'aggiudicatario o dai loro rappresentanti e dalla "Società". La "Società di sorveglianza" imporrà il rispetto di questa riservatezza al suo personale, ai suoi agenti e ai suoi eventuali rappresentanti.

ARTICOLO 22

In caso di gravi infrazioni, da parte della "Società di sorveglianza", il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", potrà recedere il presente Contratto, senza pregiudizio di alcun danno e interesse.

ARTICOLO 23

In caso di negligenza e, in particolare, nei casi in cui la "Società di sorveglianza" tardi od ometta di presentare le attestazioni di conformità, i certificati provvisori e definitivi che riconoscono la esecuzione delle forniture o i rapporti sull'avvenuto rispetto delle procedure

d'acquisto, espletate dalla "Società" nonchè la congruità dei prezzi e servizi connessi; qualora questi ritardi od omissioni obblighino il "Responsabile" a pagare spese di finanziamento all'aggiudicatario, queste spese dovranno essere riaddebitate alla "Società di sorveglianza" se, i suddetti ritardi od omissioni, sono dovuti a circostanze imputabili a quest'ultima.

ARTICOLO 24

Il presente Contratto sarà annullato di diritto e senza intervento giudiziario nel caso in cui la "Società di sorveglianza" si trovi nella condizione, volontaria o giudiziaria, di liquidazione dei suoi beni (fallimento, concordato fallimentare, liquidazione, ecc.).

ARTICOLO 25

Senza pregiudizio relativo all'applicazione dell'art. 23 del presente Contratto, la "Società di sorveglianza" garantisce e tutela il Governo della Repubblica Araba di Egitto per tutti gli atti o condanne relativi a danni diretti corporali o materiali, causati a terzi, dovuti all'esecuzione del presente Contratto, che potranno essere attribuiti a negligenza della stessa.

ARTICOLO 26

Ogni e qualsiasi modifica del presente Contratto deve essere oggetto di una modifica scritta, concordata con il M.A.E. - D.G.C.S., restando inteso che nessun accordo verbale può legare "le Parti" interessate.

ARTICOLO 27

Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", darà il suo giudizio sui casi di forza maggiore, che potranno essere l'oggetto di un espletamento totale o parziale degli obblighi della "Società di sorveglianza", dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S. che attiverà gli artt. 10, 11 e 12 del "Protocollo".

ARTICOLO 28

In caso di disaccordo tra la "Società di sorveglianza" e la "Società", e/o l'aggiudicatario, e/o il beneficiario, il "Responsabile" presterà tutti i suoi buoni uffici per appianare le controversie. Se queste persistono, la "Società di sorveglianza" dovrà dare comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., che dovrà avviare le consultazioni previste dall'art. 10 del "Protocollo", dopodichè la "Società di sorveglianza" deve adeguarsi alle decisioni prese. Resta inteso che la "Società di sorveglianza" è tenuta a segnalare comunque al M.A.E. - D.G.C.S. le imprese italiane che non hanno adempiuto in modo soddisfacente all'incarico assegnatogli, esplicitando i motivi.

ARTICOLO 29

Tutte le controversie, in merito all'applicazione ed alla interpretazione del presente Contratto, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Conciliazione e di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (C.C.I.), presso la Sezione italiana di Roma, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

ARTICOLO 30

Il presente Contratto è retto dalla Legge italiana. Per tutti gli adempimenti, obblighi e diritti delle "le Parti" derivanti dal presente Contratto, ma non esplicitamente in esso definiti, si farà riferimento alla legislazione italiana.

ARTICOLO 31

Il presente Contratto entrerà in vigore alla data della sua firma e resterà in vigore fino alla realizzazione del "Protocollo" oppure fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti esposti nelle premesse. In quest'ultimo caso, così come in ogni altra ipotesi di eventuale sospensione od interruzione del "Protocollo", le disposizioni del presente Contratto continueranno, comunque, ad applicarsi alle prestazioni perfezionate in data anteriore alla sospensione stessa.

ARTICOLO 32

Gli strumenti preferenziali da usare per le comunicazioni tra "le Parti" sono il Telefax, il Telex. Le "le Parti" potranno ricorrere anche ad altri mezzi purchè sia assicurata la massima celerità ed efficienza della comunicazione.

Fatto a ...., il ...., in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Araba di Egitto

Per la (nome della Società)

Allegato 1

Esempio di Ordine di Ispezione alla Viglienzone Adriatica Spa - Ravenna

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO

PROGRAMMA DI "COMMODITY AID"

ORDINE DI ISPEZIONE

A: (indirizzo della Viglienzone Adriatica Spa) ....

N° di riferimento:

Nome e indirizzo dell'Importatore: ....

Nome e indirizzo del Fornitore: ....

Valore totale merce:
"Reso Banchina (Non Sdoganato) ...(città con porto)...": LIT ....
e/o
"Reso Non Sdoganato - Dogana di ...(città senza porto).../Scaricamento a Carico del Venditore":
LIT ....

Destinazione: ....

Cambio LIT/Lire egiziane:

Valore FOB:

Nolo:

Assicurazione:

Quantità:

Descrizione merce: ....

Modalità di pagamento:

Codice doganale: ....

Mezzo di spedizione (via mare/aereo/ecc.):

Allegata fattura pro-forma n° .... del (data) ....

Il "Responsabile"

Allegato 2

VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A. - RAVENNA

CERTIFICATO DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA ("Certificate of Eligible Procurement") E DI CONSEGNA A DESTINO

Data: ....
N° ordine di ispezione: ....
N° riferimento :

Con la presente certifichiamo che la fornitura risulta in accordo ai requisiti per la certificazione relativa alla quantità, alla qualità e alla congruità dei prezzi dei prodotti, nonchè all'avvenuto rispetto delle procedure d'acquisto, in accordo con le procedure definite nell'Accordo (....... nome e data del documento) tra il Governo della Repubblica Araba di Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana.

Sono riportati di seguito gli elementi principali della fornitura:

1) Prodotti
   a) Descrizione dei prodotti (sintesi di quantità e tipo di merce).
   b) Codice doganale.
   c) Dati di spedizione (B/L, porto imbarco, porto sbarco, nave, ecc.).
2) Costo dei prodotti e relativi servizi
   a) Prodotti: LIT ....
   b) Nolo: LIT ....
   c) Assicurazione: LIT ....
   LIT ....
   TOTALE: LIT ....

---

3) Fornitore
   - Ragione sociale:
   - Indirizzo: ....

4) Acquirente
   - Ragione sociale: ....
   - Indirizzo:

La fornitura di cui all'oggetto è stata consegnata in Egitto a (destinatario o "Responsabile") il (data)

TIMBRO E FIRMA DELLA
VIGLIENZONE ADRIATICA S.P.A.

ALLEGATO 8

Progetto di lettera (Nota Verbale)

Mi riferisco all'Accordo Finanziario firmato in (data) ...., per l'utilizzo del "commodity aid" al Governo della Repubblica Araba di Egitto, di 60.000.000.000 (sessanta miliardi) di Lire italiane.

Al riguardo desidero richiamare la Sua attenzione sulla importanza attribuita allo sviluppo del settore privato, cui è riservato, nell'Accordo in parola, non meno del 30% dell'intero finanziamento, in conformità all'art. 8.

Nell'attribuzione di tale quota desidero esprimerLe la nostra attesa a che vengano prescelti, a parità di ogni altra condizione, operatori italiani presenti in Egitto, tenuto anche conto del ruolo da essi svolto per lo sviluppo economico e sociale dell'Egitto, prioritario nella destinazione dei nostri interventi di Cooperazione.

Ove l'E.V. concordi su quanto precede, questa Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta faranno parte integrante del suindicato Accordo Finanziario.

ALLEGATO 9

ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO

- Banca Nazionale del Lavoro
Via Vittorio Veneto, 119 - 00187 ROMA

- Istituto Bancario San Paolo di Torino
Piazza San Carlo, 156 - 10121 TORINO

- Monte dei Paschi di Siena
Piazza Salimbeni, 3 - 53100 SIENA

- Banco di Napoli
Via Toledo, 177/178 - 80132 NAPOLI

- Banco di Sicilia
Via Generale Vincenzo Magliocco, 1 - 90141 PALERMO

- Banco di Sardegna
Viale Umberto, 36 - 07100 SASSARI

ALLEGATO 10

FAC-SIMILE DI ACCORDO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO BENEFICIARIO DI UN "COMMODITY AID" A DONO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia a Il Cairo

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO
rappresentato dal ....

in seguito denominati le "Parti":

VISTO che, nell'ambito delle iniziative previste dalla Cooperazione bilaterale, tra le "Parti" è stato firmato in data ...., un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 60.000.000.000 (sessanta miliardi) di Lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Egitto di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

VISTO che, il Governo della Repubblica Araba di Egitto designerà un proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

CONSIDERATO che i beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", saranno commercializzati in Egitto attraverso i normali canali previsti a tale scopo e saranno venduti agli utilizzatori finali di cui all'art. 8 del "Protocollo";

CONSIDERATO che il ricavato delle vendite sarà destinato a costituire il "Fondo di Contropartita" in Lire egiziane, in seguito denominato "F.D.C.";

CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, il deposito, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo di tale "F.D.C.";

CONSIDERATO che una efficiente gestione ed un effettivo utilizzo di tale "F.D.C." è essenziale per perseguire una efficace politica economica in Egitto e raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del "Protocollo";

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

1. Questo Accordo instaura le procedure, convenute tra le "Parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo del

"F.D.C." generato dalla vendita in Egitto dei beni e servizi connessi che saranno forniti in esecuzione del "Protocollo".

2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da convenire tra le "Parti" con scambio di Note Verbali, sono anche applicate:

- ai "F.D.C.", relativi ad altri accordi per aiuti bilaterali di cooperazione stipulati tra le "Parti", che non sono stati specificatamente allocati e/o utilizzati alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo;

- ai "F.D.C." generati a seguito di altri accordi, per aiuti bilaterali di cooperazione, stipulati tra le "Parti" dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 2

COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono sull'importanza di istituire procedure uniformi per la costituzione del "F.D.C." generato a seguito di programmi commerciali, quali aiuti alla bilancia dei pagamenti del Governo della Repubblica Araba di Egitto, in esecuzione del "Protocollo", di cui all'art. 8. La commercializzazione dei beni e servizi connessi, ai fini del presente Accordo, significa donazione di beni e servizi connessi che saranno venduti attraverso la rete di distribuzione commerciale in Egitto Le "Parti" convengono inoltre che tali procedure uniformi, per quanto possibile, devono rispecchiare le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto di beni e servizi connessi, così come stabilito dal "Protocollo".

2. A tal fine le "Parti" convengono di costituire il "F.D.C." sulla base della parità valutaria all'importazione dei beni e servizi connessi stessi, cioè il prezzo di acquisto dei beni e servizi connessi, riferito ad una determinata quantità, convertito in Lire egiziane al tasso di cambio applicabile. Ai fini del calcolo del "F.D.C.", la seguente procedura standard sarà adottata per quanto riguarda il prezzo, la quantità ed il tasso di cambio:

a) Prezzi dei beni e servizi connessi.
Le "Parti" dovranno stabiLire, di comune accordo, il prezzo di rivendita in Lire egiziane dei beni e servizi connessi che dovrà essere commisurato al prezzo di mercato in Egitto dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente di quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato in Egitto; comunque il prezzo di rivendita dei beni e servizi connessi ai beneficiari locali non dovrà in ogni caso superare il controvalore in Lire egiziane del prezzo di acquisto in Lire italiane degli stessi.
Le "Parti", sulla base dei documenti di cui all'art. 3 punto 2. del presente Accordo, verso settembre/ottobre di ciascun anno, organizzeranno una riunione allo scopo di riesaminare e discutere sui prezzi proposti per l'anno successivo.
I prezzi stabiliti saranno riesaminati ogni quadrimestre e corretti dal Governo della Repubblica Araba di Egitto qualora la variazione di un qualsiasi prezzo sia del 15% o superiore al 15%. Nell'eventualità che le "Parti" non raggiungano un accordo sul prezzo standard su di una determinata merce, il prezzo di tale merce, ai fini della creazione del "F.D.C.", sarà il prezzo su base "Reso Banchina (Non Sdoganato) ...(città con porto)..." e/o "Reso Non Sdoganato - Dogana di ...(città senza porto). ./Scaricamento a Carico del Venditore", con l'eventuale aggiunta di un % a copertura dei costi assicurativi e di trasporto in Egitto.

b) Quantità delle merci.
La quantità delle merci, da considerare per il calcolo dei depositi di contropartita, sarà riferito alle ispezioni di scarico effettuate dalla Viglienzone Adriatica Spa - Ravenna, in base alla quantità netta pervenuta alla destinazione finale in Egitto.

c) Tasso di cambio.
Il tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell'equivalente in Lire egiziane sarà il tasso di mercato.

3. Il Governo della Repubblica Araba di Egitto depositerà, o provvederà a far depositare, tramite il "Responsabile", in un apposito "conto corrente speciale" in Lire egiziane presso la National Bank of Egypt, denominato "Fondi di Contropartita dell'Italia", in seguito denominato "F.D.C.I.", il ricavato della vendita dei beni agli utilizzatori finali.
I depositi saranno effettuati entro e non oltre giorni dall'attracco al porto di scarico della nave che trasporta le merci. E' indispensabile che il deposito sia effettuato entro il limite di tempo prestabilito al fine di assicurare l'avvio delle procedure di programmazione ed assegnazione del presente Accordo e fornire supporto al programma di spesa del Governo della Repubblica Araba di Egitto.

ARTICOLO 3

PROGRAMMAZIONE ED ALLOCAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono di massimizzare l'uso dei "F.D.C.I." per lo sviluppo e le attività a carattere umanitario incluse nelle spese di bilancio del Governo della Repubblica Araba di Egitto riferiti agli investimenti ed ai costi correnti di bilancio.
Tale aiuto su programmi di spesa correnti serviranno da supporto per creare un bilancio "trasparente" che mostri chiaramente i vincoli tra le risorse fiscali, le priorità dello sviluppo e le spese pianificate.
Le "Parti" convengono che il Governo della Repubblica Araba di Egitto può utilizzare i "F.D.C.I." quali risorse aggiuntive del bilancio statale e da gestire entro la politica di bilancio come mezzo per rendere tali fondi aggiuntivi espliciti nei piani di previsione di spesa del Governo della Repubblica Araba di Egitto .

2. Al fine di facilitare la programmazione dei fondi, il Governo italiano sottoporrà al Governo della Repubblica Araba di Egitto entro settembre di ciascun anno: (a) un promemoria contenente la normativa e la politica afferente la programmazione dei "F.D.C.I."; e (b) proiezioni della generazione di "F.D.C.I." per l'anno successivo.
Il Governo della Repubblica Araba di Egitto utilizzerà tali proiezioni per proporre l'allocazione annua di fondi nel proprio bilancio.
Le "Parti" confermeranno, con scambio di "Note Verbali", il loro accordo per ogni previsione di spesa annuale di tali fondi.

3. Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", provvederà alla allocazione dei "F.D.C.I." dal "conto corrente speciale" nel corso dell'anno, in linea con gli obiettivi approvati nelle previsioni di spesa, basandosi sulle esigenze di bilancio del Governo della Repubblica Araba di Egitto e su di un valido esercizio di gestione finanziaria nel quadro delle misure di aggiustamenti strutturali generali o settoriali già concordate che verranno adottate per ridurre i bisogni prioritari socio-economici, con speciale riferimento ai settori particolarmente vulnerabili quali quello dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna. Le "Parti" possono convenire di incontrarsi regolarmente per riesaminare le allocazioni dal "conto corrente speciale" e confermare la conformità con i piani di previsione di spesa approvati. A tal fine le "Parti" si impegnano

a costituire un Comitato Misto di Gestione, in seguito denominato "C.M.G.", incaricato di controllare l'applicazione del presente Accordo, di cui farà parte anche l'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo".
Modifiche del bilancio di previsione di spesa, riferite all'attuale costituzione dei "F.D.C.I." ovvero ad un cambiamento nelle priorità, dovranno essere approvate dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4. Quale eccezione alla politica di programmazione generale citata in precedenza, le "Parti" convengono che i "F.D.C.I." possono anche essere utilizzati, su conforme avviso del "C.M.G.", per il finanziamento delle seguenti iniziative in ordine di priorità:

   a) costi locali di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;

   b) contributo agli interventi eseguiti nel quadro di situazioni di urgenza;

   c) completamento degli interventi eseguiti nel quadro di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;

   d) costi di gestione e di distribuzione all'interno del Egitto degli aiuti di urgenza di origine italiana;

   e) contributo in favore dei "fondi speciali" che verranno istituiti dal Governo della Repubblica Araba di Egitto nel quadro delle misure che verranno adottate per ridurre gli effetti sociali dovuti all'applicazione dei programmi economici di razionalizzazione della spesa pubblica o all'applicazione del programma di Aggiustamento Strutturale in corso.

5. Oltre alle eccezioni riportate nel punto 4., nessun esborso di fondi sarà effettuato a mezzo di qualsiasi altro meccanismo all'infuori di quello descritto nel presente Accordo.

ARTICOLO 4

SPESA DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Dopo che i "F.D.C.I." sono assegnati per iniziative già approvate, nessun'altra autorizzazione sarà richiesta per spendere tali fondi in conformità con il bilancio di previsione di spesa approvato. Le spese saranno effettuate ed i fondi saranno gestiti in linea con le procedure stabilite dal Governo della Repubblica Araba di Egitto ovvero le procedure stabilite dall'Ente operativo, qualora dovesse trattarsi di Ente non-governativo. Nell'eventualità che i fondi siano devoluti ad Organizzazioni che non siano Enti del Governo della Repubblica Araba di Egitto, i documenti contrattuali o di assegnazione che dispongono il trasferimento di tali fondi dovranno contenere appropriate istruzioni che assicurino che i fondi saranno utilizzati in conformità con il presente Accordo in base al quale i "F.D.C.I." vengono generati.

2. Qualsiasi interesse che venga generato a fronte dei "F.D.C.I." destinati ad Enti esecutivi per voci di spesa approvate, come risultato delle modalità di deposito per detti fondi, sarà speso per le stesse finalità generali riferite ai "F.D.C.I" originari. Gli Enti operativi dovranno rendere noto l'ammontare degli interessi maturati, qualora ve ne siano, con rapporti semestrali al "Responsabile". Tali interessi, poichè maturano nel corso del periodo di esecuzione dell'attività di spesa, dovranno essere o (a) dedotti dal totale delle spese

approvate ed il saldo residuo trasferito sul "conto corrente speciale" per la riprogrammazione in conformità al presente Accordo, oppure (b) aggiunti al totale delle spese approvate e spesi in conformità con il presente Accordo. Il Governo della Repubblica Araba di Egitto renderà noto qualsiasi aggiustamento di spesa con appositi rapporti, come indicato nell'art. 5 del presente Accordo.

3. Se non convenuto diversamente dalle "Parti", i fondi che risultano inutilizzati alla data di scadenza dell'attività di spesa approvata, saranno ritrasferiti, entro i 30 (trenta) giorni successivi, sul "conto corrente speciale" dal quale erano stati prelevati; tali fondi potranno quindi essere riprogrammati dalle "Parti".

ARTICOLO 5

RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1. Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare al Governo italiano, su base semestrale, un dettagliato rapporto circa: (a) i depositi nel "conto corrente speciale"; (b) la durata di tali depositi; (c) come i depositi sono stati programmati; (d) gli esborsi dal "conto corrente speciale"; (e) le spese riferite ai "F.D.C.I." approvate nel bilancio di previsione di spesa e (f) gli aggiustamenti di programmazione e di esborsi rispetto al rapporto del periodo precedente. Il primo di detti rapporti dovrà essere presentato entro 6 (sei) mesi dalla firma del presente Accordo.

2. Nell'eventualità che i fondi in Lire egiziane siano allocati od attribuiti ad un conto di spesa per lo sviluppo di finalità economiche generali ovvero siano allocati per usi generali, i rapporti semestrali non devono necessariamente evidenziare tali fondi, rispettivamente, al di là del loro trasferimento alla specifica voce di bilancio ovvero della loro spesa ed utilizzo per detti scopi generali. Nell'eventualità che i fondi siano allocati ad un Ente non-governativo, il Governo della Repubblica Araba di Egitto si assicurerà che l'accordo che dispone il trasferimento dei fondi all'Ente non-governativo preveda una richiesta di rendicontazione circa l'utilizzo di tali fondi; ciò permetterà al Governo della Repubblica Araba di Egitto di rispettare le esigenze di rendicontazione di cui al presente Accordo.

3. Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", nel perseguire il miglioramento della propria capacità di formulare e gestire il bilancio in generale e di rendicontazione, continuerà a seguire le procedure per fornire assicurazione al Governo italiano che appropriati esborsi sono stati effettuati a fronte delle spese convenute. Tali procedure includeranno controlli periodici ed ispezioni sulle attività finanziate con i "F.D.C.I.". Il Governo italiano, tramite l esperto di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo", si riserva il diritto di procedere all'ispezione sulle modalità di utilizzazione dei fondi da parte delle entità beneficiarie e chiedere la documentazione giustificativa delle spese effettuate. I beneficiari sono tenuti a predisporre correttamente dei libri contabili relativi ai fondi ricevuti, di presentare, secondo le modalità prescritte nel piano di esborso, le ricevute giustificative delle spese effettuate ed un rapporto sulle attività condotte.
Le "Parti" convengono inoltre di organizzare incontri del "C.M.G.", su base trimestrale, al fine di rivedere e confermare la soddisfacente gestione del "conto corrente speciale". Tali incontri misti possono includere la partecipazione di esperti finanziari e di gestione indipendenti. La convocazione degli incontri dovrà essere comunicata dalle "Parti" 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e gli argomenti discussi o le decisioni prese saranno riportati nei relativi Atti.

4. Nel riconoscere che il Governo italiano potrebbe richiedere un'analisi finanziaria più approfondita delle attività finanziate con i "F.D.C.I.", di quella che potrebbe essere stata effettuata dal Governo della Repubblica Araba di Egitto, le "Parti" convengono che il Governo italiano può istituire delle particolari misure, convenute con il Governo della Repubblica Araba di Egitto, per assicurare la conformità con la gestione finanziaria e le esigenze di contabilizzazione.

5. Il Governo della Repubblica Araba di Egitto, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare un rendiconto trimestrale per ogni attività realizzata con i "F.D.C.I." e la spesa del relativo ammontare. Per ogni finanziamento dovrà anche produrre la seguente documentazione:

   a) descrizione e durata del programma;

   b) spese del programma;

   c) piano di esborso e di presentazione dei rapporti parziali e del rapporto finale.

6. Nell'eventualità che una qualsiasi spesa dei "F.D.C.I." non sia convalidata da probante documentazione ovvero non sia effettuata od utilizzata per gli scopi di spesa convenuti in conformità con il presente Accordo, il Governo della Repubblica Araba di Egitto si impegna, dietro richiesta del Governo italiano, di ridepositare prontamente ovvero far ridepositare nell'apposito "conto corrente speciale" un importo uguale all'importo dei fondi che sono stati male utilizzati ovvero il cui utilizzo non sia stato convenientemente documentato; tale importo sarà in seguito utilizzato per gli scopi convenuti in conformità con il presente Accordo.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma tra le "Parti" e resterà in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le "Parti", tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti.

2. Le procedure di cui al presente Accordo possono essere interrotte da ciascuna delle "Parti" in qualsiasi momento dietro preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. Nell'eventualità che tali procedure siano interrotte a valere sulla presente clausola, le presenti disposizioni continueranno comunque ad essere applicate per i "F.D.C.I." generati, depositati o prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva che fissa il termine delle presenti disposizioni, salvo disposizioni scritte contrarie delle "Parti".

3. Il presente Accordo può essere modificato mediante reciproco accordo scritto dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4. Il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto possono designare appositi funzionari quali responsabili per qualsiasi problema relativo al presente Accordo, previo avviso scritto all'altra parte di tale designazione.

5. All'entrata in vigore del presente Accordo si intendono revocate tutte le precedenti disposizioni riguardanti l'utilizzazione dei "F.D.C.I.".

Fatto al Cairo il   in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di diversità di interpretazione, il testo in lingua inglese avrà prevalenza sugli altri.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Araba di Egitto

438.

São Tomé, 23 maggio 1994

Accordo per la gestione dei fondi di contropartita tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe

(Entrata in vigore: 23 maggio 1994)

ACCORDO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÈ E PRINCIPE

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rappresentato dall'Ambasciata d'Italia a Luanda

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DI SÃO TOMÈ E PRINCIPE
rappresentato dalla Segreteria di Stato della Cooperazione e Sviluppo

in seguito denominati le "Parti":

VISTO

che nell'ambito delle iniziative previste dal Programma di cooperazione bilaterale il Governo della Repubblica Italiana, per il tramite del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in seguito denominato "M.A.E.-D.G.C.S.", ha fornito al Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe derrate alimentari che sono state commercializzate in São Tomé e Principe attraverso i normali canali previsti a tale scopo;

VISTO

che le derrate alimentari sono state vendute agli utilizzatori finali e che il ricavato delle vendite è stato destinato a costituire Fondi di Contropartita dell'Italia in Dobras, in seguito denominati "F.D.C.I.";

CONSIDERATO

che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso la contabilizzazione e l'utilizzo di tali "F.D.C.I.";

CONSIDERATO

che una efficiente gestione ed un effettivo utilizzo di tali "F.D.C.I." sono essenziali per perseguire una efficace politica economica in São Tomé e Principe;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO N.1

SCOPO DELL'ACCORDO

1 - Questo Accordo instaura le procedure, convenute tra le "Parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo dei "F.D.C.I" generati dalla vendita in São Tomé e Principe di tutte le derrate alimentari fornite dal "M.A.E. - D.G.C.S." nel quadro degli aiuti alimentari ordinari.

2 - Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da convenire tra le "Parti" con scambio di Note Verbali. sono applicate a tutti i "F.D.C.I." generati a seguito di accordi per aiuti bilaterali della Cooperazione italiana, sotto forma di beni e servizi connessi e/o di derrate alimentari, in seguito denominati "forniture", stipulati tra le "Parti", che non sono stati allocati e/o utilizzati alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo e che saranno generati in seguito a tale data.

ARTICOLO N.2

COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1 - Le "Parti" convengono sull'importanza di istituire procedure uniformi per la costituzione dei "F.D.C.I" generati a seguito di programmi commerciali, quali aiuti alla bilancia dei pagamenti del Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe ed aiuti alimentari ordinari. La commercializzazione delle "forniture", ai fini del presente Accordo, significa donazione di "forniture" che saranno vendute attraverso la rete di distribuzione commerciale di São Tomé e Principe. Le "Parti" convengono inoltre che tali procedure uniformi, per quanto possibile, dovranno rispecchiare le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto di "forniture".

2 - A tal fine le "Parti" convengono di costituire i "F.D.C.I" sulla base della parità valutaria all'importazione delle "forniture" stesse, cioé il prezzo di acquisto dei beni e servizi connessi ed il prezzo internazionale delle derrate alimentari, riferito ad una determinata quantità e, per le derrate alimentari, anche ad una certa data e ad un determinato volume, convertito in Dobras al tasso di cambio applicabile. Ai fini del calcolo dei "F.D.C.I", la seguente procedura standard sarà adottata per quanto riguarda la data, il prezzo, il volume, la quantità ed il tasso di cambio:

a) Prezzi delle "forniture"

Ogni anno le "Parti" dovranno stabilire, di comune accordo, il prezzo di rivendita in Dobras delle "forniture" che dovrà essere commisurato al prezzo di mercato in São Tomé e Principe, libero o calmierato, delle "forniture"; ove non esista un prezzo di riferimento, tali "forniture" verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente a quello di altre "forniture" dello stesso tipo offerte sul mercato in São Tomé e Principe; comunque il prezzo di rivendita delle "forniture" non dovrà in ogni caso superare il controvalore in Dobras, al tasso di cambio ufficiale, del prezzo di acquisto in lire italiane o in valuta convertibile. In particolare i prezzi delle derrate alimentari dovranno essere stabiliti annualmente dalle "Parti" per ogni singolo prodotto (per es.: mais bianco, mais giallo, frumento, riso di varie qualità ed olii commestibili, ecc.). Le "Parti", sulla base dei documenti di cui all'art.3, punto 2, del presente Accordo, entro il 30 settembre di ciascun anno organizzeranno una riunione allo scopo di riesaminare e discutere sui prezzi proposti per l'anno successivo.
Per quanto riguarda le derrate alimentari, i prezzi saranno stabiliti sulla base di eventuali suggerimenti formulati dal "World Food Programme" al Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe.
I prezzi stabiliti saranno riesaminati e corretti dal Governo della Repubblica Democratica de São Tomé e Principe qualora la variazione di un qualsiasi prezzo sia del 15% o superiore al 15%.
Nell'eventualità che le "Parti" non raggiungano un accordo sul prezzo standard di una determinata fornitura, il prezzo di tale fornitura, ai fini della creazione dei "F.D.C.I", sarà il prezzo calcolato:
- su base "Reso Banchina non sdoganato São Tomé, con scaricamento a carico del Venditore" nel caso di fornitura di beni e servizi connessi;
- su altra base, stabilita dal donatore, nel caso di fornitura di derrate alimentari;
con l'eventuale aggiunta del 20% a copertura dei costi assicurativi e di trasporto in São Tomé e Principe.

b) Quantità e/o volume delle "forniture"

La quantità delle merci ed il volume delle "forniture" da considerare per il calcolo dei depositi di contropartita saranno riferiti alle ispezioni di scarico effettuate dalla società di controllo e sorveglianza all'uopo designata dalle parti tramite scambio di Note Verbali, in base alla quantità netta e/o al volume delle "forniture" pervenute al previsto punto di scarico in São Tomé e Principe.

c) Tasso di cambio

Il tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell'equivalente in Dobras sarà il tasso in vigore alla data di arrivo del vettore al punto di scarico, in base al quale l'Autorità Monetaria Centrale della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe o l'agente autorizzato dalla medesima vende valuta estera contro Dobras in relazione alla importazione commerciale delle "forniture". Tale tasso di cambio dovrà essere coerente con il programma di riforma dei tassi di cambio del Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe, o con quello eventualmente convenuto con la Banca Mondiale nell'ambito del Programma di Aggiustamento Strutturale. Deviazioni da tale programma per la gestione dei tassi di cambio richiederebbero un riaggiustamento della politica dei cambi in relazione al presente Accordo.

3 - Il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe depositerà, o provvederà a far depositare, in un apposito "conto corrente speciale" in Dobras presso il Banco Internacional de São Tomé e Principe, denominato "Fondi di Contropartita dell'Italia", tutti i "F.D.C.I." attualmente esistenti nonché il ricavato della vendita delle "forniture" agli utilizzatori finali in connessione a ciascun accordo di aiuti bilaterali della Cooperazione italiana stipulato tra le "Parti". I depositi saranno effettuati entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di arrivo del vettore al previsto punto di scarico. E indispensabile che il deposito sia effettuato entro il limite di tempo prestabilito al fine di assicurare l'avvio delle procedure di programmazione e di assegnazione del presente Accordo e di fornire supporto al programma di spesa del Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe

ARTICOLO N.3

PROGRAMMAZIONE ED ALLOCAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1 - Le "Parti" convengono di massimizzare l'uso dei "F.D.C.I." per il finanziamento delle attività a carattere prioritario incluse nelle spese di bilancio del Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe, riferite agli investimenti ed ai costi correnti di bilancio.
In sede di prima applicazione del presente Accordo, le "Parti" convengono che tali "F.D.C.I." vengano utilizzati a sostegno del processo di privatizzazione agricola, ivi incluse le attività di formazione svolte attraverso il C.A.T.A.P o altre istituzioni similari.
Tale aiuto su programmi di spesa correnti servirà da supporto per creare un bilancio "trasparente" che mostri chiaramente i vincoli tra le risorse fiscali, le priorità dello sviluppo e le spese pianificate.
Le Parti" convengono che il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe potrà utilizzare i "F.D.C.I." quali risorse aggiuntive del bilancio statale, da gestire nell'ambito della politica di bilancio, in modo da rendere tali fondi aggiuntivi espliciti nei piani di previsione di spesa dello Stato

2 - Al fine di facilitare la programmazione dei fondi, il Governo Italiano sottoporrà al Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe entro il 30 settembre di ciascun anno: (a) un promemoria contenente le proposte relative alla programmazione dei "F.D.C.I."; e (b) proiezioni della generazione di "F.D.C.I." derivanti da iniziative previste dal Programma di Cooperazione bilaterale per l'anno successivo.
Il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe utilizzerà tali proiezioni per proporre l'allocazione annua di fondi nel proprio bilancio.
Le "Parti" confermeranno, con scambio di "Note Verbali", il loro accordo per ogni previsione di spesa annuale di tali fondi.

3 - Il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe provvederà alla allocazione dei "F.D.C.I." dal "conto corrente speciale" nel corso dell'anno, in linea con gli obiettivi approvati nelle previsioni di spesa, basandosi sulle proprie esigenze di bilancio e su di un valido esercizio di gestione finanziaria nel quadro delle misure di Aggiustamento Strutturale che verranno adottate per ridurre i bisogni prioritari socio-economici, con particolare riguardo ai settori particolarmente vulnerabili quali quello della protezione, conservazione e risanamento dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna. Le "Parti" possono convenire di

incontrarsi regolarmente per riesaminare le allocazioni dal "conto corrente speciale" e confermare la conformità con i piani di previsione di spesa approvati.

Modifiche del bilancio di previsione di spesa, riferite all'attuale costituzione di "F.D.C.I." ovvero ad un cambiamento nelle priorità, dovranno essere approvate dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4 - Quale eccezione alla politica di programmazione generale citata in precedenza, le "Parti" convengono che i "F.D.C.I." possano anche essere utilizzati per il finanziamento delle seguenti iniziative in ordine di priorità:

a) costi locali di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo Italiano;

b) costi derivanti da servizi portuali relativi alla movimentazione in banchina delle "forniture";

c) contributo agli interventi eseguiti nei settori sociali di spesa, con particolare rilievo per quello della sanità;

d) completamento degli interventi eseguiti nel quadro di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo Italiano;

e) costi di gestione e di distribuzione all'interno di São Tomé degli aiuti di urgenza di origine italiana;

f) contributo in favore dei "fondi speciali" che potranno essere istituiti dal Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe nel quadro delle misure che verranno adottate per ridurre gli effetti sociali dovuti all'applicazione dei programmi economici di razionalizzazione della spesa pubblica.

5 - Oltre alle eccezioni riportate nel punto 4, nessun esborso di fondi sarà effettuato a mezzo di qualsiasi altro meccanismo all'infuori di quello descritto nel presente Accordo.

ARTICOLO 4

SPESA DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1 - Dopo che i "F.D.C.I." sono assegnati per iniziative già approvate, nessun'altra autorizzazione sarà richiesta per spendere tali fondi in conformità al bilancio di previsione di spesa approvato. Le spese saranno effettuate ed i fondi saranno gestiti in linea con le procedure stabilite dal Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe ovvero con le procedure stabilite dall'Ente operativo, qualora dovesse trattarsi di Ente non-governativo. Nell'eventualità che i fondi siano devoluti ad Organizzazioni che non siano Enti del Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe, i documenti contrattuali o di assegnazione che dispongono il trasferimento di tali fondi dovranno contenere appropriate istruzioni che assicurino che i fondi siano utilizzati in conformità con il presente Accordo, in base al quale i "F.D.C.I." vengono generati.

2 - Qualsiasi interesse che venga generato a fronte dei "F.D.C.I." destinati ad Enti esecutivi per voci di spesa approvate, come risultato delle modalità di deposito per detti fondi, sarà speso per le stesse finalità generali riferite ai "F.D.C.I." originari. Gli Enti operativi dovranno rendere noto l'ammontare degli interessi maturati, qualora ve ne siano, con rapporti semestrali al Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe. Tali interessi, poiché maturano nel corso del periodo di esecuzione dell'attività di spesa, dovranno essere o (a) dedotti dal totale delle spese approvate e trasferiti sul "conto corrente speciale" per la riprogrammazione in conformità al presente Accordo, oppure (b) aggiunti al totale delle spese approvate e spesi in conformità con il presente Accordo. Il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe renderà noto qualsiasi aggiustamento di spesa con appositi rapporti, come indicato nell'art.5 del presente Accordo.

3 - Se non convenuto diversamente dalle "Parti", i fondi che risultano inutilizzati alla data di scadenza dell'attività di spesa approvata saranno ritrasferiti, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, sul "conto corrente speciale" dal quale erano stati prelevati; tali fondi potranno quindi essere riprogrammati dalle "Parti".

4 — Libreria - Suppl ord alla G U n 242

ARTICOLO 5

RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1 - Il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe si impegna a presentare al Governo della Repubblica Italiana, entro il 30 settembre di ogni anno, un dettagliato rapporto circa: (a) i depositi nel "conto corrente speciale"; (b) la durata di tali depositi; (c) gli esborsi dal "conto corrente speciale"; (d) le spese riferite ai "F.D.C.I." approvate nel bilancio di previsione di spesa ed (e) gli aggiustamenti di programmazione e gli esborsi rispetto al rapporto relativo al periodo precedente. Il primo di detti rapporti dovrà essere presentato entro (6) mesi dalla firma del presente Accordo.

2 - Nell'eventualità che i fondi siano allocati ed un Ente non-governativo, il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe si assicurerà che l'accordo che dispone il trasferimento dei fondi all'Ente non-governativo preveda una richiesta di rendicontazione circa l'utilizzo di tali fondi; ciò permetterà al Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe di rispettare le esigenze di rendicontazione di cui al presente Accordo.

3 - Il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe, nel perseguire il miglioramento della propria capacità di formulare e gestire il bilancio in generale e di rendicotazione, continuerà a seguire le procedure per fornire assicurazione al Governo italiano che appropriati esborsi siano stati effettuati a fronte delle spese convenute. Tali procedure includeranno controlli periodici ed ispezioni sulle attività finanziate con i "F.D.C.I.". Il Governo Italiano. in particolare, si riserva il diritto di procedere all'ispezione sulle modalità di utilizzazione dei fondi da parte delle entità beneficiarie e di chiedere la documentazione giustificativa delle spese effettuate. Le entità beneficiarie sono tenute a predisporre correttamente i libri contabili relativi ai fondi ricevuti ed a presentare, secondo le modalità prescritte nel piano di esborso, le ricevute giustificative delle spese effettuate ed un rapporto sulle attività condotte.
Le "Parti" convengono inoltre sulla possibilità di organizzare incontri periodici al fine di rivedere e confermare la soddisfacente gestione del "conto corrente speciale". Tali incontri misti possono includere la partecipazione di esperti finanziari e di gestione indipendenti. La convocazione degli incontri dovrà essere concordata tra le "Parti" attraverso scambio di Note Verbali 30 (trenta) giorni prima della data stabilita e gli argomenti discussi o le decisioni prese saranno riportati nei relativi Atti.

4 - Nel riconoscere che il Governo italiano potrebbe richiedere un'analisi finanziaria più approfondita delle attività finanziate con i "F.D.C.I." di quella che potrebbe essere stata effettuata dal Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe, le "Parti" convengono che il Governo Italiano potrà istituire particolari misure, da convenire con il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe, per assicurare la necessaria conformità della gestione finanziaria con le esigenze di contabilizzazione.

5 - Il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe si impegna a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un rendiconto per ogni attività realizzata con i "F.D.C.I." e l'ammontare della relativa spesa. Per ogni finanziamento dovrà anche produrre la seguente documentazione:

a) descrizione e durata del programma;

b) spese del programma;

c) piano di esborso, eventuali rapporti parziali e rapporto finale.

6 - Nell'eventualità che una qualsiasi spesa dei "F.D.C.I." non sia convalidata da probante documentazione ovvero non sia effettuata per gli scopi di spesa convenuti in conformità con il presente Accordo, il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe si impegna, dietro richiesta del Governo italiano, a ridepositare prontamente, ovvero far ridepositare, nell'apposito "conto corrente speciale", un importo uguale all'importo dei fondi che siano stati male utilizzati ovvero il cui utilizzo non sia stato convenientemente documentato; tale importo sarà in seguito utilizzato per gli scopi convenuti in conformità con il presente Accordo.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

1 - Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma tra le "Parti" e resterà in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le "Parti" tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti.

2 - Le procedure di cui al presente Accordo possono essere interrotte da ciascuna delle "Parti" in qualsiasi momento dietro preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. Nell'eventualità che tali procedure siano interrotte a valere sulla presente clausola, le presenti disposizioni continueranno comunque ad essere applicate per i "F.D.C.I." generati, depositati o prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva che fissa il termine delle presenti disposizioni, salvo disposizioni scritte contrarie delle "Parti".

3 - Il presente Accordo può essere modificato mediante accordo scritto tra le "Parti" con scambio di Note verbali.

4 - Il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe possono designare appositi funzionari quali responsabili di qualsiasi problema relativo all'esecuzione del presente Accordo, previo avviso scritto all'altra parte di tale designazione.

5 - All'entrata in vigore del presente Accordo si intendono revocate tutte le eventuali precedenti disposizioni riguardanti l'utilizzazione dei "F.D.C.I."

Fatto in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) in lingua portoghese, facendo entrambi ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore

Franco Micieli de Biase

Per il Governo della Repubblica Democratica di São Tomé e Principe

Il Segretario di Stato per la Cooperazione e lo Sviluppo

Mateus Meira Rita
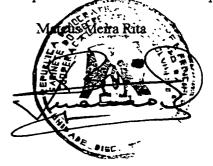
São Tomé, 23 Maggio 1994

439.

Nairobi, 7 giugno 1994

Accordo per la gestione dei fondi di contropartita tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya

(Entrata in vigore: 7 giugno 1994)

ACCORDO PER LA GESTIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
rappresentato dall'Ambasciatore d'Italia a Nairobi

ED

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA
rappresentato dall'Ufficio del Ministero delle Finanze

in seguito denominati le "Parti":

ISTO che, nell'ambito delle iniziative previste dalla Cooperazione bilaterale, tra le "Parti" è stato firmato a Nairobi in data 16 dicembre 1993, un Protocollo Finanziario (di cui si allega copia conforme), in seguito denominato "Protocollo", concernente un finanziamento a titolo di dono, per l'ammontare di 19.000.000.000 (diciannovemiliardi) di lire italiane, utilizzabile per l'importazione in Kenya di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del "Protocollo";

STO che il Governo della Repubblica del Kenya ha designato il "local desk officer" del Ministero delle Finanze per l'Italia quale proprio responsabile, in seguito denominato "Responsabile", che espleterà tutte le attività necessarie all'esecuzione del "Protocollo" stesso;

ONSIDERATO che i beni e servizi connessi, di produzione italiana, di cui all'Allegato 1 al "Protocollo", saranno commercializzati in Kenya attraverso i normali canali previsti a tale scopo e saranno venduti agli utilizzatori finali di cui all'art. 8 del "Protocollo";

CONSIDERATO che il ricavato delle vendite sara destinato a costituire i Fondi di Contropartita dell'Italia in Scellini Kenyani, in seguito denominato "F.D.C.I.";

CONSIDERATO che occorre istituire procedure uniformi per la costituzione, il deposito, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo di tali "F.D.C.I.";

CONSIDERATO che una efficiente gestione ed un effettivo utilizzo di tali "F.D.C.I." è essenziale per perseguire una efficace politica economica in Kenya e raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 del "Protocollo";

le "Parti" hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

1. Questo Accordo instaura le procedure, convenute tra le "Parti", per la costituzione, il deposito, la programmazione, l'allocazione, l'esborso, la contabilizzazione e l'utilizzo dei "F.D.C.I." generati dalla vendita in Kenya dei beni e servizi connessi che saranno forniti in esecuzione del "Protocollo".

2. Le procedure del presente Accordo, salvo disposizioni contrarie da convenire tra le "Parti" con scambio di Note Verbali, sono anche applicate:

- ai "F.D.C.I.", relativi ad altri accordi per aiuti bilaterali di cooperazione stipulati tra le "Parti", che non sono stati specificatamente allocati e/o utilizzati alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo;

- ai "F.D.C.I." generati a seguito di altri accordi, per aiuti bilaterali di cooperazione, stipulati tra le "Parti" dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 2

COSTITUZIONE E DEPOSITO DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Le "Parti" convengono sull'importanza di istituire procedure uniformi per la costituzione dei "F.D.C.I." generati a seguito di programmi commerciali, quali aiuti alla bilancia dei pagamenti del Governo della Repubblica de Kenya, in esecuzione del "Protocollo", di cui all'art. 8. La commercializzazione dei beni e servizi connessi, ai fini del presente Accordo, significa donazione di beni e servizi connessi che saranno venduti in Kenya attraverso i normali canali previsti a tale scopo. Le "Parti" convengono inoltre che tali procedure uniformi, per quanto possibile, dovranno rispecchiare le procedure commerciali internazionali standard per l'acquisto di beni e servizi connessi, così come stabilito dal "Protocollo".

2. A tal fine le "Parti" convengono di costituire i "F.D.C.I." sulla base della parità valutaria all'importazione dei beni e servizi connessi stessi, cioe il prezzo di acquisto dei beni e servizi connessi, riferito ad una determinata quantità, convertito in Scellini Kenyani al tasso di cambio applicabile. Ai fini del calcolo dei "F.D.C.I.", la seguente procedura standard sarà adottata per quanto riguarda il prezzo, la quantità ed il tasso di cambio:

   a) Prezzi dei beni e servizi connessi.
   Le "Parti" dovranno stabilire, di comune accordo, il prezzo di rivendita in Scellini Kenyani dei beni e servizi connessi che dovrà essere commisurato al prezzo di mercato in Kenya, libero o calmierato, dei beni stessi; ove non esista un prezzo di riferimento, le merci verranno valutate tenendo conto di un prezzo equivalente a quello di altre merci dello stesso tipo offerte sul mercato in Kenya; comunque il prezzo di rivendita dei beni e servizi connessi ai beneficiari locali non dovrà superare il controvalore in Scellini Kenyani, al tasso di cambio ufficiale, del prezzo di acquisto in lire italiane.
   Le "Parti", sulla base dei documenti di cui all'art. 3 punto 2., entro il 30 settembre di ciascun anno organizzeranno una riunione allo scopo di riesaminare e discutere sui prezzi proposti per l'anno successivo.

I prezzi stabiliti saranno riesaminati ogni quadrimestre e corretti dal Governo della Repubblica del Kenya qualora la variazione di un qualsiasi prezzo sia del 15% o superiore al 15%. Nell'eventualità che le "Parti" non raggiungano un accordo sul prezzo standard di una determinata merce, il prezzo di tale merce, ai fini della creazione dei "F.D.C.I.", sarà il prezzo su base "Reso Banchina (Non Sdoganato) Mombasa" per i fertilizzanti e "Reso Non Sdoganato - Dogana di Nairobi / Spese di Scaricamento a Carico del Venditore" per tutti gli altri beni.

b) Quantità delle merci.
La quantità delle merci da considerare per il calcolo dei depositi di contropartita sarà riferita alle ispezioni di scarico effettuate dalla Bossi & C. Transiti Spa - Genova, in base alla quantità netta pervenuta al previsto punto di scarico in Kenya.

c) Tasso di cambio.
Il tasso di cambio da utilizzare per il calcolo dell'equivalente in Scellini Kenyani sarà il tasso in vigore alla data di arrivo del vettore al previsto punto di scarico in base al quale l'Autorità Monetaria Centrale del Governo della Repubblica del Kenya, o l'agente autorizzato dalla medesima vende lire italiane contro Scellini Kenyani in relazione alla importazione commerciale delle merci stesse. Tale tasso di cambio dovrà essere coerente con il programma di riforma dei tassi di cambio del Governo della Repubblica del Kenya o con quello eventualmente convenuto con la Banca Mondiale nell'ambito del programma di Aggiustamento Strutturale in corso (ove esistente). Deviazioni da tale programma per la gestione dei tassi di cambio richiederebbero un riaggiustamento della politica dei cambi in relazione al presente Accordo.

. Il Governo della Repubblica del Kenya depositerà, o provvederà a far depositare, tramite il "Responsabile", in un apposito "conto corrente speciale" in Scellini Kenyani presso la Kenya Commercial Bank, denominato "Fondi di Contropartita dell'Italia", il ricavato della vendita dei beni agli utilizzatori finali.
I depositi saranno effettuati entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di arrivo al previsto punto di scarico del vettore che trasporta le merci. E' indispensabile che il deposito sia effettuato entro il limite di tempo prestabilito al fine di assicurare l'avvio delle procedure di programmazione e di assegnazione del presente Accordo e di fornire supporto al programma di spesa del Governo della Repubblica del Kenya.

ARTICOLO 3

PROGRAMMAZIONE ED ALLOCAZIONE DEI FONDI DI CONTROPARTITA

. Le "Parti" convengono di massimizzare l'uso dei "F.D.C.I." per lo sviluppo e le attività di carattere umanitario incluse nelle spese di bilancio del Governo della Repubblica del Kenya riferiti agli investimenti ed ai costi correnti di bilancio.
Tale aiuto su programmi di spesa correnti servirà da supporto per creare un bilancio "trasparente" che mostri chiaramente i legami tra le risorse fiscali, le priorità dello sviluppo e le spese pianificate.
Le "Parti" convengono che il Governo della Repubblica del Kenya potrà utilizzare i "F.D.C.I." quali risorse aggiuntive del bilancio statale, da gestire entro la politica di bilancio come mezzo per rendere tali fondi aggiuntivi espliciti nei piani di previsione di spesa del Governo della Repubblica del Kenya.

Al fine di facilitare la programmazione dei fondi, il Governo italiano sottoporrà al Govern della Repubblica del Kenya entro il 30 settembre di ciascun anno: (a) un promemori contenente la normativa e la politica afferente la programmazione dei "F.D.C.I."; e (b proiezioni della generazione di "F.D.C.I." per l'anno successivo.
Il Governo della Repubblica del Kenya utilizzerà tali proiezioni per proporre l'allocazion annua di fondi nel proprio bilancio.
Le "Parti" confermeranno, con scambio di "Note Verbali", il loro accordo per ogni previsıon di spesa annuale di tali fondi.

3. Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", provvederà all allocazione dei "F.D.C.I." dal "conto corrente speciale" nel corso dell'anno in linea con gli obiettivi approvati nelle previsioni di spesa, basandosi sulle proprie esigenze di bilancio e su di un valido esercizio di gestione finanziaria nel quadro delle eventuali misure di Aggiustamento Strutturale generali o settoriali che verranno adottate per ridurre i bisogni prioritari socio-economici, con speciale riferimento ai settori particolarmente vulnerabili quali quello della protezione, conservazione e risanamento dell'ambiente e della promozione del ruolo sociale della donna. Le "Parti" potranno convenire di incontrarsi regolarmente per riesaminare le allocazioni dal "conto corrente speciale" e confermare la conformità con i piani di previsione di spesa approvati. A tal fine le "Parti" si impegnano a costituire un Comitato Misto di Gestione, in seguito denominato "C.M.G.", incaricato di controllare l'applicazione del presente Accordo, di cui farà parte anche l'esperto italiano designato dal M.A.E. - D.G.C.S., di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo".
Modifiche del bilancio di previsione di spesa, riferite all'attuale costituzione dei "F.D.C.I." ovvero ad un cambiamento nelle priorità, dovranno essere approvate dalle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4. Quale eccezione alla politica di programmazione generale citata in precedenza, le "Parti" convengono che i "F.D.C.I." possono anche essere utilizzati, su conforme avviso del "C.M.G.", per il finanziamento delle seguenti iniziative in ordine di priorità:

a) costi locali di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;

b) contributo agli interventi eseguiti nel quadro di situazioni di urgenza;

c) completamento degli interventi eseguiti nel quadro di progetti bilaterali di cooperazione finanziati dal Governo italiano;

d) costi di gestione e di distribuzione all'interno del Kenya degli aiuti di urgenza di origine italiana;

e) contributo in favore di eventuali "fondi speciali" istituiti dal Governo della Repubblica del Kenya nel quadro delle misure che verranno adottate per ridurre gli effetti sociali dovuti all'applicazione dei programmi economici di razionalizzazione della spesa pubblica o all'applicazione del programma di Aggiustamento Strutturale in corso.

5. Oltre alle eccezioni riportate nel punto 4., nessun esborso di fondi sarà effettuato a mezzo di qualsiasi altro meccanismo all'infuori di quello descritto nel presente Accordo.

ARTICOLO 4

SPESA DEI FONDI DI CONTROPARTITA

1. Dopo che i "F.D.C.I." saranno assegnati per iniziative già approvate, nessun'altra autorizzazione sara richiesta per spendere tali fondi in conformità con il bilancio di previsione di spesa approvato. Le spese saranno effettuate ed i fondi saranno gestiti in linea con le procedure stabilite dal Governo della Repubblica del Kenya ovvero con le procedure stabilite dall'Ente operativo, qualora dovesse trattarsi di Ente non-governativo. Nell'eventualità che i fondi siano devoluti ad Organizzazioni che non siano Enti del Governo della Repubblica del Kenya, i documenti contrattuali o di assegnazione che dispongono il trasferimento di tali fondi dovranno contenere appropriate istruzioni che assicurino che i fondi saranno utilizzati in conformità con il presente Accordo in base al quale i "F.D.C.I." vengono generati.

2. Qualsiasi interesse che venga generato a fronte dei "F.D.C.I." destinati ad Enti esecutivi per voci di spesa approvate, come risultato delle modalità di deposito per detti fondi, sarà speso per le stesse finalita generali riferite ai "F.D.C.I" originari. Gli Enti operativi dovranno rendere noto l'ammontare degli interessi maturati, qualora ve ne siano, con rapporti semestrali al "Responsabile". Tali interessi, poichè matureranno nel corso del periodo di esecuzione dell'attivita di spesa, dovranno essere o (a) dedotti dal totale delle spese approvate e trasferiti sul "conto corrente speciale" per la riprogrammazione in conformità al presente Accordo oppure (b) aggiunti al totale delle spese approvate e spesi in conformità con il presente Accordo. Il Governo della Repubblica del Kenya renderà noto qualsiasi aggiustamento di spesa con appositi rapporti, come indicato nell'art. 5 del presente Accordo.

3. Se non convenuto diversamente dalle "Parti", i fondi che risultano inutilizzati alla data di scadenza dell'attività di spesa approvata saranno ritrasferiti, entro i 30 (trenta) giorni successivi, sul "conto corrente speciale" dal quale erano stati prelevati; tali fondi potranno quindi essere riprogrammati dalle "Parti".

ARTICOLO 5

RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

1. Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare al Governo italiano, su base semestrale, un dettagliato rapporto circa: (a) i depositi nel "conto corrente speciale"; (b) la durata di tali depositi; (c) come i depositi sono stati programmati; (d) gli esborsi dal "conto corrente speciale"; (e) le spese riferite ai "F.D.C.I." approvate nel bilancio di previsione di spesa ed (f) gli aggiustamenti di programmazione e di esborsi rispetto al rapporto del periodo precedente. Il primo di detti rapporti dovrà essere presentato entro 6 (sei) mesi dalla firma del presente Accordo.

2. Nell'eventualità che i fondi in Scellini Kenyani siano allocati od attribuiti ad un conto di spesa per lo sviluppo di finalità economiche generali ovvero siano allocati per usi generali, i rapporti semestrali non dovranno necessariamente evidenziare tali fondi al di là del loro trasferimento alla specifica voce di bilancio ovvero della loro spesa ed utilizzo per detti scopi generali. Nell'eventualità che i fondi siano allocati ad un Ente non-governativo, il Governo della Repubblica del Kenya si assicurera che l'accordo che dispone il trasferimento dei fondi all'Ente non-governativo preveda una richiesta di rendicontazione circa l'utilizzo di tali fondi; cio permetterà al Governo della Repubblica del Kenya di rispettare le esigenze di rendicontazione di cui al presente Accordo.

3. Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", nel perseguire il miglioramento della propria capacità di formulare e gestire il bilancio in generale e di rendicontazione, continuerà a seguire le procedure per fornire assicurazione al Governo italiano che appropriati esborsi sono stati effettuati a fronte delle spese convenute. Tali procedure includeranno controlli periodici ed ispezioni sulle attività finanziate con i "F.D.C.I.". Il Governo italiano, tramite l'esperto di cui all'art. 3, punto 1. del "Protocollo", si riserva il diritto di procedere all'ispezione sulle modalità di utilizzazione dei fondi da parte delle entità beneficiarie e chiedere la documentazione giustificativa delle spese effettuate. I beneficiari sono tenuti a predisporre correttamente i libri contabili relativi ai fondi ricevuti ed a presentare, secondo le modalità prescritte nel piano di esborso, le ricevute giustificative delle spese effettuate ed un rapporto sulle attività condotte.
Le "Parti" convengono inoltre di organizzare incontri del "C.M.G.", su base trimestrale, al fine di rivedere e confermare la soddisfacente gestione del "conto corrente speciale".
Tali incontri misti possono includere la partecipazione di esperti finanziari e di gestione indipendenti. La convocazione degli incontri dovrà essere comunicata dalle "Parti" 15 (quindici) giorni prima della data stabilita e gli argomenti discussi o le decisioni prese saranno riportati nei relativi Atti.

4. Nel riconoscere che il Governo italiano potrebbe richiedere un'analisi finanziaria più approfondita delle attività finanziate con i "F.D.C.I." di quella che potrebbe essere stata effettuata dal Governo della Repubblica del Kenya, le "Parti" convengono che il Governo italiano potrà istituire delle particolari misure, da convenire con il Governo della Repubblica del Kenya, per assicurare la necessaria conformità della gestione finanziaria con le esigenze di contabilizzazione.

5. Il Governo della Repubblica del Kenya, tramite il "Responsabile", si impegna a presentare un rendiconto trimestrale per ogni attività realizzata con i "F.D.C.I." e la spesa del relativo ammontare. Per ogni finanziamento dovrà anche produrre la seguente documentazione:

   a) descrizione e durata del programma;

   b) spese del programma;

   c) piano di esborso, rapporti parziali e rapporto finale.

6. Nell'eventualità che una qualsiasi spesa dei "F.D.C.I." non sia convalidata da probante documentazione ovvero non sia effettuata od utilizzata per gli scopi di spesa convenuti in conformità con il presente Accordo, il Governo della Repubblica del Kenya si impegna, dietro richiesta del Governo italiano, a ridepositare prontamente ovvero a far ridepositare nell'apposito "conto corrente speciale" un importo uguale all'importo dei fondi che sono stati male utilizzati ovvero il cui utilizzo non sia stato convenientemente documentato; tale importo sarà in seguito utilizzato per gli scopi convenuti in conformità con il presente Accordo.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma tra le "Parti" e resterà in vigore fino a quando non interverranno atti intergovernativi tra le "Parti" tali da modificarne sostanzialmente i fondamenti.

2. Le procedure di cui al presente Accordo potranno essere interrotte da ciascuna delle "Parti" in qualsiasi momento dietro preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni. Nell'eventualità che tali procedure siano interrotte a valere sulla presente clausola, le presenti disposizioni continueranno comunque ad essere applicate per i "F.D.C.I." generati, depositati o prelevati dal "conto corrente speciale" prima della data effettiva che fissa il termine delle presenti disposizioni, salvo disposizioni scritte contrarie delle "Parti".

3. Il presente Accordo può essere modificato mediante reciproco accordo scritto delle "Parti" con scambio di Note Verbali.

4. Il Governo italiano ed il Governo della Repubblica del Kenya potranno designare appositi funzionari quali responsabili per qualsiasi problema relativo all'esecuzione del presente Accordo, previo avviso scritto di tale designazione all'altra parte.

5. All'entrata in vigore del presente Accordo si intendono revocate tutte le precedenti disposizioni riguardanti l'utilizzazione dei "F.D.C.I.".

Fatto a NAIROBI ..... il 7.6.94.... in 2 (due) originali in lingua italiana e 2 (due) originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore
Roberto Di Leo

Per il Governo della Repubblica del Kenya

Hon. MUSALIA W. MUDAVADI E.G.H. M.P.

440.

Roma, 17 giugno 1994

Accordo di consolidamento dei debiti tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Burkina Faso (Club di Parigi del 15 marzo 1991)

(Entrata in vigore: 17 giugno 1994)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA-FASO

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Burkina Faso, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 15 Mars 1991 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation des dettes du Burkina Faso, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne la consolidation des dettes envers l'Italie, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement du Burkina Faso ou des Organismes de son secteur public ou bénéficiant d'une garantie de l'Etat burkinabé ou des Organismes de son secteur public, dues entre le 1er Mars 1991 et le 31 Mai 1992 et non réglées, se rapportant aux opérations prévoyant un règlement echelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière, conclus avant le 1er Janvier 1991 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci-après dénommée "SACE".

Les montants des dettes en question sont indiqués dans l'Annexe A et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I seront remboursées et transferées par le Trésor Public Burkinabé pour l'entremise de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest agissant pour le compte du Gouvernement du Burkina Faso (ci-après dénommée "Trésor"), à la "SACE", dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 15 Avril 2000 et le dernier le 15 Octobre 2005.

ARTICLE III

1) Sur le montant total de chaque dette, dont le paiement est rééchelonné aux termes de l'Article II du présent Accord, le "Trésor" s'engage à rembourser et à transferer à la "SACE" les intérêts relatifs aux dettes en question calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au règlement total des mêmes dettes, selon les dispositions prévues à l'Article II,au taux d'intérêts de 4,62% par an en ce qui concerne les dettes en Francs Français.
2) Les intérêts seront réglés dans la devise indiquée dans les contrats ou conventions respectifs en versements semestriels (15 Avril - 15 Octobre) dont le premier échéant le 15 Octobre 1994.

ARTICLE IV

Les dettes du Burkina Faso dues au titre d'opérations garanties par la "SACE" échues et non réglées au 15 Mars 1991 et n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord (Annexe B), seront remboursées et transférées a la "SACE" au plus tard le 30 Septembre 1994.
Des intérêts de retard seront perçus sur ces montants.

ARTICLE V

En cas de retard sur tout paiement prévu au présent Accord, le Gouvernement du Burkina Faso, par l'entremise du "Trésor" s'engage à rembourser et à transférer promptement à la "SACE" les intérêts de retard calculés au taux d'intérêt correspondant au LIBOR à six mois rélévé à la date d'echeance augmenté de 0,50% p.a.

ARTICLE VI

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées aux Articles I et IV et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toutes modification des clauses des dits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

ARTICLE VII

Le présent Accord entrera en viguer à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en
deux exemplaires, en langue
française le 17 juin,1994

Pour le Gouvernement de
la République Italienne
(Vittorio Zamboni)
Ministre Pl.

Pour le Gouvernement
du Burkina-Faso
(Jacob Pasgo)
Chargé d'Affaires ai.
à l'Ambassade du
Burkina-Faso

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL BURKINA-FASO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Burkina Faso, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 15 Marzo 1991 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento dei debiti del Burkina Faso, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento dei debiti nei confronti dell'Italia, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo del Burkina Faso o di organi del settore pubblico di quest'ultimo, o che beneficiano di una garanzia dello Stato Burkinabé o degli organi del suo settore pubblico, dovuti tra il 1 Marzo 1991 ed il 31 maggio 1992 e non regolati, derivanti da operazioni che prevedono un pagamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno, e che sono state oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione in appresso denominata "SACE".

Gli importi dei debiti in questione sono indicati all'Annesso A e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I saranno rimborsati e trasferiti dal Tesoro Pubblico Burkinabé per il tamite della Banca Centrale degli Stati dell'Africa Occidentale agente per

conto del Governo del Burkina Faso (in appresso denominato "Tesoro"), alla "SACE", nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 15 Aprile 2000 e l'ultima il 15 ottobre 2005.

ARTICOLO III

Il "Tesoro " s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è ristrutturato ai sensi dell'Articolo II del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, calcolati, secondo le disposizioni previste all'Articolo II, al tasso d'interesse del 4,62% annuo per quanto concerne i debiti in franchi francesi.

2) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni in rate semestrali (15 aprile-15 Ottobre) la prima delle quali a scadere il 15 Ottobre 1994.

ARTICOLO IV

I debiti del Burkina Faso dovuti a titolo di operazioni con garanzia "SACE", scaduti e non pagati alla data del 15 Marzo 1991 e che non rientrano nella sfera di applicazione del presente Accordo (Annesso B), saranno rimborsati e trasferiti alla "SACE" non oltre il 30 Settembre 1994.

Su questi importi saranno percepiti gli interessi di mora.

ARTICOLO V

In caso di ritardo di qualunque pagamento previsto nel presente Accordo, il Governo del Burkina Faso si impegna per il tramite del "Tesoro" a rimborsare ed a trasferire con sollecitudine alla "SACE" gli interessi di ritardo calcolati ad un tasso d'interesse corrispondente al LIBOR a sei mesi rilevato alla data di scadenza aumentato dello 0,50% p.a.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui agli Articoli I e IV e indicati nelle liste allegate. Di conseguenza, non potrà farsi riferimento ad alcuna delle disposizioni del presente Accordo per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari
in lingua francese
il 17 giugno 1994

Per il Governo della
Repubblica Italiana
(Vittorio Zamboni)
Ministro Plen.

Per il Governo della
Repubblica del Burkina-Faso
(Jacob Pasgo)
Incaricato d'Affari a.i.
presso l'Ambasciata del
Burkina-Faso

441.

Roma, 17 giugno 1994

Accordo di consolidamento dei debiti tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Burkina Faso (Club di Parigi del 7 maggio 1993)

(Entrata in vigore: 17 giugno 1994)

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Burkina Faso, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 7 Mai 1993 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette du Burkina Faso, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes envers l'Italie, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement du Burkina Faso ou des Organismes de son secteur public ou bénéficiant d'une garantie de l'Etat burkinabè ou des Organismes de son secteur public, dues entre le 1er Avril 1993 et le 31 Décembre 1995 et non réglées, se rapportant aux opérations prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Janvier 1991 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", ci après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intèrêts contractuels, échues et non réglées au 31 Mars 1993 (Annexe B);

c) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 Mars 1993 sur les dettes dont au paragraphe b) de cet Article, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au 31 Mars 1993 au taux d'intérêt indiqué à l'Article II paragraphe 2) de cet Accord (Annexe C);

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

1) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphes a), b) et c) seront remboursées et transférées par le Trésor Public Burkinabé, par l'entremise de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (ci-après denommé "Trésor"), à la "SACE",

dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, comme suit:

- 15.2.1995 0,85%
- 15.8.1995 0,89%
- 15.2.1996 0,94%
- 15.8.1996 0,98%
- 15.2.1997 1,02%
- 15.8.1997 1,07%
- 15.2.1998 1,11%
- 15.8.1998 1,16%
- 15.2.1999 1,21%
- 15.8.1999 1,26%
- 15.2.2000 1,31%
- 15.8.2000 1,36%
- 15.2.2001 1,41%
- 15.8.2001 1,47%
- 15.2.2002 1,52%
- 15.8.2002 1,58%
- 15.2.2003 1,64%
- 15.8.2003 1,70%
- 15.2.2004 1,76%
- 15.8.2004 1,82%
- 15.2.2005 1,88%
- 15.8.2005 1,95%
- 15.2.2006 2,01%
- 15.8.2006 2,08%
- 15.2.2007 2,15%
- 15.8.2007 2,22%
- 15.2.2008 2,29%
- 15.8.2008 2,36%
- 15.2.2009 2,44%
- 15.8.2009 2,51%
- 15.2.2010 2,59%
- 15.8.2010 2,67%
- 15.2.2011 2,75%
- 15.8.2011 2,84%
- 15.2.2012 2,92%
- 15.8.2012 3,00%
- 15.2.2013 3,10%
- 15.8.2013 3,19%
- 15.2.2014 3,28%
- 15.8.2014 3,37%
- 15.2.2015 3,47%
- 15.8.2015 3,57%
- 15.2.2016 3,67%
- 15.8.2016 3,77%
- 15.2.2017 3,87%
- 15.8.2017 3,99%

2) Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Article, le Gouvernement du Burkina Faso s'engage à rembourser et à transférer à la "SACE", par l'entremise du "Trésor", les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance, pour les dettes indiquées au précédent Article I, paragraphe a) et à partir du 1er Avril 1993 pour les dettes indiquées au précedént Article I, paragraphes b) et c), jusqu'au règlement total des dettes mêmes selon les dispositions prévues au paragraphe 1) de cet Article, au taux de 1,87 % p.a. en ce qui concerne les dettes en francs français et de 1,57 % p.a. en ce qui concerne les dettes en dollars USA.

3) Les intérêts seront reglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs en versements semestriels (15 Février - 15 Août) dont le premier échéant le 15 Août 1994.

ARTICLE III

Les dettes du Burkina Faso dues au titre d'opérations garanties par la "SACE" échues et non réglèes au 7 Mai 1993 et n'entrant pas dans le champ d'application du présent Accord (Annexe D) seront remboursées et transférées à la "SACE" au plus tard le 30 Décembre 1994 .
Des intérets de retard seront perçus sur ces montants.

ARTICLE IV

En cas de retard sur tout paiement prévu au présent Accord, le Gouvernement du Burkina Faso, par l'entremise du "Trésor" s'engage à rembourser et à transférer promptement à la "SACE" les intêrets de retard calculés aux taux d'intêret correspondant aux respectifs LIBOR à six mois rélévés à la date d'échéance augmenté de 0,50% p.a.

ARTICLE V

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les Parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toutes modifications des clauses des dits contrats ou conventions, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

ARTICLE VI

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes indiquées au précédent Article I, paragraphe a) dues du 1er Janvier 1994 au 31 Décembre 1994 pourvu que les conditions dont à la Section IV, point 4), b), du Procès Verbal Agrée signé à Paris le 7 Mai 1993 soient remplies.

ARTICLE VII

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes indiquées au précédent Article I, paragraphe a) dues du 1er Janvier 1995 au 31 Décembre 1995 pourvu que les conditions dont à la Section IV, point 4), c), du Procès Verbal Agrée signé à Paris le 7 Mai 1993 soient remplies.

ARTICLE VIII

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignès Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en
deux exemplaires, en langue
française le 17 juin, 1994

Pour le Gouvernement de la
République Italienne

(Vittorio Zamboni)
Ministre Pl.

Pour le Gouvernement du
Burkina Faso

(Jacob Pasgo)
Chargé d'Affaires a.i.
à l'Ambassade du
Burkina-Faso

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL BURKINA-FASO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Burkina Faso, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del 'Processo Verbale firmato a Parigi il 7 maggio 1993 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relativo al consolidamento del debito del Burkina Faso,hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti nei confronti dell'Italia, in capitale ed interessi contrattuali, del Governo del Burkina Faso o di organi del suo settore pubblico o che beneficiano di una garanzia dello Stato Burkinabé o degli organi del suo settore pubblico, dovuti tra il 1 Aprile 1993 ed il 31 dicembre 1995 e non regolati, relativi ad operazioni che prevedono un pagamento dilazionato su un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione in appresso denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, in capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 31 Marzo 1993 (Annesso B);

c) il consolidamento degli interessi di mora accumulati al 31 Marzo 1993 sui debiti di cui al paragrafo b) del presente Articolo, calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al 31 Marzo 1993, al tasso d'interesse indicato all'Articolo II paragrafo 2) del presente Accordo (Annesso C).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a), b) e c) saranno rimborsati e trasferiti dal Tesoro Pubblico Burkinabé, per il tramite della Banca Centrale degli Stati d'Africa Occidentale (in appresso denominata "Tesoro") alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie come segue:

- 15.2.1995 0,85%
- 15.8.1995 0,89%
- 15.2.1996 0,94%
- 15.8.1996 0,98%
- 15.2.1997 1,02%
- 15.8.1997 1,07%
- 15.2.1998 1,11%
- 15.8.1998 1,16%
- 15.2.1999 1,21%
- 15.8.1999 1,26%
- 15.2.2000 1,31%
- 15.8.2000 1,36%
- 15.2.2001 1,41%
- 15.8.2001 1,47%
- 15.2.2002 1,52%
- 15.8.2002 1,58%
- 15.2.2003 1,64%
- 15.8.2003 1,70%
- 15.2.2004 1,76%
- 15.8.2004 1,82%
- 15.2.2005 1,88%
- 15.8.2005 1,95%
- 15.2.2006 2,01%
- 15.8.2006 2,08%
- 15.2.2007 2,15%
- 15.8.2007 2,22%
- 15.2.2008 2,29%
- 15.8.2008 2,36%

- 15.2.2009 2,44%
- 15.8.2009 2,51%
- 15.2.2010 2,59%
- 15.8.2010 2,67%
- 15.2.2011 2,75%
- 15.8.2011 2,84%
- 15.2.2012 2,92%
- 15.8.2012 3,00%
- 15.2.2013 3,10%
- 15.8.2013 3,19%
- 15.2.2014 3,28%
- 15.8.2014 3,37%
- 15.2.2015 3,47%
- 15.8.2015 3,57%
- 15.2.2016 3,67%
- 15.8.2016 3,77%
- 15.2.2017 3,87%
- 15.8.2017 3,99%

2)Il Governo del Burkina Faso s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE", per il tramite del "Tesoro", sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è ristrutturato ai sensi del presente Articolo, gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafo a) e a decorrere dal 1 Aprile 1993 per i debiti indicati nel precedente Articolo I, paragrafi b) e c), fino al regolamento totale degli stessi, secondo le disposizioni previste al paragrafo 1) di questo Articolo, al tasso dell'1,87% annuo per quanto concerne i debiti in franchi francesi e dell'1,57% annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA.

3) Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie in rate semestrali (15 febbraio - 15 agosto) la prima delle quali a scadere il 15 agosto 1994.

ARTICOLO III

I debiti del Burkina Faso dovuti a titolo di operazioni con garanzia "SACE", scaduti e non pagati alla data del 7 maggio 1993 e che non rientrano nella sfera di applicazione del presente Accordo (Annesso D), saranno rimborsati e trasferiti alla "SACE" non oltre il 30 Dicembre 1994.

Su questi importi saranno percepiti gli interessi di mora.

ARTICOLO IV

In caso di ritardo di qualunque pagamento previsto nel presente Accordo, il Governo del Burkina Faso per il tramite del "Tesoro", si impegna a rimborsare ed a trasferire con sollecitudine alla "SACE" gli interessi di ritardo calcolati in base ai tassi d'interesse corrispondenti al rispettivo LIBOR a sei mesi rilevato alla data di scadenza ed aumentato dello 0,50% p.a.

ARTICOLO V

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all' Articolo I e indicati nelle liste allegate. Di conseguenza, non potrà farsi riferimento ad alcuna delle disposizioni del presente Accordo per giustificare qualsiasi modifica delle clausole di tali contratti o convenzioni, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

ARTICOLO VI

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo a) dovuti dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, punto 4), b), del Processo Verbale firmato a Parigi il 7 Maggio 1993.

ARTICOLO VII

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti indicati al precedente Articolo I, paragrafo a) dovuti dal 1 gennaio 1995 al 31 dicembre 1995 purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione IV, punto 4), c), del Processo Verbale firmato a Parigi il 7 Maggio 1993.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede, i sottoscritti Rappresentanti debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari
in lingua francese
il 17 giugno 1994

Per il Governo della
Repubblica Italiana
(Vittorio Zamboni)
Ministro Plen.

Per il Governo della
Repubblica del Burkina-Faso
(Jacob Pasgo)
Incaricato d'Affari a.i.
presso l'Ambasciata del
Burkina-Faso

442.

Roma, 30 giugno 1994

Scambio di Lettere
tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone
concernente la modifica della tabella delle rotte
annessa all'Accordo aereo del 31 gennaio 1962, con Allegato

(Entrata in vigore: 30 giugno 1994)

AMBASSADOR OF JAPAN
ROME

Rome, June 30, 1994

Excellency,

I have the honour to refer to the Agreement between Japan and Italy for Air Services signed at Tokyo on January 31, 1962 (hereinafter referred to as the "Agreement"), and to the consultations between the aeronautical authorities of Japan and Italy held in Rome from January 19 to January 21, 1994.

Pursuant to an agreement reached at the said consultations, I have the honour to propose, on behalf of the Government of Japan, that the Schedule to the Agrèement be replaced by the revised Schedule set out in the enclosure of this Note.

If the above proposal is acceptable to the Government of Italy, I have the honour to suggest that this Note with its enclosure and Your Excellency's reply indicating such acceptance shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments on this matter, which shall enter into force on the date of Your Excellency's reply.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

M. Hanabusa

Masamichi HANABUSA
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
of Japan

Minister Roberto NIGIDO
Director General
D.G. Economic Affairs
Ministry of Foreign Affairs

SCHEDULE

1. Routes to be operated in both directions by the designated airline of Japan:

(a) Points in Japan - Beijing or Shanghai (Note 1) - Hong Kong or Manila - Ho Chi Minh City - Phnom Penh and/or Siem Reap - Bangkok - Yangon or . Dhaka - Calcutta or New Delhi - Bombay - Karachi - Abu Dhabi or Dubai - Teheran or Kuwait or Dhahran or Bahrain - Baghdad - Jeddah (Note 1) - Cairo or Damascus - Beirut - Istanbul - Athens - Rome and/or Milan - one point in Switzerland - one point in the Federal Republic of Germany - Paris - London -

(i) three points in North America (Note 2)

(ii) two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America (Note 4).

(b) Points in Japan - Anchorage - three points in Europe - Rome and/or Milan -

(i) three points in North America (Note 2)

(ii)two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America (Note 4).

(c) Points in Japan - one point to be agreed upon later - Moscow - two points in Europe (Note 5) - Rome and/or Milan -

(i)three points in North America (Note 2)

(ii)two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America (Note 4).

Note 1. Traffic rights for the sectors Jeddah -Rome and/or Milan and vice versa and Beijing or Shanghai - Rome and/or Milan and vice versa may not be exercised.

Note 2. More than one point in Canada cannot be used.

Note 3. Two points in Africa shall be in the north of the line connecting Khartoum and Douala.

Note 4. Any point in Venezuela and Mexico shall not be included.

Note 5. The designated airline of Japan may exercise fifth freedom traffic rights only for its own stopover passengers between " two points in Europe " and Rome and/or Milan.

2. Routes to be operated in both directions by the designated airline of Italy:

(a) Points in Italy - Athens - Cairo or Beirut or Tel Aviv or Damascus - Jeddah (Note 1) - Baghdad - Dhahran - Teheran - Abu Dhabi or Dubai - Karachi - Bombay or New Delhi or Calcutta - Colombo or Yangon - Bangkok - Phnom Penh and/or Siem Reap - one point in Vietnam - Manila- Hong Kong - Beijing or Shanghai (Note 1) - Tokyo and/or Osaka (Note 2) - Seoul.

(b) Points in Italy - three points in Europe - Anchorage - Tokyo and/or Osaka (Note 2).

(c) Points in Italy - two points in Europe - Moscow - one point to be agreed upon later - one point in Asia (Note 3) - Tokyo and/or Osaka (Note 2).

Note 1. Traffic rights for the sectors Jeddah - Tokyo and/or Osaka and vice versa and Beijing or Shanghai - Tokyo and/or Osaka and vice versa may not be exercised.

Note 2. The designated airline of Italy may serve Osaka only after the Kansai International Airport is opened to international air services. Until 31 October 1995, the designated airline of Italy may operate on a temporary basis all cargo services to Nagoya on route (a). Nagoya shall not be served on the same flight with Tokyo.

Note 3. The designated airline of Italy may exercise fifth freedom traffic rights only for its own stopover passengers between "one point in Asia" and Tokyo and/or Osaka.

3. The agreed services provided by the designated airline of either Contracting Party shall begin at a point in the territory of that Contracting Party, but other points of the specified routes may at the option of the designated airline be omitted on any or all flights.

Ministero degli Affari Esteri

074/ 9995

Roma, 30 GIU. 1994

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of today's date, which reads as follows:

"Exellency,

I have the honour to refer to the Agreement between Japan and Italy for Air Services signed at Tokyo on January 31, 1962 (hereinafter referred to as the "Agreement"), and to the consultations between the aeronautical authorities of Japan and Italy held in Rome from January 19 to January 21, 1994.

Pursuant to an agreement reached at the said consultations, I have the honour to propose, on behalf of the Government of Japan, that the Schedule to the Agreement be replaced by the revised Schedule set out in the enclosure of this Note.

If the above proposal is acceptable to the Government of Italy, I have the honour to suggest that this Note with its enclosure and Your Excellency's reply indicating such acceptance shall be regarded as constituting an agreement between the two Governments on this matter, which shall enter into force on the date of Your Excellency's reply.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration."

I have the honour to inform Your Excellency that the Government of Italy accepts the above proposal and to confirm that Your Excellency's Note and this reply are regarded as constituting an agreement between the two Governments on this matter, which enters into force on this date.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Minister Plenipotentiary Roberto Nigido
Director General of Economic Affairs,
Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Italy

His Excellency
Mr. Masamichi HANABUSA
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of Japan

SCHEDULE

1. Routes to be operated in both directions by the designated airline of Japan:

(a) Points in Japan - Beijing or Shanghai (Note 1) - Hong Kong or Manila - Ho Chi Minh City - Phnom Penh and/or Siem Reap - Bangkok - Yangon or Dhaka - Calcutta or New Delhi - Bombay - Karachi - Abu Dhabi or Dubai - Teheran or Kuwait or Dhahran or Bahrain - Baghdad - Jeddah (Note 1) - Cairo or Damascus - Beirut - Istanbul - Athens - Rome and/or Milan - one point in Switzerland - one point in the Federal Republic of Germany - Paris - London-:

(i) three points in North America (Note 2)
(ii) two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America (Note 4).

(b) Points in Japan - Anchorage - three points in Europe - Rome and/or Milan -:

(i) three points in North America (Note 2)
(ii) two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America (Note 4)

(c) Points in Japan - one point to be agreed upon later - Moscow - two points in Europe (Note 5) - Rome and/or Milan -:

(i) three points in North America (Note 2)
(ii) two points in Africa (Note 3) - two points in Central and South America (Note 4).

Note 1. Traffic rights for the sectors Jeddah - Rome and/or Milan and vice versa and Beijing or Shanghai - Rome and/or Milan and vice versa may not be exercised.

Note 2. More than one point in Canada cannot be used.

Note 3. Two points in Africa shall be in the north of the line connecting Khartoum and Douala.

Note 4. Any point in Venezuela and Mexico shall not be included.

Note 5. The designated airline of Japan may exercise fifth freedom traffic rights only for its own stopover passengers between "two points in Europe" and Rome and/or Milan.

2. Routes to be operated in both directions by the designated airline of Italy:

(a) Points in Italy - Athens - Cairo or Beirut or Tel Aviv or Damascus - Jeddah (Note 1) - Baghdad - Dhahran - Teheran - Abu Dhabi or Dubai - Karachi - Bombay or New Delhi or Calcutta - Colombo or Yangon - Bangkok - Phnom Penh and/or Siem Reap - one point in Vietnam - Manila - Hong Kong - Beijing or Shanghai (Note 1) - Tokyo and/or Osaka (Note 2) - Seoul.

(b) Points in Italy - three points in Europe - Anchorage - Tokyo and/or Osaka (Note 2).

(c) Points in Italy - two points in Europe - Moscow - one point to be agreed upon later - one point in Asia (Note 3) - Tokyo and/or Osaka (Note 2).

Note 1. Traffic rights for the sectors Jeddah - Tokyo and/or Osaka and vice versa and Beijing or Shanghai - Tokyo and/or Osaka and vice versa may not be exercised.

Note 2. The designated airline of Italy may serve Osaka only after the Kansai International Airport is opened to international air services. Until 31 October 1995, the designated airline of Italy may operate on a temporary basis all cargo services to Nagoya on route (a). Nagoya shall not be served on the same flight with Tokyo.

Note 3. The designated airline of Italy may exercise fifth freedom traffic rights only for its own stopover passengers between "one point in Asia" and Tokyo and/or Osaka.

3. The agreed services provided by the designated airlines of either Contracting Party shall begin at a point in the territory of that Contracting Party, but other points on the specified routes may at the option of the designated airline be omitted on any or all flights.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Roma, 30 giugno 1994

Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra Giappone e Italia sui Servizi Aerei, firmato a Tokyo il 31 gennaio 1962, (qui di seguito denominato l'"Accordo"), ed alle consultazioni fra le autorità aereonautiche di Giappone e Italia, tenutesi a Roma dal 19 al 21 gennaio 1994.

Sulla base di un accordo concluso nel corso di dette consultazioni, ho l'onore di proporre, per conto del Governo giapponese, che la Tabella dell'Accordo venga sostituita con la nuova Tabella allegata alla presente Nota.

Se la proposta di cui sopra è accettabile per il Governo italiano, ho l'onore di suggerire che la presente Nota, con il relativo allegato, e la risposta di Sua Eccellenza contenente l'assenso si considerino costituire un accordo fra i due Governi in materia; tale accordo entrerà in vigore alla data della risposta di Sua Eccellenza.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Masamichi HANABUSA

Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
del Giappone

Ministro Roberto NIGIDO
Direttore Generale
D.G. Affari Economici
Ministero degli Affari Esteri

TABELLA

1. Rotte da operarsi in entrambe le direzioni dalla compagnia aerea designata giapponese:

(a) Punti in Giappone - Pechino o Shanghai (Nota 1) - Hong Kong o Manila - Ho Chi Minh City - Phnom Penh e/o Siem Reap - Bangkok - Yangon o Dhaka - Calcutta o Nuova Delhi - Bombay - Karachi - Abu Dhabi o Dubai - Teheran o Kuwait o Dhahran o Bahrain - Baghdad - Jeddah (Nota 1) - Il Cairo o Damasco - Beirut - Istanbul - Atene - Roma e/o Milano - un punto in Svizzera - un punto nella Repubblica Federale di Germania - Parigi - Londra -

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

(b) Punti in Giappone - Anchorage - tre punti in Europa - Roma e/o Milano --

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

(c) Punti in Giappone - un punto da concordare successivamente - Mosca - due punti in Europa - (Nota 5) - Roma e/o Milano --

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

Nota 1. I diritti di traffico per i settori Jeddah - Roma e/o Milano e viceversa e Pechino o Shanghai - Roma e/o Milano e viceversa possono non essere esercitati.

Nota 2 . In Canada non può essere usato più di un punto.

Nota 3 . Due punti in Africa devono essere a nord della linea che unisce Khatoum e Douala.

Nota 4 . Non debbono includersi punti in Venezuela e Messico.

Nota 5. La compagnia aerea designata giapponese può esercitare i diritti di traffico della quinta libertà solo per i /propri passeggeri che effettuano uno scalo intermedio fra "due punti in Europa" e Roma e/o Milano.

2. Rotte da operarsi in entrambe le direzioni dalla compagnia aerea designata italiana:

(a) Punti in Italia - Atene - Il Cairo o Beirut o Tel Aviv o Damasco - Jeddah (Nota 1) - Baghdad - Dhahran - Teheran - Abu Dhabi o Dubai - Karachi - Bombay o Nuova Delhi o Calcutta - Colombo o Yangon - Bangkok - Phnom Penh e/o Siem Reap - un punto in Vietnam - Manila - Hong Kong - Pechino o Shanghai (Nota 1) - Tokyo e/o Osaka (Nota 2) - Seoul.

(b) Punti in Italia - tre punti in Europa - Anchorage - Tokyo e/o Osaka (Nota 2).

(c) Punti in Italia - due punti in Europa - Mosca - un punto da concordarsi successivamente - un punto in Asia (Nota 3) - Tokyo e/o Osaka (Nota 2).

Nota 1 . I diritti di traffico per i settori Jeddah - Tokyo e/o Osaka e viceversa e Pechino o Shanghai - Tokyo e/o Osaka e viceversa possono non essere esercitati.

Nota 2 . La compagnia aerea designata italiana può servire Osaka solo dopo che l'Aereoporto Internazionale di Kansai sarà aperto ai servizi aerei internazionali. Fino al 31 ottobre 1995 la compagnia aerea designata italiana può operare su base tempo anea

tutti i servizi cargo per Nagoya sulla rotta (a). Nagoya non può essere servita sullo stesso volo per Tokyo.

Nota 3 .La compagnia aerea designata italiana può esercitare i diritti di traffico della quinta libertà solo per i propri passeggeri che effettuano uno scalo intermedio fra "un punto in Asia" e Tokyo e/o Osaka.

3. I servizi concordati forniti dall compagni aerea designata di ciascuna delle due Parti Contraenti avranno inizio ad un punto nel territorio di quella Parte Contraente, ma, a scelta della compagnia aerea designata, altri punti delle rotte specificate possono essere omessi su ciascun volo o su tutti i voli.

Roma, 30 giugno 1994

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Sua Eccellenza in data odierna, il cui contenuto è il seguente:

"Eccellenza,

ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra Giappone e Italia sui Servizi Aerei, firmato a Tokyo il 31 gennaio 1962, (qui di seguito denominato l'"Accordo"), ed alle consultazioni fra le autorità aereonautiche di Giappone e Italia, tenutesi a Roma dal 19 al 21 gennaio 1994.

Sulla base di un accordo concluso nel corso di dette consultazioni, ho l'onore di proporre, per conto del Governo giapponese, che la Tabella dell'Accordo venga sostituita con la nuova Tabella allegata alla presente Nota.

Se la proposta di cui sopra è accettabile per il Governo italiano, ho l'onore di suggerire che la presente Nota, con il relativo allegato, e la risposta di Sua Eccellenza contenente l'assenso si considerino costituire un accordo fra i due Governi in materia; tale accordo entrerà in vigore alla data della risposta di Sua Eccellenza.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione."

Ho l'onore di informare Sua Eccellenza che il Governo Italiano accetta la proposta di cui sopra e di confermare che la Nota di Sua Eccellenza e la presente risposta si considerano costituire un accordo fra i due Governi in materia; tale accordo entrerà in vigore alla data di oggi.

Colgo l'occasione per rinnovare a Sua Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Ministro Plenipotenziario Roberto Nigido
Direttore Generale degli Affari Economici
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Sua Eccellenza
Amb. Masamichi HANABUSA
Ambasciatore Straordinario
e Plenipotenziario del Giappone

TABELLA

1. Rotte da operarsi in entrambe le direzioni dalla compagnia aerea designata giapponese:

(a) Punti in Giappone - Pechino o Shanghai (Nota 1) - Hong Kong o Manila - Ho Chi Minh City - Phnom Penh e/o Siem Reap - Bangkok - Yangon o Dhaka - Calcutta o Nuova Delhi - Bombay - Karachi - Abu Dhabi o Dubai - Teheran o Kuwait o Dhahran o Bahrain - Baghdad - Jeddah (Nota 1) - Il Cairo o Damasco - Beirut - Istanbul - Atene - Roma e/o Milano - un punto in Svizzera - un punto nella Repubblica Federale di Germania - Parigi - Londra -

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

(b) Punti in Giappone - Anchorage - tre punti in Europa - Roma e/o Milano --

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

(c) Punti in Giappone un punto da concordare successivamente - Mosca - due punti in Europa - (Nota 5) - Roma e/o Milano --

(i) tre punti in Nord America (Nota 2)

(ii) due punti in Africa (Nota 3) - due punti in America Centrale e Meridionale (Nota 4).

Nota 1 . I diritti di traffico per i settori Jeddah - Roma e/o Milano e viceversa e Pechino o Shanghai - Roma e/o Milano e viceversa possono non essere esercitati.

Nota 2 . In Canada non può essere usato più di un punto.

Nota 3 Due punti in Africa devono essere a nord della linea che unisce Khatoum e Douala.

Nota 4 . Non debbono includersi punti in Venezuela e Messico.

Nota 5. La compagnia aerea designata giapponese può esercitare i diritti di traffico della quinta libertà solo per i/propri passeggeri che effettuano uno scalo intermedio fra "due punti in Europa" e Roma e/o Milano.

2. Rotte da operarsi in entrambe le direzioni dalla compagnia aerea designata italiana:

(a) Punti in Italia - Atene - Il Cairo o Beirut o Tel Aviv o Damasco - Jeddah (Nota 1) - Baghdad - Dhahran - Teheran - Abu Dhabi o Dubai - Karachi - Bombay o Nuova Delhi o Calcutta - Colombo o Yangon - Bangkok - Phnom Penh e/o Siem Reap - un punto in Vietnam - Manila - Hong Kong - Pechino o Shanghai (Nota 1) - Tokyo e/o Osaka (Nota 2) - Seoul.

(b) Punti in Italia - tre punti in Europa - Anchorage - Tokyo e/o Osaka (Nota 2).

(c) Punti in Italia - due punti in Europa - Mosca - un punto da concordarsi successivamente - un punto in Asia (Nota 3) - Tokyo e/o Osaka (Nota 2).

Nota 1 . I diritti di traffico per i settori Jeddah - Tokyo e/o Osaka e viceversa e Pechino o Shanghai - Tokyo e/o Osaka e viceversa possono non essere esercitati.

Nota 2 . La compagnia aerea designata italiana può servire Osaka solo dopo che l'Aereoporto Internazionale di Kansai sarà aperto ai servizi aerei internazionali. Fino al 31 ottobre 1995 la compagnia aerea designata italiana può operare su base tempo anea

tutti i servizi cargo per Nagoya sulla rotta (a). Nagoya non può essere servita sullo stesso volo per Tokyo.

Nota 3 .La compagnia aerea designata italiana può esercitare i diritti di traffico della quinta libertà solo per i propri passeggeri che effettuano uno scalo intermedio fra "un punto in Asia" e Tokyo e/o Osaka.

3. I servizi concordati forniti dall compagni aerea designata di ciascuna delle due Parti Contraenti avranno inizio ad un punto nel territorio di quella Parte Contraente, ma, a scelta della compagnia aerea designata, altri punti delle rotte specificate possono essere omessi su ciascun volo o su tutti i voli.

443.

Montevideo, 1° luglio 1994

Protocollo esecutivo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per la realizzazione di un corso sul controllo di qualità

(Entrata in vigore: 1° luglio 1994)

AMBASCIATA D'ITALIA

PROTOCOLLO ESECUTIVO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO SUL CONTROLLO DI QUALITA'

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione tecnica sottoscritto dai due Paesi il 4 settembre 1987 e ai sensi della legge italiana del 26 febbraio 1987 n.49 relativa alla nuova disciplina della Cooperazione Italiana, nel perseguire comuni obiettivi di sviluppo e tenendo presente che:

- è tutt'ora in vigore il Protocollo Esecutivo sottoscritto dai due Paesi il 4 ottobre 1989, relativo alla esecuzione del programma di cooperazione avente ad oggetto la realizzazione del Centro di Formazione per il Disegno Industriale e la Comunicazione Visiva di Montevideo;

- allo stato attuale detto programma è ancora in via di attuazione con piena soddisfazione delle due parti per quanto attiene alla conduzione ed al raggiungimento degli obiettivi programmatici dello stesso;

- l'Uruguay -nell'ambito dell'attuazione delle proprie politiche di cooperazione internazionale con particolare riguardo allo sviluppo per l'integrazione regionale attraverso il MERCOSUR- intende promuovere un programma di regionalizzazione del Centro di Disegno Industriale di Montevideo mediante la realizzazione di azioni formative e di ricerca a favore dei Paesi del MERCOSUR;

- in particolare, nell'ambito del predetto piano di regionalizzazione l'Uruguay desidererebbe realizzare, con la partecipazione ed il sostegno della cooperazione italiana, un corso di formazione -esteso a partecipanti/borsisti dei quattro Paesi del MERCOSUR- sul controllo di qualità, orientato allo sviluppo della piccola e media impresa;

- l'Italia, nell'intento di ottimizzare le risorse umane e finanziarie impegnate in programmi di cooperazione in corso, ritiene coerente ed opportuna la realizzazione di attività formative mediante la concessione di borse di studio in loco, nella fattispecie a favore dell'Uruguay, da fruirsi in seno al programma di regionalizzazione del Centro di Disegno Industriale di Montevideo;

Hanno convenuto di sottoscrivere il presente Accordo secondo i termini indicati negli articoli seguenti:

Articolo 1 (Obiettivo)

La realizzazione del corso sul Controllo di qualità presso il Centro di Disegno Industriale di Montevideo ha come obiettivo principale la promozione e la diffusione di una cultura della qualità finalizzata allo sviluppo e al miglioramento dei livelli di competitività del settore produttivo, con particolare riguardo alla piccola e media impresa.
Per il raggiungimento di tale obiettivo verranno attuate specifiche attività di formazione e di aggiornamento, dirette ad operatori del settore -individuati nell'ambito dei Paesi del MERCOSUR- i quali potranno successivamente promuovere autonomamente azioni formative atte a sviluppare e ad applicare progetti finalizzati al Controllo di qualità.

Articolo 2 (Organizzazione generale delle attività)

Al fine di consentire la più ampia partecipazione tra le due parti, sarà costituito un Comitato Paritetico -composto da rappresentanti della parte italiana e rappresentanti della parte uruguaiana- con il compito istituzionale di approvare la programmazione generale delle attività inerenti al Corso e di esercitare la supervisione generale durante le fasi di svolgimento dello stesso.
Il Comitato Paritetico approverà anche lo stato di avanzamento del programma sulla base di relazioni periodiche elaborate dai responsabili della conduzione operativa del Corso, informandone a sua volta le competenti autorità del MERCOSUR.
Il Comitato Paritetico si riunirà orientativamente ogni 2 mesi; su richiesta di una delle due parti potrà riunirsi anche in forma straordinaria.

La qualità scientifica del progetto sarà garantita dall'attuale Comitato Scientifico italiano che opera nel programma di cooperazione in atto presso il Centro di Disegno Industriale.

La Direzione del Centro di Disegno Industriale, congiuntamente al Centro Analisi Sociale Progetti -che agisce in qualità di organismo esecutore del programma di formazione in Disegno Industriale sopra citato- curerà la gestione tecnico-operativa del corso, in base alle direttive ed alla programmazione generale approvata dal Comitato Paritetico.

La lingua veicolare del Corso sarà lo spagnolo; per interventi in altre lingue verrà predisposta -ove necessario- la traduzione simultanea.

La sede del Corso è fissata presso il Centro di Disegno Industriale di Montevideo.

Articolo 3 (Contenuti)

Il programma specifico del Corso verrà predisposto mediante l'elaborazione di un progetto didattico analitico contenente gli obiettivi e i contenuti curriculari specifici, le modalità di realizzazione delle attività di formazione e di ricerca, l'individuazione delle figure professionali di esperti e docenti, le modalità di verifica e di valutazione dei risultati, l'elenco e le specifiche di attrezzature e sussidi didattici da acquistare.

Articolo 4 (Destinatari)

Il Corso sarà destinato a 25 borsisti provenienti dai quattro Paesi del MERCOSUR, con possibilità di accesso, in forma eccezionale e ove ne sussistano le condizioni, a borsisti di altri paesi dell'America Latina. La selezione dei borsisti verrà effettuata in due fasi: la prima di preselezione, sarà realizzata da ciascun Paese, in accordo con la corrispondente Rappresentanza diplomatica italiana che provvederà a trasmettere all'Ambasciata italiana di Montevideo non più di 10 nominativi di candidati; la seconda fase verrà espletata da un'apposita Commissione di Selezione borsisti nominata dal Comitato Paritetico.

Articolo 5 (Contributo italiano)

Oltre all'utilizzazione delle risorse presenti nell'attuale programma di cooperazione in atto presso il Centro di Disegno Industriale, la parte italiana contribuirà con le seguenti componenti:
- coordinamento delle attività e supporto istituzionale;
- elaborazione del progetto didattico del corso;
- formazione specialistica mediante l'invio di apposito personale esperto e utilizzazione di esperti locali;

- fornitura di strumenti, materiali e sussidi didattici necessari allo svolgimento delle attività;
- erogazione di 25 borse di studio a favore di altrettanti partecipanti al corso.

Il costo complessivo del contributo italiano ammonta a 734 milioni di Lire.

Articolo 6 (Contributo locale)

Ai fini della realizzazione del Corso la parte uruguaiana assicurerà la messa a disposizione delle strutture edilizie del Centro di Disegno, delle attrezzature tecniche e dei laboratori, nonché del necessario personale tecnico e amministrativo.
Per le attività di preselezione dei borsisti e per l'assistenza agli stessi durante la fase di ricerca e sperimentazione in azienda, appare opportuno che ciascun Paese possa individuare un organismo locale, con possibilità di risorse proprie, che si faccia carico dell'organizzazione ed esecuzione di dette attività.
L'assistenza sanitaria ai borsisti potrà essere assicurata dall'Uruguay in qualità di paese ospitante mediante la stipula di una specifica assicurazione. La parte uruguaiana assumerà anche l'onere relativo al trasporto dei borsisti da e per la sede del Corso.

Articolo 7 (Durata delle attività)

Le attività del Corso avranno una durata operativa complessiva di 11 mesi, con la seguente ripartizione dei tempi:

I fase: durata 5 mesi
Organizzazione e programmazione generale delle attività;
Insediamento del Comitato Paritetico, del Comitato Scientifico e nomina della Commissione di Selezione dei borsisti;
Attività informativa e di pubblicizzazione del Corso;
Sistemazione della sede e predisposizione dei sussidi e materiali didattici;
Elaborazione del progetto didattico;
Organizzazione della logistica;
Raccolta e selezione delle candidature dei borsisti;
Individuazione e selezione del personale docente ed esperto.

II fase: durata 2 mesi
Svolgimento del corso residenziale presso il Centro di Disegno Industriale di Montevideo.

III fase: durata 3 mesi
Attività di ricerca e sperimentazione in azienda nei paesi di origine dei borsisti, con l'assistenza delle strutture interne ed eventuali interventi da parte delle strutture formative del Corso.

IV fase: durata 1 mese
Attività didattica conclusiva;
Verifica e valutazione tecnica dei progetti di ricerca e sperimentazione sviluppati durante la III fase;
Pubblicazione dei risultati.

Articolo 8 (Personale, attrezzature e sussidi didattici)

Le attività di formazione saranno effettuate da docenti ed esperti provenienti dall'Italia e, ove possibile, dai Paesi del MERCOSUR o da altri paesi con avanzate esperienze sul controllo di qualità. Tale personale sarà proposto al Comitato Paritetico dal Comitato Scientifico, sulla base della progettazione didattica del Corso.
Oltre alla possibilità di utilizzazione di materiali ed attrezzature già presenti presso il Centro di Disegno, è prevista una integrazione mediante la fornitura di attrezzature addizionali, materiali e sussidi didattici, nonché materiale bibliografico specialistico.
Resta inteso che tale materiale resterà di proprietà della parte italiana fino alla conclusione del progetto e potrà essere usato da parte dei docenti ed esperti italiani assegnati al Corso.

Articolo 9 (Status degli esperti)

La parte uruguaiana si impegna a garantire al personale docente ed esperto italiano le condizioni previste dall'art.7 dell'Accordo di cooperazione tecnica, sottoscritto dalle due parti il 4 settembre 1987.

Articolo 10 (Controversie)

Eventuali controversie che possano sorgere durante l'attuazione del programma verranno preventivamente sottoposte all'esame del Comitato Paritetico di cui al precedente articolo 2. Qualora non fosse possibile dirimerle in tale sede saranno sottoposte alle competenti autorità dei due Governi per la soluzione in via diplomatica.

Articolo 11 (Causa di forza maggiore)

Nessuna delle due parti potrà essere responsabile nei confronti dell'altra per eventuali danni verificatisi a seguito di ritardi o inadempienze nell'esecuzione del programma e comunque imputabili a causa di forza maggiore debitamente comprovata dal Comitato Paritetico.

Articolo 12 (Entrata in vigore e durata)

Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della firma ed avrà la durata necessaria per completare l'esecuzione del programma.

Firmato in Montevideo, Repubblica Orientale dell'Uruguay, in data 1° luglio 1994 in due versioni originali, una in italiano e l'altra in spagnolo, entrambe ugualmente valide.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

444.

Ginevra, 8 luglio 1994

Protocollo d'Accordo tra il Ministero degli Affari Esteri e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale concernente l'attuazione del Progetto «Allerta precoce e previsione delle produzioni agricole nei Paesi del CILSS», con Allegato

(Entrata in vigore: 8 luglio 1994)

PROTOCOLE

D'ACCORD

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le **MINISTERE ITALIEN DES AFFAIRES ETRANGERES**, Direction Générale pour la Coopération au Développement, ci-après désigné par la DGCS.

d'une part,

et l'**ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE**, institution spécialisée des Nations Unies, ayant son siège à Genève (Suisse), représentée par son Secrétaire général, ci-après désignée par "l'OMM",

d'autre part,

CONSIDERANT que

a) au cours de la période 1985-1993 de la mise en oeuvre du Programme AGRHYMET, le Gouvernement Italien a financé la réalisation de plusieurs projets dans le domaine de l'agrométéorologie, aux niveaux national et régional,

b) les deux parties ont la volonté de renforcer leurs liens de collaboration et coopération,

c) les autorités nationales et régionales CILSS, responsables du Programme AGRHYMET ont jugé utile d'inclure dans le cadre de la Phase IV du Programme un projet d'alerte précoce qui poursuive les activités déjà menées dans le cadre de la Phase III du Programme et dans le cadre du Programme Diagnostic Permanent (DIAPER),

TENANT COMPTE des résultats jugés positifs et encourageants des précédentes trois phases du projet,

Il est convenu et arrêté ce qui suit:

ARTICLE 1

Le but du présent Protocole d'accord est la mise en oeuvre d'un projet dénommé "Alerte précoce et prévision des productions agricoles dans les pays du CILSS", pour fournir à travers le Programme AGRHYMET aux pays membres du CILSS des méthodologies opérationnelles pour l'alerte précoce et la prévision des productions agricoles et animales.

ARTICLE 2

2.1. La responsabilité générale de la mise en oeuvre du Projet incombera à l'OMM, en coopération avec le Centre AGRHYMET.

2.2. Les pays membres du CILSS assureront leur appui et leur collaboration à ce Projet, conformément aux dispositions de l'Accord entre OMM et CILSS.

ARTICLE 3

3.1. La DGCS s'engage à mettre à la disposition de l'OMM, pour la réalisation du Projet "Alerte précoce et prévision des productions agricoles dans les pays du CILSS", dont le document est joint en Annexe, la somme de 3.070.000.000 (trois milliards et soixante dix millions) de lires italiennes équivalent au taux de change de 1 $E.U. = 1,680 lires italiennes, à 1.827.381 (un million huit cent vingt sept mille trois cent quatre-vingt et un) dollars E.U., pour la période 1994-1996. Cette somme est destinée à couvrir les dépenses prévues au budget détaillé qui figure dans le document de projet.

3.2 Sont compris dans ce montant les frais d'appui de l'OMM.

ARTICLE 4

4.1 L'OMM s'engage à:

a) exécuter le Projet mentionné ci-dessus selon descriptions qui figurent en Annexe;

b) assurer la commande du matériel et de l'équipement prévu au budget, ainsi que la sélection et le recrutement du personnel, nécessaire à l'exécution du projet aux termes des Article 6 et 7;

c) assurer les programmes de formation et la mise à disposition du matériel didactique;

d) gérer les fonds mis à disposition par la DGCS pour la mise en oeuvre du Projet, conformément aux termes de l'Article 5 ci-après;

e) transmettre à la DGCS les rapports annuels sur l'état d'avancement du projet, ainsi que les comptes rendus financiers;

f) soumettre à la DGCS un rapport final ainsi qu'un état financier final, une fois le Projet réalisé au sens de l'Article 11.

ARTICLE 5

5.1 Les fonds destinés à l'exécution du Projet seront versés au compte n° 9132125, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Piazza San Carlo 125, 10121 Torino, Italie, et utilisés exclusivement pour la mise en oeuvre du Projet.

5.2 L'OMM établira dans sa comptabilité un Fonds d'affectation spécial aux fins de comptabiliser les recettes et les dépenses du Projet Ce fonds sera géré conformément aux dispositions du Règlement financier de l'OMM et aux procédures internes à l'Organisation. Pour l'ensemble des transactions l'unité de compte sera le dollar des Etats-Unis et les rapports ou états financiers seront établis dans cette monnaie.

5.3 Les fonds destinés à l'exécution du projet seront versés en trois tranches au plus, sur demande de l'OMM et après présentation des rapports d'activités et des comptes rendus financiers, et compte tenu des besoins du projet, selon le tableau budgétaire annexé au document du projet. La première tranche, dont le montant sera au moins équivalant aux besoins de la première année, sera versée à l'OMM après la signature du présent Protocole.

5.4 Les intérêts accrus par le dépôt de ces fonds seront crédités aux activités du Projet, sur un compte séparé, et affectés selon des besoins définis par l'OMM et approuvés par la DGCS.

5.5 Tout reliquat financier au terme de l'exécution du Projet sera reversé par l'OMM à la DGCS, selon les instructions qui lui seront données à cet effet, et tenu à la disposition pour utilisation dans le même Programme AGRHYMET ou dans d'autres programmes conjoints en concertation avec l'OMM.

5.6 Le contrôle et la vérification de la gestion et de la comptabilisation des sommes affectées au Projet s'effectueront conformément aux dispositions du Règlement financier et aux procédures de l'OMM.

ARTICLE 6

Les procédures de sélection, de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel. experts ou consultants affectés au Projet seront celles prévues par la Statut du Personnel de l'OMM et autres procédures pertinentes de l'Organisation. Le montant des honoraires des consultants italiens engagés sur la base d'un contrat d'engagement spécial sera fixé d'un commun accord entre le DGCS et l'OMM.

ARTICLE 7

7.1 Pour tout marché dont la valeur estimée sera de 10.000 dollars des Etats-Unis ou plus, l'OMM s'efforcera d'acheter dans toute la mesure du possible l'équipement et le matériel nécessaires dans les pays bénéficiaires, lorsque ces pays en sont producteurs. En cas d'impossibilité, l'OMM lancera des appels d'offre en priorité en Italie. Si cela s'avère techniquement infaisable l'OMM pourra effectuer les achats dans d'autres pays.

7.2 Par contre, pour tout marché dont la valeur estimée sera de moins de 10.000 dollars des Etats-Unis, l'OMM effectuera les achats conformément a ses procédures, sans tenir compte des conditions fixées au paragraphe 7.1 ci-dessus.

ARTICLE 8

Pour vérifier l'avancement des activités et contrôler les comptes rendus financiers, des revues tripartites, comprenant des représentants du CILSS, de la DGCS et de l'OMM, seront organisées au moins une fois par an.

ARTICLE 9

A tout moment, pendant la durée du présent accord, la DGCS et l'OMM pourront décider d'un commun accord de s'écarter du plan de travail ou du budget du projet et d'apporter les modifications nécessaires au plan d'opérations, à condition de rester dans le cadre des objectifs du projet et dans les limites des fonds disponibles. S'il y a lieu le calendrier des versements visés à l'article 5.3 ci-dessus pourra être réviser dans des telles occasions.

ARTICLE 10

Les titres de propriété de l'équipement et du matériel achetés par l'OMM ou fournis par la DGCS aux termes du présent Protocole seront transférés par l'OMM au Programme AGRHYMET du CILSS à un moment (ou des moments) fixé(s) d'un commun accord entre la DGCS et l'OMM.

ARTICLE 11

Lorsque l'OMM jugera que le Projet aura été pleinement réalisé, elle en informera par écrit la DGCS. La date de cette notification constituera la date d'expiration du présent Protocole, compte tenu des dispositions de l'article 4.1-f) et 12.

ARTICLE 12

A l'expiration du présent Protocole d'accord au sens de l'article 11, l'OMM continuera jouir de la libre disposition des fonds alloués par la DGCS dans la limite des sommes nécessaires à la liquidation des engagement financiers contractés par l'OMM dans le cadre du Projet. Lorsque toutes les sommes engagées auront été soldées, le reliquat éventuel sera versé à la DGCS conformément à l'article 5.5.

ARTICLE 13

L'OMM s'engage à assurer l'exécution du Projet dès l'entrée en vigueur du présent Accord, mais au plus tôt lorsque la DGCS aura effectué le versement prévu par l'Article 3. L'OMM ne pourra être tenue responsable de tout retard dans le démarrage du Projet du fait d'un retard dans les versements des montants prévus.

ARTICLE 14

L'Annexe contenant les documents de projet fait partie intégrante du présent Protocole d'accord.

ARTICLE 15

15.1 Le présent Protocole d'accord entre en vigueur dès sa signature par les deux parties concernées.

15.2 Cependant il peut être dénoncé par communication écrite de l'une des deux parties à l'autre, moyennant un préavis de 6 (six) mois. Un décompte des dépenses encourues serait alors soumis à la DGCS. Le montant versé en plus des dépenses effectives serait remboursé sur un compte a indiquer par la DGCS. Si les dépenses effectives étaient supérieures aux montants déjà versés par la DGCS, la différence serait transférée par la DGCS à l'OMM.

15.3 Tout avenant au présent Protocole d'accord fera l'objet d'un simple échange de lettres entre les parties.

Genève, le 8 Juillet 1994

pour

LE MINISTERE ITALIEN
DES AFFAIRES ETRANGERES

(G. Baldocci)
Ambassadeur
Représentant permanent

pour

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE

(G.O.P. Obasi)
Secrétaire général

COMITE PERMANENT INTER-ETATS
POUR LA LUTTE CONTRE LA
SECHERESSE DANS LE SAHEL
(CILSS)

MINISTERE ITALIEN DES
AFFAIRES ETRANGERES
DIRECTION GENERALE DE LA
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT

PROGRAMME AGRHYMET

ALERTE PRECOCE ET PREVISIONS DES PRODUCTIONS AGRICOLES

DOCUMENT DE PROJET

ORGANISATION METEOROLOGIQUE
MONDIALE

Mai 1994

1. CONTEXTE GENERAL ET JUSTIFICATION

1.1 LE CILSS: MANDATS ET OBJECTIFS

A la suite de la sécheresse qui a sévi depuis 1969 dans la zone soudano-sahélienne de l'Afrique occidentale et qui a atteint des proportions catastrophiques après la saison des pluies de 1972 et 1973, six pays (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad) ont décidé de créer le Comité permanent Inter-Etats pour la Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). La Gambie s'est jointe au CILSS en 1974, les îles du Cap-Vert en décembre 1975 et la Guinée-Bissau en 1986. Le CILSS avait alors pour mission d'intervenir dans les deux domaines prioritaires que sont la lutte contre la désertification et la sécurité alimentaire.

Dans le cadre du Plan de Redressement et de Relance Durable du CILSS (PRRD), le Conseil des Ministres du CILSS, lors de sa 27ème session ordinaire tenue les 6 et 7 avril 1992 à Ouagadougou (Burkina Faso) a recommandé une nouvelle formulation du mandat du CILSS établi initialement en 1973 et modifié en 1985 à l'initiative du Conseil des Ministres (Praia 1982). Cette recommandation a été approuvée par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement des pays membres du CILSS tenue les 10 et 11 avril 1992 à Ouagadougou. **Au titre de ce récent mandat, le CILSS est appelé à "s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification pour un nouvel équilibre écologique"**. Pour ce faire, les objectifs suivants ont été assignés au CILSS :

1. Etudier les obstacles à la réalisation de la sécurité alimentaire et à une meilleure gestion de ressources naturelles du Sahel afin de mieux définir des stratégies adéquates et des politiques efficaces pour un développement durable de la région.

2. Coordonner aux niveaux sous-régional et régional l'ensemble des réflexions et actions menées pour maîtriser les contraintes alimentaires, écologiques et démographiques qui entravent la croissance économique durable.

3. Procéder à la collecte, au traitement et à la diffusion des informations quantitatives et qualitatives, afin d'informer et de sensibiliser les Etats Membres et la Communauté internationale sur les problèmes écologiques et humains liés au développement de la région.

4. Contribuer à la coordination des politiques de développement, de recherche, de formation menées contre les effets de la sécheresse et la désertification.

5. Promouvoir la réalisation d'actions d'intérêt sous-régional, inter-étatique et régional contribuant, d'une part, à renforcer la coopération entre les Etats Membres dans leurs efforts communs de lutte contre les effets de la secheresse et de la désertification et, d'autre part, à assurer le suivi de ces actions qui devraient contribuer à l'intégration régionale.

6. Contribuer à la coordination des aides d'urgence obtenues dans le cadre régional ou sous-régional afin de promouvoir leur utilisation comme facteur de développement.

1.2 LE PROGRAMME AGRHYMET ET L'ALERTE PRECOCE

Lors de sa réunion de mars 1973, le Conseil des Ministres du CILSS adopta la résolution no. 5 par laquelle il demandait l'assistance des organisations internationales spécialisées dans l'étude des problèmes de sécheresse et des problèmes climatologiques.

Le PNUD, avec la coopération technique de l'OMM et de la FAO, répondit à la requête du CILSS. Une mission PNUD/OMM/FAO fut alors envoyée dans les pays du CILSS (mai-juillet 1974) pour préciser en détail les besoins des sept pays membres d'alors et préparer un programme de renforcement des services agrométéorologiques et hydrologiques des pays du Sahel et de création d'un centre de formation et d'applications en agrométéorologie et hydrologie opérationnelle. Ce programme, appelé "Programme AGRHYMET", fut approuvé par la suite par le Conseil des Ministres du CILSS par sa Résolution no.1 CILSS/74 lors de sa réunion tenue à Banjul en décembre 1974.

L'objectif à long terme du Programme est de contribuer à la sécurité alimentaire des Etats Membres du CILSS et à l'autosuffisance alimentaire de la région par l'application de l'information agrométéorologique et hydrologique.

Les projets pour la composante régionale (CRA) et les composantes nationales (CNA) commencèrent vers la fin 1975 et se sont déroulés en trois phases correspondant aux cycles de programmation du PNUD : Phase I (1975-1981), Phase II (1982-1986) et Phase III (1987-1991). L'un des objectifs immédiats du Programme AGRHYMET est de contribuer aux systèmes d'alerte précoce par une contribution à l'estimation, suffisamment à l'avance en cours de campagne agricole, du niveau de la production agricole probable sur l'ensemble du Sahel. Les informations fournies sont destinées à aider les Etats à orienter leur politique agricole et alimentaire et les donateurs à ajuster leur aide en conséquence. Cet objectif figure encore comme premier objectif de la Phase IV (1994-1999) du Programme, dont le document de programme a été approuvé par le Conseil des Ministres du CILSS lors de sa réunion tenue à Banjul (Gambie) les 7 et 8 mai 1993.

1.3 SITUATION ACTUELLE ET JUSTIFICATION DU PROJET

La mise en oeuvre, au sein du CILSS, de deux programmes importants : le Programme AGRHYMET et le Projet DIAPER, a été dictée par la nécessité de disposer d'informations fiables sur la situation agro-alimentaire des pays sahéliens où le déficit alimentaire prend un caractère non seulement conjoncturel, mais également structurel.

L'objectif de ces programmes est donc celui de renforcer la capacité des pays sahéliens dans le domaine de l'alerte précoce : prévisions des récoltes, statistiques agricoles,

données statistiques fiables concernant la sécurité alimentaire (production agricole et animale, flux commerciaux, etc.), harmonisation des méthodologies relatives à la collecte et au traitement des données; ceci afin de contribuer a la détermination de stratégies de développement adéquates, adaptées à la région sahélienne.

L'action des programmes concerne particulièrement les secteurs de l'agriculture et de la zootechnie avec un accent plus marqué pour le premier secteur. Ceci a été motivé, en premier lieu, par le fait que la sécurité alimentaire dépend directement de la production ceréalière. C'est d'ailleurs pour cette raison que le secteur de la production agricole a été favorisé par rapport au secteur de la zootechnie qui demeure moins connu tant en termes de production (capital de bétail, systèmes d'élevage) qu'en termes de commercialisation (marchés, prix, flux commerciaux).

Avant la mise en oeuvre des deux programmes, l'estimation des besoins des pays en produits agricoles se faisait généralement à l'occasion de missions périodiques d'organismes internationaux (principalement la FAO et le PAM), tandis que seulement quelques donateurs, comme la France et les Etats-Unis, procédaient, d'une manière autonome, à des investigations dans le domaine. L'aide alimentaire était négociée surtout bilatéralement, sans concertation appropriee entre les donateurs, entre les pays eux-mêmes, ou entre les pays et les donateurs.

L'établissement et le renforcement des services nationaux de statistiques agricoles dans le cadre du Projet DIAPER, d'une part, et du Système d'alerte précoce basé autour du Centre régional AGRHYMET, d'autre part, ont permis, pour la première fois, à chacun des pays du Sahel, de pouvoir produire de façon autonome, des informations sur la situation alimentaire dans la région (production et consommation céréalières, mil et sorgho), et de comparer ces données avec celles des autres pays de la région. Ces informations restent cependant limitées essentiellement à la production céréalière qui est la base de nutrition des pays, à l'exclusion des informations relatives à la zootechnie, aux produits agricoles à revenu destinés à l'exportation (arachide).

Bien que l'utilité des informations fournies soient désormais reconnue à l'échelle internationale, il n'en demeure pas moins que les pays du Sahel aient besoin de disposer d'un système plus fiable d'alerte précoce, de prévisions des productions agricoles et de suivi pastoral.

Le présent projet se propose de mettre à la disposition du Programme AGRHYMET et, par-là, à la disposition des pays sahéliens, des méthodologies opérationnelles d'utilisation de l'information satellitaire, NOAA et METEOSAT, pour l'alerte précoce et les prévisions des productions agricole et animale. Pour ce faire, il est envisagé de réaliser un système intégré de suivi et de prévisions informatisé composé de plusieurs modules (voir Annexe 1). Chaque module est destiné à analyser un type particulier de données et à fournir des informations utiles pour la détermination des zones à risque. Les produits de ces modules (sous format graphique, tables, logiciels) peuvent être intégrés dans d'autres systèmes informations. Dans une première etape, au moins les informations suivantes peuvent être prises en considération :

a) informations élaborées en cours de saison :

- pluviométrie observée (réseau synoptique),
- pluviométrie estimée à partir des données METEOSAT,
- indice de végétation NOAA et profils saisonniers élaborés par unité administrative,
- simulations du cycle des principales cultures (mil et sorgho) et estimation des rendements;

b) informations de base et informations obtenues par analyse des séries historiques des données :

- découpage administratif des pays jusqu'au quatrième niveau,
- zonage climatique obtenu à partir des analyses des séries historiques des images METEOSAT,
- séries historiques des valeurs de rendements et superficies cultivées par unité administrative, estimées par les Services de statistiques agricoles,
- distribution de la population (nombre d'habitants et densité), à partir des recensements nationaux.

2. LE PROJET

2.1 OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT

L'objectif de développement du projet est de contribuer aux systèmes d'alerte précoce dans les pays du Sahel, conformément au récent mandat du CILSS, au titre duquel celui-ci est appelé à s'investir dans la sécurité alimentaire de la région.

2.2 OBJECTIFS IMMEDIATS, PRODUITS ET ACTIVITES

Les objectifs immédiats liés à l'objectif de développement sont les suivants :

Objectif 1 : **Contribuer aux systèmes d'alerte précoce agricole et pastorale pour ce qui concerne les aspects agrométéorologiques, en fournissant, suffisamment à l'avance, des informations fiables sur la situation de la production agricole et des pâturages.**

Objectif 2 : **Contribuer à l'estimation quantitative et spatiale précoce de la production céréalières (mil et sorgho) dans la région sahélienne avec une précision comparable à celle des statistiques agricoles.**

Une description des résultats attendus du projet et des activités envisagées pour atteindre ces résultats est donnée dans les tableaux ci-après :

OBJECTIF No 1

Contribuer aux systèmes d'alerte précoce agricole et pastorale pour ce qui concerne les aspects agrométéorologiques, en fournissant, suffisamment à l'avance, des informations fiables sur la situation de la production agricole et des pâturages

RESULTATS	ACTIVITES	
R. I 1 Une banque régionale de données climatologiques, pédologiques, d'occupation des sols, démographiques, socio-économiques (dimensions et revenus des ménages, systèmes de production, structures familiales, organisations villageoises) et satellitaires	A 1 1 1	Collecte et informatisation des données climatologiques, pédologiques, d'occupation des sols, démographiques, socio-économiques et satellitaires
	A 1 1 2	Mise au point de méthodologies de traitement et d'analyses des données ci-dessus (en collaboration avec le Centre AGRHYMET)
	A 1 1 3	Collecte et informatisation des données climatologiques historiques METEOSAT
	A 1 1 4	Prétraitement des images et définition de la structure de banque de données METEOSAT
	A 1 1 5	Mise au point de méthodologies de traitement et d'analyses des données climatologiques METEOSAT. Validation de ces analyses par comparaison avec celles des données d'observation en surface

	A 1 1 6 -	Mise au point d'une méthodologie d'analyse des profils saisonniers NDVI par unité administrative, à partir des données NOAA.
		Détermination du coefficient de variabilité NDVI par décade
		Définition de l'échelle d'une unité administrative de travail et des subdivisions (en collaboration avec le Centre AGRHYMET)
	A 1 1 7	Etablissement d'un zonage agroclimatique de la région
	A 1 1 8	Edition d'un Atlas climatique METEOSAT régional
R 1 2 Des informations disponibles par zone et en temps opportun (fin juillet, fin août et fin septembre) sur la situation des productions céréalières Ces informations seront sous forme	A 1 2 1	Entrée des données pluviométriques METEOSAT, des données NOAA, ainsi que des données d'occupation des sols, démographiques et socio-économiques dans un système d'information géographique (SIG)
	A 2 1 2	Détermination du niveau de risque pour chaque unité administrative et production des rapports et cartes correspondantes
- de rapports et de cartes indiquant les zones à risque avec des informations démographiques sur ces zones, par pays et par unité administrative;	A 2 1 3	Fourniture des informations aux usagers concernés CILSS, autorités nationales, donateurs, etc
- de supports traitables par ordinateur, à distribuer aux pays respectifs	A 2 1 4	Formation du personnel des composantes nationales AGRHYMET (CNA) aux méthodologies et à l'utilisation des logiciels pour le traitement et l'analyse des données et la production des informations sur la situation agricole

Résultats	Activités	
R 1 3 Une cartographie digitalisée des points d'eau dans les zones pastorales et des endroits d'intérêt spécifiques (couloirs de transhumance, marché au bétail, etc .)	A 1 3 1	Digitalisation des données spatiales disponibles concernant l'élevage (points d'eau, couloirs de transhumance, marchés, etc .)
R 1 4 Des informations disponibles par zone et en temps opportun sur la situation de la production animale en termes de biomasse, sous forme	A 1 4 1	Analyse des projets d'alerte précoce pastorale existants et des méthodologies utilisées Collaboration avec d'autres institutions travaillant dans ces domaines
	A 1 4 2	Définition de l'unité spatiale la plus adaptée pour le suivi des pâturages
- de rapports et de cartes indiquant les zones à risque	A 1 4 3	Mise au point d'une méthodologie d'analyse des profils saisonniers NDVI par unité spatiale (en collaboration avec le Centre AGRHYMET)
- de supports traitables par ordinateur à distribuer aux pays respectifs	A 1 4 5	Mise au point d'une méthodologie d'évaluation de la biomasse fourragère et de l'état des pâturages, basée sur les profils saisonniers NDVI.
	A 1 4 6	Visites sur le terrain pour corriger l'estimation de la biomasse Réalisation d'observations aériennes (vues aériennes avec vidéocaméra et GPS) sur des zones à définir
	A 1 4 7	Analyse des données pluviométriques METEOSAT pour déterminer les zones où la pluviométrie est déficitaire (en collaboration avec le Centre AGRHYMET).

OBJECTIF No 2

Contribuer à l'estimation quantitative et spatiale précoce de la production céréalière dans la région sahélienne avec une précision comparable à celle des statistiques agricoles

RESULTATS	ACTIVITES	
R 2 1 données estimées des rendements des cultures céréalières les plus importantes au Sahel (mil et sorgho)	A 2 1 1	Exploitation des cartes d'occupation des sols réalisées en 1988 à partir des données LANDSAT, ainsi que des méthodologies utilisées pour leur production
	A 2 1 2	Exploitation des cartes LANDSAT et SPOT réalisées par différents projets (comme P4AS)
	A 2 1 3	Collecte des données statistiques disponibles
	A 2 1 4	Réalisation de vues aériennes des zones intéressant le projet
	A 2 1 5	Mise au point et exploitation de méthodologies appropriées (en collaboration avec le Centre AGRHYMET) pour l'estimation des surfaces cultivées, en utilisant les données disponibles
	A 2 1 6	Exploitation d'un modèle fiable de simulation du bilan hydrique et des rendements des cultures (en collaboration avec le Centre AGHRYMET)

3. ARRANGEMENTS POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

La Coopération italienne mettra à disposition les fonds nécessaires pour la mise en oeuvre du projet qui sera basé au Centre AGRHYMET à Niamey (Niger).

Le Secrétariat exécutif du CILSS, représenté par le Centre AGRHYMET, s'assurera de la mise à disposition des ressources humaines et matérielles de contrepartie nécessaires pour la mise en oeuvre du projet, en particulier les experts, l'infrastructure de base et les données dont le Centre dispose. Le Secrétariat du CILSS s'assurera également de la participation effective de ses pays membres à la mise en oeuvre du projet, en veillant à ce que les produits du projet soient mis à disposition des composantes nationales AGRHYMET pour leur exploitation au niveau national. A cet égard, le personnel national qualifié sera mis à disposition pour une ou des formations à la préparation et à l'utilisation des produits du projet.

L'OMM est l'agence d'exécution du projet. Le Centre régional AGRHYMET en assure la mise en oeuvre. Dans le cadre de l'accord de coopération entre le Centre Régional AGRHYMET et le Centre d'Etudes pour l'Application de l'Informatique en Agriculture (CESIA), le CESIA assurera la coordination scientifique et technique des activités du projet.

A cet effet, en accord avec la Coopération Italienne, l'OMM et le Centre AGRHYMET, le CESIA mettra à la disposition du projet les consultants nécessaires pour la réalisation des tâches de coordination et pour la constitution de la banque de données images METEOSAT.

Le personnel permanent du projet est composé de deux experts assistants techniques, de deux experts sahéliens et de deux techniciens. Les termes de référence des postes des experts seront définis en conformité avec la nouvelle structure qui sera mise en place au Centre.

Le Directeur général du Centre Régional AGRHYMET est coordonnateur principal des activités dú projet et l'interlocuteur direct des autorités Italiennes et de l'OMM.

4. DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI ET A L'EVALUATION DU PROJET

Le coordonnateur du projet presentera chaque année un rapport semestriel intermédiaire et un rapport annuel. Il présentera également un rapport final au moment de la clôture du projet. Ces différents rapports seront envoyés au Gouvernement italien, à l'OMM et au Directeur général du Centre AGRHYMET.

Le projet fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours et d'une évaluation finale à la fin de sa dernière année d'exécution. Les missions d'évaluation seront organisées par l'OMM, en collaboration avec la Coopération italienne et le Centre AGRHYMET. Les résultats de ces missions seront communiqués à toutes les parties concernées.

5. PLAN DE TRAVAIL

La préparation d'un plan de travail détaillé du projet constituera la première activité du projet et devra être accomplie au cours du premier mois de l'exécution de celui-ci par le coordonnateur du projet. Toutefois, une proposition de plan de travail est donnée ci-après.

PREMIERE ANNEE

1. Préparation d'un plan de travail détaillé.

2. Mission d'un consultant pour la préparation d'un sous-contrat pour la constitution d'une banque de données historiques METEOSAT.

3. Constitution d'une série de données historiques METEOSAT.

4. Etablissement d'une banque de données METEOSAT.

5. Réalisation d'une climatologie METEOSAT pour la région sahélienne.

6. Mise au point d'une méthodologie d'estimation des surfaces cultivées (en collaboration avec le Centre AGRHYMET).

7. Collecte des données climatologiques, pédologiques, d'occupation des sols, démographiques et socio-économiques, par unité administrative pour le Niger, le Mali, le Tchad et le Burkina Faso.

8. Etablissement d'une banque de données climatologiques, pédologiques, d'occupation des sols, démographiques et socio-économiques.

9. Activités de terrain pour définir les unités spatiales de suivi agropastoral, afin de corriger les données NOAA relatives à ces zones et d'adapter les méthodologies d'analyse.

10. Etude des profils saisonniers NDVI pour le suivi agricole et pastoral (en collaboration avec le Centre AGRHYMET).

11. Prises de vues aériennes avec vidéo-caméra et GPS.

12. Organisation d'un séminaire de formation des nationaux.

N.B. Les activités 3, 4 et 5 ci-dessus seront à réaliser par un Institut de recherche spécialisé dans le cadre d'un sous-contrat

DEUXIEME ANNEE

1. Poursuite de la réalisation d'une climatologie METEOSAT pour la région sahélienne.

2. Réalisation d'un Atlas METEOSAT.

3. Poursuite de la collecte des données climatologiques, pédologiques, d'occupation des sols, démographiques et socio-économiques.

4. Poursuite de l'établissement d'une banque de données socio-économiques.

5. Intégration des données NOAA et METEOSAT.

6. Evaluation de la campagne agricole en intégrant les informations.

7. Détermination des zones à risque structurel par intégration des informations relatives au zonage agroclimatique et de celles de la banque de données.

8. Identification des zones à risque du point de vue production agricole.

9. Activités de terrain pour l'étalonnage du modèle de suivi agropastoral.

10. Identification des zones pastorales à risque.

11. Prises de vues aériennes avec vidéo-caméra et GPS.

TROISIEME ANNEE

1. Préparation de la mise au point des modules pour :

    - l'identification des zones agricoles à risque,
    - la définition des niveaux de risque pour chaque unité administrative,
    - les prévisions des productions.

2. Elaboration d'une première version des modules de suivi et de prévisions.

3. Etalonnage de la première version des modules.

4. Informatisation des modules et réalisation des logiciels et manuels y relatifs.

5. Organisation d'un séminaire de formation des nationaux.

6. Missions des experts internationaux auprès des Centres nationaux pour le transfert des produits du projet et former le personnel national concerné.

6. APPORT DU GOUVERNEMENT ITALIEN

Le Gouvernement italien mettra à disposition les fonds nécessaires pour couvrir les frais relatifs à l'affectation des experts sahéliens et italiens et du personnel d'appui, le coût du sous-contrat pour la banque de données METEOSAT et les prises de vues aériennes, la formation du personnel national, l'acquisition des équipements prévus par le projet, ainsi que les frais de fonctionnement liés au projet.

Le budget concernant la contribution du Gouvernement italien est donné ci-après.

ALERTE PRECOCE POUR LES PAYS DU CILSS
BUDGET DU PROJET (en dollars E -U.)

DESIGNATION		TOTAL		1994		1995		1996	
		m/h	$	m/h	$	m/h	$	m/h	$
10.	PERSONNEL DU PROJET								
11.	Experts/consultants italiens								
11.01	Coordination scientifique et technique du CESIA		183,600		53,600		65,000		65,000
11.02	Exp.agrométéorologiste		300,000		60,000		120,000		120,000
11.03	Exp.agronome		200,000				100,000		100,000
11.04	Consultant banque données METEOSAT		41,200				41,200		
11.99	**Total partiel**		724,800		113,600		326,200		285,000
13.	PERSONNEL D'APPUI		165,100		50,500		55,000		59,600
15.	VOYAGES OFFICIELS		60,000		20,000		20,000		20,000
16.	MISSIONS		15,000		5,000		5,000		5,000
17.	EXPERTS SAHELIENS								
17.01	Agrométéorologiste	24	60,000			12	30,000	12	30,000
17.02	Agronome	36	90,000	12	30,000	12	30,000	12	30,000
17.03	Digitaliseur	24	13,000	12	6,500	12	6,500		
17.04	*Assistant informaticien*	36	19,500	12	6,500	12	6,500	12	6,500
17.99	**Total de l'élément**	120	182,500	36	43,000	48	73,000	36	66,500
19.	**Total partiel**		1,147,400		232,100		479,200		436,100
20.	SOUS-CONTRATS								
21.	Banque données METEOSAT		50,000		50,000				
22.	Vols aériens		30,000		30,000				
29	**Total de l'élément**		80,000		80,000				
30	FORMATION								
32.	Formation de groupe		105,000		35,000		35,000		35,000
39	**Total de l'élément**		105,000		35,000		35,000		35,000
40.	EQUIPEMENT								
41.	Equipement pour le projet		87,500		87,500				
42.	Equipement pour le Centre AGRHYMET		30,000		30,000				
49	**Total de l'élément**		117,500		117,500				

50. 51.	DIVERS Appui au Centre AGRHYMET pour le fonctionnement du projet		153,066		48,066		50,000		55,000
59.	**Total de l'élément**		153,066		48,066		50,000		55,000
99.	COUT DU PROJET		1,602,966		512,666		504,200		526,100
109	FRAIS D'APPUI DE L'OMM		224,415		71,773		78,988		73,654
999	**COUT TOTAL DU PROJET**		1,827,381		584,439		643,188		599,754

N.B. Au taux de 1$ E.-U. = 1.680 LI, 1,827,381 $ E.-U. = 3,070,000,000 L. Italiennes

ANNEXE AU BUDGET DU PROJET

DETAIL DE L'EQUIPEMENT

		$
1.	**Equipement pour le projet**	
-	2 PC 486	11,000
-	1 imprimante laser	3,500
-	1 station de traitement d'image	22,000
-	1 vidéo-caméra	3,500
-	2 GPS	3,500
-	Instruments d'acquisition des données	7,000
-	1 photocopieuse	3,500
-	1 véhicule tout-terrain	33,500
	Sous-total	**87,500**
2.	**Equipement pour le Centre AGRHYMET**	
-	Equipement informatique et divers	**30,000**
	TOTAL GENERAL	**117,500**

ANNEXE 1

SCHEMA DU SYSTEME DE SUIVI ET DE PREVISIONS
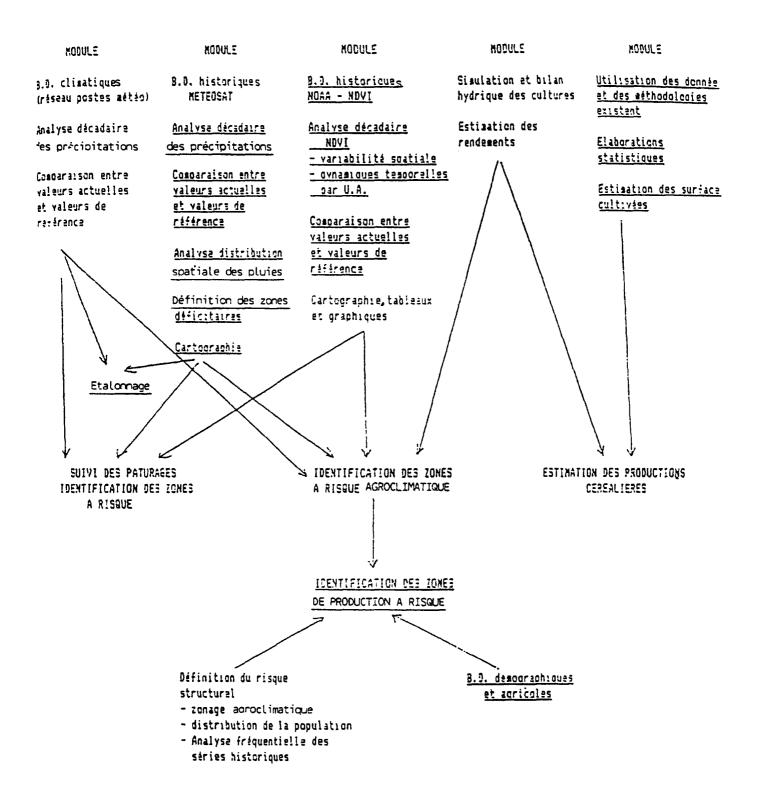
N.B. En souligné les activités auxquelles le projet va collaborer

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO

D'ACCORDO

TRA I SOTTOSCRITTI

Il **MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito denominata DGCS,

da una parte,

e l'**ORGANIZZAZIONE METEOROLOGICA MONDIALE**, agenzia specializzata delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra (Svizzera), rappresentata dal Segretario Generale, qui di seguito denominata OMM,

dall'altre parte,

CONSIDERATO che:

a) nel corso del periodo 1985-1993 dell'attuazione del Programma AGRHYMET, Il Governo Italiano ha finanziato la realizzazione di numerosi progetti nel campo dell'agrometeorologia, nell'ambito regionale e nazionale,

b) le due parti hanno manifestato la loro volontà di rinforzare i loro legami di collaborazione e cooperazione,

c) le autorità nazionali e regionali del CILSS, responsabili del Programma AGRHYMET, hanno giudicato utile includere nel quadro della Fase IV del programma un progetto sull'allerta precoce che prosegua le attività già condotte nell'ambito della Fase III del Programma e nell'ambito del Programma Diagnostic Permanent (DIAPER);

TENUTO CONTO dei risultati giudicati positivi ed incoraggianti emersi dalle tre precedenti fasi del Progetto

è stato convenuto e stabilito quanto segue:

ARTICOLO 1

Il fine del presente Protocollo d'Accordo è l'attuazione di un progetto denominato "Allerta precoce e previsione delle produzioni agricole nei paesi del CILSS", al fine di fornire attraverso il Programma AGRHYMET ai paesi membri del CILSS delle metodologie operative per l'allerta precoce e la previsione delle produzioni agricole e zootecniche.

ARTICOLO 2

2.1 La responsabilità generale dell'attuazione del progetto ricadrà sull'OMM, in cooperazione col Centro AGRHYMET.

2.2 I paesi membri del CILSS assicureranno il loro appoggio e la loro collaborazione a questo progetto, conformemente ai termini della accordo tra OMM e CILSS.

ARTICOLO 4

4.1 L'OMM si impegna a:

a) attuare il suddetto progetto secondo le disposizioni riportate in allegato;

b) assicurare l'acquisto e la fornitura del materiale e dell'attrezzatura previsti nel bilancio, nonché la selezione e l'assunzione del personale necessario all'attuazione del progetto, secondo i termini degli articoli 6 e 7 seguenti;

c) assicurare i programmi di formazione e la disponibilità del materiale didattico;

d) gestire i fondi messi a disposizione dalla DGCS per l'attuazione del progetto, conformemente a quanto previsto dal seguente articolo 5;

e) trasmettere alla DGCS i rapporti annuali sullo stato di avanzamento del progetto ed i rendiconti finanziari;

f) sottoporre alla DGCS un rapporto finale ed un bilancio consolidato finale, una volta realizzato il progetto a norma dell'articolo 11.

ARTICOLO 3

3.1 La DGCS si impegna a mettere a disposizione dell'OMM, per la realizzazione del progetto "Allerta precoce e previsione delle produzioni agricole nei paesi del CILSS", il cui documento di progetto è riportato in Allegato, la somma di 3.070.000.000 (tre miliardi e settanta milioni) di lire italiane pari, al tasso di cambio di 1 dollaro US = 1680 lire italiane, a 1.827.381 (un milione ottocentoventisettemila trecentoottantuno) dollari US, per il periodo 1994-1996. Questa somma è destinata a coprire le spese previste dal bilancio dettagliato, riportato nel documento di progetto.

3.2 Nella suddetta somma sono incluse le spese generali dell'OMM.

ARTICOLO 5

5.1 I fondi destinati all'attuazione del progetto saranno versati sul conto n° 9132125 presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, Piazza San Carlo 125, 10121 Torino, Italia, ed utilizzati esclusivamente per l'attuazione del progetto.

5.2 L'OMM istituirà nella sua contabilità un Fondo Fiduciario per contabilizzare le entrate e le uscite del progetto. Questo fondo sarà gestito secondo le disposizioni del Regolamento finanziario dell'OMM e le procedure interne dell'Organizzazione. L'unità di conto per tutti i movimenti finanziari sarà il dollaro US ed i rendiconti finanziari ed i bilanci saranno stabiliti in questa valuta.

5.3 I fondi destinati all'attuazione del progetto saranno trasferiti in non più di tre versamenti, su domanda dell'OMM e dopo presentazione dei rapporti d'attività e dei rendiconti finanziari, e tenuto conto delle necessità del progetto, secondo i tabulati del bilancio allegati al documento di progetto. La prima rata, l'ammontare della quale sarà almeno pari al fabbisogno del primo anno, sarà versata all'OMM dopo la firma del presente Protocollo.

5.4 Gli interessi maturati dal deposito di questi fondi saranno accreditati alle attività del progetto, su un conto separato, e utilizzati per necessità identificate dall'OMM ed approvate dalla DGCS.

5.5 Le rimanenze finanziarie al termine dell'attuazione del progetto saranno rese dall'OMM alla DGCS, secondo le istruzioni che le saranno date all'uopo, e rese disponibili per essere utilizzate nello stesso programma AGRHYMET o in altri programmi congiunti, di concerto con l'OMM.

5.6 Il controllo e la verifica della contabilità e della gestione delle somme destinate al progetto saranno condotti in conformità al Regolamento finanziario ed alle procedure dell'OMM.

ARTICOLO 6

Le procedure di selezione, assunzione, impiego e retribuzione del personale, esperti e consulenti impiegati nel progetto saranno quelle previste dallo Statuto del Personale dell'OMM e dalle altre relative procedure dell'Organizzazione. Gli onorari dei consulenti italiani assunti sulla base di un contratto di assunzione speciale saranno fissati di comune accordo dalla DGCS e dall'OMM.

ARTICOLO 7

7.1 Per ogni spesa il cui valore stimato sarà pari o maggiore a 10.000 (diecimila) dollari US, l'OMM provvederà, nella misura del possibile, ad acquistare l'attrezzatura od il materiale necessario nei paesi beneficiari, qualora i paesi ne siano produttori. In caso di impossibilità, l'OMM bandirà delle gare d'appalto prioritariamente in Italia. Se ciò si rivelasse tecnicamente impossibile l'OMM potrà effettuare gli acquisti in altri paesi.

7.2 Per contro, per ogni spesa il cui valore stimato sarà inferiore a 10.000 (diecimila) dollari US, l'OMM effettuerà gli acquisti in accordo con le sue procedure, senza tener conto delle condizioni fissate al paragrafo 7.1 precedente.

ARTICOLO 8

Per verificare lo stato di avanzamento delle attività e controllare i rendiconti finanziari, verranno organizzate almeno una volta ogni anno delle riunioni tripartite, cui parteciperanno rappresentanti del CILSS, della DGCS e dell'OMM.

ARTICOLO 9

In qualsiasi momento, durante la validità del presente accordo, la DGCS e l'OMM potranno, di comune accordo, decidere di modificare il programma di lavoro o il bilancio del progetto, apportando i necessari mutamenti al piano delle operazioni, fatta salva la condizione di rimanere nell'ambito degli obiettivi del progetto e nei limiti dei fondi disponibili. In tali occasioni, e qualora se ne ravvisasse la necessità, il calendario dei versamenti riportato nel precedente articolo 5.3 potrà essere modificato.

ARTICOLO 10

I titoli di proprietà delle attrezzature e del materiale acquistati dall'OMM o forniti dalla DGCS in base al presente Protocollo saranno trasferiti dall'OMM al Programma AGRHYMET del CILSS in uno o più momenti stabiliti di comune accordo tra la DGCS e l'OMM.

ARTICOLO 11

Quando l'OMM giudicherà che il progetto sia stato completamente realizzato, ne informerà per iscritto la DGCS. La data di tale notifica costituirà la data di scadenza del presente Protocollo, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4.1-f) e 12.

ARTICOLO 12

Alla scadenza del presente protocollo d'accordo, ai sensi dell'articolo 11, l'OMM continuerà a godere della piena disponibilità dei fondi trasferiti dalla DGCS, limitatamente alle somme necessarie alla liquidazione degli impegni finanziari contratti dall'OMM nell'ambito del progetto. Quando tutti gli impegni saranno stati liquidati, l'eventuale saldo sarà versato alla DGCS secondo quanto stabilito dall'articolo 5.5.

ARTICOLO 13

L'OMM si impegna ad assicurare l'esecuzione del progetto dal momento in cui il presente accordo entrerà in vigore, ma non prima che la DGCS abbia effettuato il versamento di cui all'articolo 3. L'OMM non potrà essere ritenuta responsabile di qualsivoglia ritardo nell'inizio delle attività di progetto dovuto a ritardi nel versamento delle somme previste.

ARTICOLO 14

L'Allegato in cui sono riportati i documenti di progetto fa parte integrante del presente Protocollo.

ARTICOLO 15

15.1 Il presente Protocollo d'accordo entra in vigore al momento della firma delle due parti.

15.2 Il presente Protocollo può essere denunciato a mezzo di comunicazione scritta di una delle due parti all'altra, previo preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso un estratto delle spese sostenute verrà presentato alla DGCS. Le somme versate in eccedenza rispetto alle spese realmente sostenute saranno rimborsate su un conto indicato dalla DGCS. Qualora le spese effettive eccedano le somme già versate dalla DGCS, la differenza sarà versata dalla DGCS all'OMM.

15.3 Ogni emendamento al presente Protocollo d'accordo sarà oggetto di un semplice scambio di lettere tra le parti.

Ginevra, 8 luglio 1994

IL MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

(G. Baldocci)
Ambasciatore
Rappresentante Permanente

L'ORGANIZZAZIONE
METEOROLOGICA MONDIALE

(G.O.P. Obasi)
Segretario Generale

COMITATO PERMANENTE
INTERSTATALE PER LA LOTTA CONTRO
LA SICCITÀ NEL SAHEL (CILSS)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DIREZIONE GENERALE PER LA
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

PROGRAMMA AGRHYMET

ALLERTA PRECOCE E PREVISIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE

Documento di progetto

Organizzazione meteorologica mondiale

maggio 1994

1. PREMESSA

1.1 IL CILSS: MANDATO ED OBIETTIVI

A seguito della siccità che ha colpito dal 1969 la zona sudano-saheliana dell'Africa occidentale e che ha raggiunto proporzioni catastrofiche dopo la stagione delle piogge del 1972 e del 1973, sei paesi (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger e Senegal) hanno creato il Comitato Permanente Interstatale per la Lotta contro la Siccità nel Sahel (CILSS). La Gambia ha aderito al CILSS nel 1974, l'arcipelago di Capo Verde nel dicembre 1975 e la Guinea Bissau nel 1986. Il CILSS aveva il compito di intervenire nei campi prioritari della lotta contro la desertificazione e per la sicurezza alimentare.

Nel quadro del Piano di Risanamento e Sviluppo Durevole del CILSS (PRRD), il Consiglio dei Ministri del CILSS, in occasione della sua 27° sessione ordinaria, tenutasi il 6 e 7 aprile 1992 a Ouagadougou (Burkina Faso), ha auspicato una nuova formulazione del mandato del CILSS, inizialmente stabilito nel 1973 e successivamente modificato nel 1985 su iniziativa del Consiglio dei Ministri stesso (Praia 1982). Questo auspicio è stato accolto dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dei paesi membri del CILSS, svoltasi il 10 e 11 aprile 1992 a Ouagadougou. In forza di questo nuovo mandato, il CILSS è chiamato a "impegnarsi nella ricerca della sicurezza alimentare e nella lotta contro gli effetti della siccità e della desertificazione, per un nuovo equilibrio ecologico". A tal fine il CILSS si è posto i seguenti obiettivi:

1 Individuare gli ostacoli che impediscono la realizzazione della sicurezza alimentare e una migliore gestione delle risorse naturali del Sahel, al fine di poter meglio definire le strategie e le politiche idonee a uno sviluppo durevole della regione.

2 Coordinare a livello sub-regionale e regionale l'insieme delle iniziative e delle azioni condotte per gestire i condizionamenti alimentari, ecologici e demografici che impediscono uno stabile sviluppo economico.

3 Provvedere alla raccolta, al trattamento ed alla diffusione delle informazioni quantitative e qualitative, al fine di informare e sensibilizzare gli Stati Membri e la Comunità internazionale sui problemi ecologici ed umani legati allo sviluppo della regione.

4 Contribuire al coordinamento delle politiche di sviluppo, di ricerca, di formazione condotte per fronteggiare gli effetti della siccità e della desertificazione.

5 Promuovere la realizzazione di iniziative di interesse sub-regionale, interstatale e regionale che contribuiscano, da un lato, a rinforzare la cooperazione tra gli Stati Membri nei loro sforzi comuni nella lotta contro la siccità e la desertificazione e, dall'altro, ad assicurare la supervisione di quelle iniziative che dovrebbero contribuire all'integrazione regionale.

6 Contribuire al coordinamento degli aiuti urgenti ottenuti nell'ambito regionale o sub-regionale, al fine di promuovere il loro utilizzo come fattore di sviluppo.

1.2 IL PROGRAMMA AGRHYMET E L'ALLERTA PRECOCE

In occasione della riunione del marzo 1973, il Consiglio dei Ministri del CILSS adottò la risoluzione n° 5, con la quale richiedeva l'assistenza dele Organizzazioni Internazionali specializzate nello studio dei problemi climatologici e di quelli connessi alla siccità.

Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), con la cooperazione tecnica dell'OMM e della FAO, rispose all'appello del CILSS. Una missione UNDP/OMM/FAO fu inviata nel paesi membri del CILSS (maggio-luglio 1974) per identificare in dettaglio i bisogni dei sette paesi membri e preparare un programma per potenziare i servizi agrometeorologici ed idrologici dei paesi del Sahel e per creare un centro di formazione e addestramento nel campo dell'agrometeorologia e dell'idrologia applicata. Questo programma, detto "Programma AGRHYMET", fu in seguito approvato dal Consiglio dei Ministri del CILSS con Risoluzione n° 1 CILSS/74 in occasione della riunione tenuta a Banjul nel dicembre 1974.

L'obiettivo a lungo termine del Programma è quello di contribuire alla sicurezza alimentare degli Stati Membri del CILSS ed all'autosufficienza alimentare della regione, tramite l'impiego delle informazioni agrometeorologiche e idrologiche.

I progetti per la componente regionale (CRA) e per le componenti nazionali (CNA) ebbero inizio sul finire del 1975 e si sono svolti in tre fasi, corrispondenti ai cicli di programmazione dell'UNDP: Fase I (1975-1981), Fase II (1982-1986) e Fase III (1987-1991). Uno degli obiettivi immediati del programma AGRHYMET è quello di contribuire ai sistemi di allerta precoce contribuendo alla stima, sufficientememte tempestiva nel corso della campagna agricola, del livello di produzione agricola probabile sull'insieme il Sahel. Le informazioni fornite sono destinate ad aiutare sia gli Stati ad orientare la loro politica agricola ed alimentare, sia i donatori a regolare di conseguenza i loro aiuti. Questo obiettivo compare ancora come prioritario nella Fase IV (1994-1999) del Programma, i cui documenti programmatici sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri del CILSS in occasione della riunione tenutasi a Banjul (Gambia) il 7 ed 8 maggio 1993.

1.3 SITUAZIONE ATTUALE E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

L'attuazione in ambito CILSS di programmi importanti quali il Programma AGRHYMET ed il Progetto DIAPER è stata dettata dalla necessità di poter disporre di informazioni affidabili sulla situazione agroalimentare dei paesi del Sahel, ove le carenze alimentari hanno assunto un carattere non solo congiunturale ma addirittura strutturale.

L'obiettivo di questi programmi è quindi quello di incrementare la capacità dei paesi del Sahel nel campo dell'allerta precoce: previsione dei raccolti, statistiche agricole, dati statistici affidabili riguardo la sicurezza alimentare (produzione agricola ed animale, flussi commerciali,

ecc.), armonizzazione delle metodologie di raccolta e trattamento dati; il tutto al fine di contribuire ad individuare le strategie di sviluppo adeguate, adatte alla regione saheliana.

L'attività dei programmi riguarda in particolare i settori agricolo e zootecnico, e riserva maggior attenzione al primo. Ciò è dovuto in primo luogo al fatto che la sicurezza alimentare dipende direttamente dalla produzione cerealicola e pertanto questo settore di attività è stato privilegiato rispetto alla zootecnia, che rimane meno conosciuta sia in termini di produzione (numero di capi di bestiame, sistemi di allevamento) che in termini commercializzazione (condizioni del mercato, prezzi, flussi commerciali).

Prima dell'avvio dei due programmi la stima dei fabbisogni agricoli dei paesi era condotta generalmente in occasione di missioni periodiche effettuate da organismi internazionali (per lo piú la FAO e il PAM), mentre solo qualche paese donatore, quali Francia e Stati Uniti, effettuavano, in maniera autonoma, delle indagini in questo campo. L'aiuto alimentare era concordato per lo piú su scala bilaterale, senza idonee concertazioni tra i donatori, tra i paesi beneficiari stessi o tra paesi beneficiari e donatori.

L'istituzione e il potenziamento dei servizi nazionali di statistica agricola nel quadro del Progetto DIAPER e del Sistema di allerta precoce che fa capo al Centro regionale AGRHYMET hanno permesso per la prima volta a ciascun paese del Sahel di produrre autonomamente delle informazioni sulla situazione alimentare (produzione e consumi di cereali, miglio e sorgo), e di confrontare questi dati con quelli degli altri paesi della regione. Queste informazioni restano purtroppo limitate quasi esclusivamente alla sola produzione cerealicola, che è la base dell'alimentazione di questi paesi, con la sola eccezione delle informazioni relative alla zootecnia ed ai prodotti agrocoli da reddito destinati all'esportazione (arachidi).

Sebbene l'utilità delle informazioni fornite sia riconosciuta a livello internazionale, i paesi del Sahel hanno tuttavia necessità di disporre di un sistema piú affidabile di allerta precoce, di previsione delle produzioni agricole e di monitoraggio dei pascoli. Il presente progetto si propone di mettere a disposizione del Programma AGRHYMET, e, attraverso esso, anche dei paesi del Sahel, delle metodologie operative per l'uso delle informazioni satellitari NOAA e METEOSAT, finalizzate all'allerta precoce ed alla previsione delle produzioni agricola e zootecnica. A tal fine si prevede di realizzare un sistema integrato di monitoraggio e previsione informatizzato, composto da diversi moduli (vedi allegato 1).

Ogni modulo è destinato a trattare un tipo particolare di dati e a fornire delle informazioni utili per la determinazione delle zone a rischio. I prodotti di questi moduli (in formato grafico, di tabella o come programmi) possono essere usati da altri sistemi informatici. In una prima fase, si dovranno prendere in considerazione le seguenti informazioni essenziali:

a) informazioni elaborate nel corso della stagione:

- altezza di precipitazione osservata,
- altezza di precipitazione stimata sulla base dei dati METEOSAT,
- indice di vegetazione NOAA e profili stagionali, elaborati per unità amministrativa,
- simulazione dei cicli delle principali colture e stima dei rendimenti.

b) informazioni di base ed informazioni ottenute sulla base delle serie storiche dei dati:

- suddivisione amministrativa degli stati fino al quarto livello,
- zonazione climatica ottenuta sulla scorta dell'analisi delle serie storiche delle immagini METEOSAT,
- serie storiche dei valori dei rendimenti e delle superfici coltivate per unità amministrativa, stimate dai servizi di statistica agricola,
- distribuzione della popolazione (numero di abitanti e densità), sulla base dei censimenti nazionali.

2. IL PROGETTO

2.1 OBIETTIVO A LUNGO TERMINE

L'obiettivo del progetto è quello di contribuire ai sistemi di allerta precoce nei paesi del Sahel, in accordo col recente mandato del CILSS, in forza del quale è chiamato ad impegnarsi nella ricerca della sicurezza alimentare della regione.

2.2 OBIETTIVI IMMEDIATI, PRODOTTI ED ATTIVITA

Gli obiettivi immediati legati al traguardo dello sviluppo sono i seguenti

Obiettivo 1: Contribuire ai sistemi di allerta precoce agricola e pastorale, per ciò che riguarda gli aspetti agrometeorologici, fornendo con sufficiente anticipo delle informazioni affidabili sulla situazione della produzione agricola e dei pascoli.

Obiettivo 2: Contribuire alla previsione precoce, quantitativa e spaziale, delle produzioni cerealicole (miglio e sorgo) nella regione del Sahel, con una precisione confrontabile con quella delle statistiche agricole.

Una descrizione dei risultati attesi dal progetto e delle attività previste per ottenere i suddetti risultati è riportata nelle tavole seguenti:

OBIETTIVO No 1

Contribuire ai sistemi di allerta precoce, agricola e pastorale, per ció che riguarda gli aspetti agrometeorologici, fornendo con sufficiente anticipo delle informazioni affidabili sulla situazione della produzione agricola e dei pascoli

RISULTATI	ATTIVITÀ	
R 1 1: Banca dati regionale climatologica, pedologica, di uso del suolo, satellitare, demografica e socio-economica (dimensione, reddito delle famiglie, sistemi di produzione, strutture familiari, organizzazione dei villaggi)	A 1 1 1	Raccolta ed informatizzazione dei dati climatologici, pedologici, di uso del suolo, satellitari, demografici e socio-economici
	A 1 1 2	Messa a punto di una metodologia per l'elaborazione e l'analisi dei dati (in collaborazione con Centro AGRHYMET)
	A 1 1 3	Raccolta ed informatizzazione di una serie storica di dati climatologici METEOSAT
	A 1 1 4	Pretrattamento delle immagini e definizione della struttura della banca dati METEOSAT.
	A 1 1 5	Messa a punto di metodologie di elaborazione ed analisi dei dati climatologici METEOSAT. Verifica di tali analisi tramite confronto con quelle dei dati osservati in superficie
	A 1 1 6	- Messa a punto di una metodologia d'analisi dei profili stagionali NDVI derivati dai dati NOAA, per unità amministrativa
		- Determinazione del coefficiente di variabilità NDVI, per decade
		- Definizione della scala delle unità amministrative di lavoro, e delle suddivisioni (in collaborazione col Centro AGRHYMET)
	A 1 1 7	Realizzazione di una zonazione agroclimatica della regione
	A 1 1 8	Pubblicazione di un Atlante climatico METEOSAT regionale

R 1 2:	Informazioni rese disponibili per zona ed in tempo utile (fine luglio, fine agosto e fine settembre) sulla situazione della produzione cerealicola Tali informazioni saranno presentate:	A 1 2 1	Immissione dei dati pluviometrici METEOSAT, dei dati NOAA, dei dati sull'uso del suolo, demografici e socio-economici nel sistema d'informazione geografico (SIG)
		A 1 2 2	Valutazione del livello di rischio per ogni unità amministrativa e redazione dei rapporti e delle carte relativi
-	in forma di rapporti e carte riportanti le zone a rischio con le informazioni demografiche relative alla zona, al paese ed all'unità amministrativa,	A 1 2 3	Fornitura di informazioni agli utenti interessati CILSS, autorità nazionali, paesi donatori, ecc
-	su supporto informatico, da distribuire ai singoli paesi	A 1 2 4	Formazione del personale delle componenti nazionali AGRHYMET (CNA) alle metodologie ed all'uso dei programmi per il trattamento e la produzione delle informazioni sulla situazione agricola.
R 1 3	Cartografia digitalizzata dei punti d'acqua nelle zone di pascolo e nei siti di interesse specifico (tratturi di transumanza, mercati del bestiame)	A 1 3 1	Digitalizzazione dei dati territoriali disponibili relativamente all'allevamento del bestiame (punti d'acqua, tratturi di transumanza, mercati, ecc.).
R 1 4	Informazioni rese disponibili per zona ed in tempo utile sulla situazione della produzione animale in termini di biomassa Tali informazioni saranno presentate	A 1 4 1	Analisi dei progetti di allerta precoce esistenti e delle metodologie impiegate. Collaborazione con altre istituzioni che lavoranno in questo campo.
		A 1 4 2	Definizione dell'unità territoriale più adatta al monitoraggio dei pascoli.
-	in forma di rapporti e carte riportanti le zone a rischio,	A 1 4 3	Messa a punto di una metodologio di analisi dei profili stagionali NDVI per unità territoriale (in collaborazione col Centro AGRHYMET
-	su supporto informatico, da distribuire ai singoli paesi	A 1 4 4	Messa a punto di un metodo di valutazione della biomassa foraggera e dello stato di pascoli, basato sui profili stagionali NDVI.
		A 1 4 5	Sopra luoghi per tarare la valutazione della biomassa Effettuazione di osservazioni aerea (riprese aeree con video camera e GPS) su zone da definirsi.
		A 1 4 6	Analisi dei dati pluviometrici METEOSAT per individuare le zone con deficit di precipitazioni (in collaborazione col Centro AGRHYMET)

OBIETTIVO No 2

Contribuire alla previsione tempestiva, quantitativa e spaziale, delle produzioni cerealicole nel Sahel, con una precisione confrontabile con quelle delle statistiche agricole.

RISULTATI		ATTIVITÀ	
R 2 1	Stima dei rendimenti delle più importanti colture cerealicole del Sahel (miglio e sorgo)	A 2 1 1	Utilizzazione delle carte di uso del suolo realizzate nel 1988 sulla base dei dati LANDSAT, e delle procedure adottate per la loro elaborazione.
		A 2 1 2	Utilizzazione delle carte LANDSAT e SPOT realizzate nell'ambito di differenti progetti (es. P4AS)
		A 2 1 3	Raccolta dei dati statistici disponibili
		A 2 1 4	Effettuazione di riprese aeree delle zone interessate dal progetto
		A 2 1 5	Messa a punto ed applicazione, in collaborazione col centro AGRHYMET, degli idonei metodi di stima delle superfici coltivate, impiegando i dati disponibili.
		A 2 1 6	Realizzazione e gestione di un modello affidabile di simulazione del bilancio idrico e dei rendimenti delle colture, in collaborazione col centro AGRHYMET

3. DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

La Cooperazione Italiana metterà a disposizione i fondi necessari per l'attuazione del progetto, che si baserà sul centro AGRHYMET a Niamey (Niger).

Il segretariato esecutivo del CILSS, rappresentato dal Centro AGRHYMET, provvederà a sua volta a mettere a disposizione le risorse umane e materiali necessarie per l'attuazione del progetto, e fra queste in particolare gli esperti, le infrastrutture di base e i dati di cui il Centro dispone. Il Segretariato del CILSS si farà ugualmente carico della partecipazione effettiva dei Paesi Membri all'attuazione del progetto, facendo sí che i risultati del progetto siano messi a disposizione delle componenti nazionali AGRHYMET, per essere impiegati a livello nazionale. In particolare il personale nazionale qualificato sarà messo a disposizione per uno o due corsi di formazione sulla preparazione e l'utilizzo dei risultati del progetto.

L'OMM è l'agenzia incaricata della realizzazione del progetto. Il Centro Regionale AGRHYMET ne assicurerà l'attuazione. Nell'ambito dell'accordo di cooperazione tra il Centro Regionale AGRHYMET ed il Centro di Studi per l'Applicazione dell'Informatica all'Agricoltura (Ce.S.I.A.), il Ce.S.I.A. assicurerà il coordinamento scientifico e tecnico della attività di progetto.

A tal fine, in accordo con la Cooperazione Italiana, l'OMM e il Centro AGRHYMET, il Ce.S.I.A. mettrà a disposizione del progetto i consulenti necessari per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e per la realizzazione della banca dati METEOSAT.

Il personale permanente del progetto sarà costituito da due esperti Assistenti Tecnici, da due esperti saheliani e da due tecnici. I termini di riferimento degli esperti saranno definiti conformemente alla nuova struttura che il Centro AGRHYMET si darà.

Il direttore generale del Centro Regionale AGRHYMET è il coordinatore principale delle attività del progetto, nonché l'interlocutore diretto delle autorità italiane e dell'OMM.

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SUPERVISIONE ED ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Il coordinatore del progetto presenterà ogni anno un rapporto semestrale intermedio ed un rapporto annuale; alla chiusura del progetto verrà inoltre presentato un rapporto finale. Copia di ogni rapporto verrà inviata al Governo Italiano, all'OMM ed al Direttore Generale del Centro AGRHYMET.

Il progetto sarà sottoposto ad una valutazione a metà del suo svolgimento e ad una valutazione finale al termine del suo ultimo anno di attività. Le missioni di valutazione saranno organizzate dall'OMM, in collaborazione con la Cooperazione Italiana e col Centro AGRHYMET. I risultati di queste missioni saranno comunicati a tutte le parti coinvolte.

5. PROGRAMMA DI LAVORI

Stabilire un programma particolareggiato dei lavori rappresenterà la prima attività del progetto; tale programma dovrà essere redatto a cura del coordinatore durante il primo mese di svolgimento del progetto. Di seguto viene riportata una proposta di massima del programma dei lavori.

PRIMO ANNO

1. Preparazione di un programma di lavori particolareggiato,
2. Missione di un consulente per la preparazione di un subappalto, per la creazione di una banca dati storica METEOSAT,
3. Raccolta di una serie di dati storici METEOSAT,
4. Costituzione di una banca dati METEOSAT,
5. Realizzazione di una analisi e di una cartografia climatologica sulla base dei dati METEOSAT per il Sahel,
6. Messa a punto di un metodo di stima delle superfici coltivate (in colaborazione col Centro AGRHYMET),
7. Raccolta dei dati climatologici, pedologici, di uso del suolo, demografici e socio-economici, suddivisi per unità amministrativa, per il Niger, il Mali, il Ciad e il Burkina Faso,
8. Costituzione di una banca dati climatologica, pedologica, di uso del suolo, demografica e socio-economica,
9. Attività sul terreno per identificare le unità spaziali per il monitoraggio agropastorale, per calibrare i dati NOAA relativi a dette unità e per adattare i metodi di analisi,
10. Studio dei profili stagionali NDVI per il monitoraggio agricolo e pastorale (in collaborazione col Centro AGRHYMET),
11. Effettuazione di riprese aeree con videocamera e GPS,
12. Organizzazione di un seminario per la formazione del personale nazionale locale.

N.B. le attività 3, 4 e 5 dovranno essere realizzate da un istituto di ricerca specializzato, nell'ambito di un subappalto.

SECONDO ANNO

1. Prosieguo della realizzazione dell'analisi e della cartografia climatologica basata sui dati METEOSAT, per la regione del Sahel,
2. Pubblicazione di un Atlante climatologico METEOSAT,
3. Continuazione della raccolta dei dati climatologici, pedologici, d'uso del suolo, demografici e socio-economici,
4. Incremento della banca dati socio-economica,
5. Integrazione di dati NOAA e METEOSAT,
6. Valutazione della campagna agricola, tramite l'integrazione delle diverse fonti di informazione,
7. Determinazione delle zone a rischio strutturale, tramite integrazione delle informazioni relative alla zonazione agroclimatica con quelle della banca dati,
8. Identificazione delle zone a rischio dal punto di vista della produzione agricola,
9. Attività di terreno per la calibrazione del modello di monitoraggio pastorale,
10. Identificazione delle zone pastorali a rischio,
11. Effettuazione di riprese aeree con videocamera e GPS.

TERZO ANNO

1. Preparazione e messa a punto dei moduli per:
   - identificazione delle zone agricole a rischio,
   - definizione dei livelli di rischio per ogni unità amministrativa,
   - previsione del produzioni,
2. Elaborazione di una prima versione dei moduli di monitoraggio e previsione,
3. Calibrazione della prima versione dei moduli,
4. Informatizzazione dei moduli e realizzazione dei programmi software e relativi manuali,
5. Organizzazione di un seminario per la formazione del personale nazionale locale,
6. Organizzazione di una missione di esperti internazionali presso i Centri Nazionali per il trasferimento delle realizzazioni del progetto e la formazione del personale nazionale coinvolto.

6. CONTRIBUTO DEL GOVERNO ITALIANO

Il Governo Italiano metterà a disposizione i fondi necessari per le retribuzioni degli esperti saheliani ed italiani e del personale d'ordine, il costo del subappalto per la realizzazione di una banca dati METEOSAT e per le riprese aeree, la formazione del personale nazionale locale, l'acquisto delle attrezzature previste dal progetto e le spese generali di funzionamento del progetto.

Il bilancio relativo ai contributi del Governo Italiano e riportato nella tabella seguente.

ALLERTA PRECOCE PER I PAESI MEMBRI DEL CILSS - BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO (IN DOLLARI USA)

		TOTALE		1994		1995		1996	
		m/u	$	m/u	$	m/u	$	m/u	$
10	PERSONALE								
11	Esperti/consulenti italiani								
11.01	Coordinamento scientifico e tecnico (Ce.S.I.A.)		183.600		53.600		65.000		65.000
11.02	Esperto agrometeorologo		300.000		60.000		120.000		120.000
11.03	Esperto agronomo		200.000.				100.000		100.000
11.04	Consulente banca dati METEOSAT		41.200				41.200		
11.99	**Totale capitolo**		724.800		113.600		326.200		285.000
13	PERSONALE D'ORDINE		165.100		50.500		55 000		59 000
15	VIAGGI UFFICIALI		60.000		20.000		20.000		20.000
16	MISSIONI		15.000		5.000		5.000		5 000
17	ESPERTI SAHELIANI								
17.01	Agrometeorologo	24	60.000			12	30.000	12	30.000
17.02	Agronomo	36	90.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000
17.03	Addetto alla digitalizzazione	24	13.000	12	6.500	12	6.500		
17.04	Aiuto informatico	36	19.500	12	6.500	12	6.500	12	6.500
17.99	**Totale capitolo**	120	182.500	36	43.000	48	73.000	36	66.500
19	**Totale parziale**		1.147.400		232.100		479.200		436 100
20	SUBAPPALTI								
21	Banca dati METEOSAT		50.000		50.000				
22	Voli aerei		30.000		30.000				
29	**Totale capitolo**		80.000		80.000				
30	FORMAZIONE								
32	Formazione di gruppo		105.000		35.000		35.000		35 000
39	**Totale capitolo**		105.000		35.000		35.000		35 000

40 41 42	ATTREZZATURA Attrezzatura per il progetto Attrezzatura per il centro AGRHYMET		87.500 30.000		87.500 30.000				
49	**Totale capitolo**		117.500		117.500				
50 51	VARIE Spese generali del centro AGRHYMET per la realizzazione del progetto		153.066		48.066		50.000		55.000
59	**Totale del capitolo**		153.066		48.066		50.000		55.000
99	COSTO DEL PROGETTO		1.602.966		512.666		504.200		526.100
109	SPESE GENERALI OMM		224.415		71.773		78.988		73.654
999	**COSTO TOTALE DEL PROGETTO**		1.827.381		584.439		643.188		599.754

N B al tasso di cambio 1 dollaro USA = 1680 Lit , 1 827 381 dollari USA = 3 070 000 000 Lit

ALLEGATO AL BILANCIO PREVENTIVO DEL PROGETTO

		$
1.	Attrezzatura per il progetto	
	- 2 PC 486	11.000
	- 1 stampante laser	3.500
	- 1 stazione per trattamento immagini	22.000
	- 1 videocamera	3.500
	- 2 GPS	3.500
	- Strumentazione per l'acquisazione dei dati	7.000
	- 1 fotocopiatrice	3.500
	- 1 mezzo fuoristrada	33.500
	Totale parziale	**87.500**
2.	Attrezzatura per il centro AGRHYMET	
	- Attrezzatura informatica e varia	**30.000**
	TOTALE	**117.500**

Allegato 1

SCHEMA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E PREVISIONE
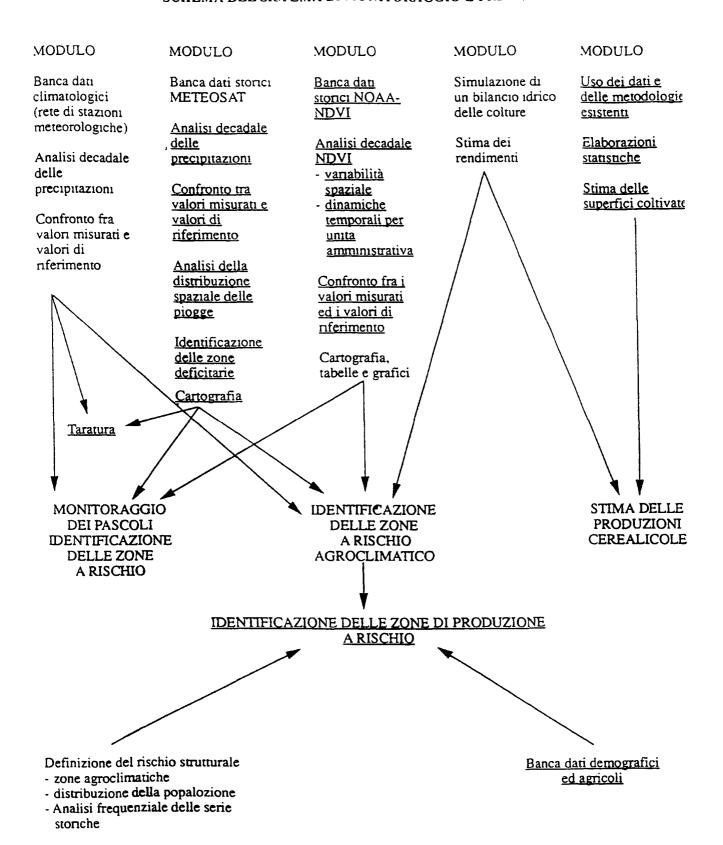
N.B. le attività alle quali il progetto collaborerà sono sottolineate

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZ-ZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		L.
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	357.000
	- semestrale	L.	195.500
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	65.500
	- semestrale	L.	46.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	200.000
	- semestrale	L.	109.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	65.000
	- semestrale	L.	45.500
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	199.500
	- semestrale	L.	108.500
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	687.000
	- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 2 4 2 0 9 4 *

L. 22.400